

GUI DA PRATICA

Morimentil oraggiosi

Pubblicazione realizzata da:





Guida Pratica UISP 2019-2020 - edizione I (aggiornata al 30 agosto 2019)

(L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità in capo agli autori o alla UISP per eventuali errori o inesattezze).

PREMESSE

Gestire associazioni o società sportive dilettantistiche può essere una attività complessa. È necessario infatti rispettare una serie di requisiti formali e sostanziali per poter accedere alle agevolazioni fiscali e per poter dimostrare la genuinità associativa.

Per supportare le associazioni e le società affiliate in una corretta gestione dell'organizzazione, anche alla luce della Riforma legislativa del Terzo settore e dell'Ordinamento sportivo, ecco la **Guida Pratica UISP**, realizzata da UISP APS e curata dai consulenti di Arsea srl, Alessandro Mastacchi, Francesca Colecchia e Annamaria Crisalli.

Al fine di agevolare la fruizione dei contenuti, la guida è stata concepita attraverso la risposta ai quesiti che più comunemente vengono proposti agli sportelli di consulenza dei Comitati UISP, articolandoli per materia di competenza, come evidenziato nell'indice.

Vi invitiamo inoltre a restare aggiornati attraverso la **Piattaforma web "Servizi Associazioni e Società sportive"**, disponibile all'indirizzo https://areariservata2.uisp.it e gli ordinari canali di comunicazione della UISP, a partire da "**Pagine UISP**", newsletter di consulenze, marketing e opportunità per i soci UISP, agenzia on line supplemento di Uispress, che raggiunge, ogni mese, le caselle mail di tutte i sodalizi affiliati e di tutti coloro che, gratuitamente, la vorranno richiedere cliccando sul banner dedicato nella home page del sito UISP nazionale www.uisp.it.

La modulistica menzionata in questa Guida è pubblicata nell'area dedicata della piattaforma web sopraindicata.

L'Area Riservata web UISP 2.0 rappresenta sempre più il baricentro del sistema di servizi a favore del sistema associativo UISP, presentando appunto al suo interno anche la piattaforma sopraindicata, dedicata ai "Servizi per le associazioni e le società sportive", suddivisa in sette sezioni (Circolari, News, Guida pratica, Modulistica, Tutela sanitaria, Diritto d'autore e diritto connesso, Monitoraggio attività legislative) più una riservata al Tesseramento ed un link diretto alla piattaforma Servizi assicurativi.

L'Area Riservata 2.0 presenta inoltre, al suo interno, diversi applicativi, quali l'Albo Nazionale Formazione, la Piattaforma UISP-Coni 2.0, per la trasmissione delle attività sportive, formative e didattiche, e l'accesso al Registro Equidi, riservato alle affiliate nelle attività equestri. All'Area Riservata web UISP 2.0 si accede gratuitamente inserendo il proprio codice società e il codice dell'affiliazione della stagione sportiva in corso, con la possibilità di gestire direttamente la propria password. Il portale è consultabile agevolmente utilizzando il pc ma anche attraverso tablet e smartphone.

Cordialmente

Enrica Francini

Responsabile nazionale Bilancio e Consulenze UISP APS

INDICE

CAP. 1 - LA COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA pag. 11

- 1. Cosa dobbiamo fare per costituire un'associazione sportiva dilettantistica?
- 2. Possiamo costituire un'associazione sportiva che promuova anche attività culturali e ricreative?
- 3. Siamo obbligati ad inviare il modello EAS? Se non l'abbiamo fatto in fase di costituzione, cosa possiamo fare?
- 4. Come si compila il Modello EAS?
- 5. È necessario inviare il Modello EAS ogni anno?
- 6. La sede dell'associazione può essere la residenza del presidente?
- 7. Quali requisiti deve avere la sede dove si svolge l'attività sportiva?

CAP. 2 - LA CORRETTA GESTIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

pag. 17

- 1. Chi sono i soci e chi sono i tesserati?
- 2. Come si diventa soci di una associazione?
- 3. L'associazione è tenuta ad avere il libro soci? Come dobbiamo tenerlo?
- 4. Siamo obbligati ad avere i libri verbali? Come dobbiamo tenerli?
- 5. Quante volte dobbiamo convocare l'assemblea?
- 6. Come dobbiamo convocare l'assemblea?
- 7. All'assemblea partecipano anche i soci minorenni?
- 8. Quali sono i diritti dei soci?
- 9. Se vogliamo modificare lo statuto, come dobbiamo procedere?
- 10. Se vogliamo fonderci con un'altra associazione, lo possiamo fare? Come dobbiamo procedere?
- 11. Se vogliamo sciogliere l'associazione, cosa dobbiamo fare?
- 12. A chi dobbiamo/possiamo devolvere il patrimonio residuo?
- 13. Chi riceve il patrimonio residuo devoluto dall'associazione in liquidazione deve pagare l'imposta sulle donazioni?
- 14. La devoluzione del patrimonio residuo produce effetti fiscali su chi devolve il patrimonio?
- 15. La devoluzione del patrimonio residuo produce effetti fiscali IRES/IRAP su chi riceve il patrimonio residuo?

CAP. 3 - LA TUTELA DELLA PRIVACY

- 1. Quali sono le regole in materia di privacy?
- 2. Quali sono gli adempimenti in materia di privacy in capo alle associazioni e società sportive dilettantistiche?
- 3. Quali sono le differenze tra titolare del trattamento, responsabile del trattamento ed incaricato del trattamento?
- 4. Abbiamo già acquisito in passato il consenso al trattamento dei dati del socio, dobbiamo

- richiederlo ogni anno?
- 5. Se riceviamo un curriculum, cosa dobbiamo fare?
- 6. Come conserviamo la domanda di ammissione socio, la tessera UISP e il certificato medico? Devono essere in originale o possiamo conservare una copia? Devono essere conservati in un armadio chiuso a chiave?
- 7. Per quanto tempo possiamo/dobbiamo conservare la documentazione?
- 8. Come dobbiamo trattare i dati particolari?
- 9. Come dobbiamo gestire il sito internet o il profilo social (es. Facebook/Twitter/Instagram) dell'ASD/SSD alla luce della normativa privacy?

CAP. 4 – LE SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

pag. 33

- 1. Chi sono i soci della società sportiva dilettantistica e chi sono i tesserati?
- 2. Quando dobbiamo convocare i soci ed i tesserati della società sportiva dilettantistica?
- 3. Quali sono i requisiti statutari delle società sportive dilettantistiche?
- 4. Possiamo indicare nell'oggetto sociale attività diverse da quelle sportive?
- 5. Possiamo costituire una società sportiva dilettantistica nella forma di società semplificata?
- 6. Cosa significa società sportiva dilettantistica costituita in società di capitali senza fini di lucro?
- 7. Le società sportive dilettantistiche devono trasmettere il Modello EAS?
- 8. Possiamo erogare indennità di carica e/o compensi sportivi?
- 9. Cosa significa avere personalità giuridica? I soci sono illimitatamente "irresponsabili"?
- 10. Qual è la fiscalità di vantaggio delle società sportive dilettantistiche?
- 11. Quali sono gli obblighi gestionali delle società sportive dilettantistiche?

CAP. 5 - L'AFFILIAZIONE UISP ED IL RICONOSCIMENTO A FINI SPORTIVI pag. 39

- Come ci si affilia alla UISP? Quale è la durata dell'affiliazione?
- 2. A quali benefici fiscali possiamo accedere tramite l'affiliazione UISP?
- Chi è il tesserato UISP?
- 4. Come ci si iscrive nel Registro CONI? Quali informazioni è necessario fornire?
- 5. Quali sono le discipline che consentono l'iscrizione nel Registro CONI?
- 6. Alla luce delle nuove norme sulle discipline, siamo tenuti a modificare lo statuto?
- 7. Cosa succede se non siamo iscritti nel Registro CONI? Possiamo erogare compensi sportivi? Possiamo utilizzare il regime Legge 398/1991? Possiamo non pagare le imposte sui corrispettivi specifici versati dai soci partecipare ad attività inerenti ai fini istituzionali?

CAP. 6 - IL RICONOSCIMENTO COME ENTE DEL TERZO SETTORE

- 1. Cosa si intende per Riforma del Terzo settore?
- 2. Quando entra in vigore il Codice del Terzo settore?
- 3. Le associazioni sportive non sono Enti del Terzo settore in quanto non vengono indicate tra le

- diverse tipologie di Enti. Vero o falso?
- 4. Le associazioni sportive devono interessarsi alla Riforma del Terzo settore?
- 5. Quali associazioni sportive potrebbero non essere interessate ad acquisire la qualifica di Ente del Terzo settore?
- 6. Quali sono le opportunità per una associazione sportiva dilettantistica iscritta nel Registro CONI di diventare anche associazione di promozione sociale?
- 7. Quali sono le criticità per una associazione sportiva dilettantistica iscritta nel Registro CONI nel fare ingresso nel Terzo settore?
- 8. La nostra associazione sportiva dilettantistica è già iscritta nel registro delle associazioni di promozione sociale (o nel registro delle organizzazioni di volontariato, o, ancora, nell'anagrafe delle ONLUS). Cosa dobbiamo fare?
- 9. Possiamo essere associazione sportiva dilettantistica e, allo stesso tempo, associazione di promozione sociale? Se sì, cosa comporta?
- 10. Una associazione sportiva dilettantistica potrebbe anche promuovere finalità non sportive?
- 11. Se ci iscriviamo nel Registro Unico del Terzo settore perdiamo i compensi sportivi: vero o falso?
- 12. È vero che se non ci iscriviamo nel Registro Unico del Terzo settore non possiamo più ricevere contributi pubblici o stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione?
- 13. È vero che la Riforma prevede modalità semplificate per acquisire la personalità giuridica e limitare così la responsabilità dei dirigenti?
- 14. È vero che la Riforma prevede maggiori vantaggi per chi effettua donazioni ad Enti del Terzo settore?
- 15. Quando è necessario variare la destinazione urbanistica dell'immobile che si intende utilizzare per la promozione sportiva?
- 16. Quando si aspira ad utilizzare in comodato beni (sedi incluse) della Pubblica Amministrazione o beni confiscati?
- 17. Come si redige lo statuto di una associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale?
- 18. È vero che se ci iscriviamo nel Registro Unico del Terzo settore dovremo pubblicare il bilancio?
- 19. Quali i vantaggi per gli Enti del Terzo settore dal rapporto con i Centri Servizi Volontariato e con le Reti associative?
- 20. Quali sono le agevolazioni per gli Enti del Terzo settore in materia di imposte indirette e tributi locali?

Cap. 7 - L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA'

- 1. Quali attività possiamo organizzare per i soci?
- 2. La nostra associazione sportiva può organizzare corsi di qualificazione per istruttori sportivi validi per l'ordinamento sportivo?
- 3. Possiamo organizzare gite o viaggi per i nostri soci?
- 4. Possiamo "aprire" un bar all'interno dell'associazione?
- 5. Possiamo utilizzare la musica nelle nostre attività? Se si, quali adempimenti dobbiamo espletare?
- 6. Possiamo organizzare attività in piazza? Se si, quali adempimenti dobbiamo espletare?
- 7. Possiamo stipulare una convenzione con la Pubblica Amministrazione?

- 8. Possiamo stipulare convenzioni con esercizi commerciali per garantire sconti ai soci? Si tratta di una attività commerciale?
- 9. Possiamo vendere ai soci l'abbigliamento sportivo?
- 10. Se vogliamo noleggiare a terzi l'impianto sportivo che gestiamo, quali aspetti dobbiamo esaminare?
- 11. Possiamo organizzare centri estivi?
- 12. Possiamo vedere la TV in associazione?

CAP. 8 - LA RESPONSABILITA'

pag. 69

- 1. Cosa vuol dire associazione non riconosciuta?
- 2. Se divento presidente di un'associazione divento responsabile anche delle obbligazioni assunte dal precedente presidente?
- 3. Come si può tutelare chi assume le obbligazioni rispetto a chi ha concorso alla relativa delibera?
- 4. Cosa vuol dire avere la personalità giuridica e come si fa a richiederla?
- 5. In qualità di componente il consiglio direttivo di un'associazione con personalità giuridica sono sempre "irresponsabile"?
- 6. Se abbiamo acquisito la personalità giuridica e chiediamo l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, cosa succede?

CAP. 9 - LA TUTELA SANITARIA IN AMBITO SPORTIVO

- 1. Chi è tenuto a presentare il certificato medico e chi è esonerato?
- 2. Come facciamo a sapere se un'attività che organizziamo è agonistica o meno?
- 3. Per l'attività non agonistica è sufficiente un certificato di sana e robusta costituzione? Chi può rilasciare questo certificato?
- 4. Cosa succede se non chiediamo il certificato medico ai praticanti l'attività sportiva?
- 5. Se iscriviamo i nostri atleti ad una gara, chi è responsabile in tema di certificato medico?
- 6. Chi è esonerato dall'obbligo del defibrillatore?
- 7. Cosa succede se non abbiamo il defibrillatore?
- 8. Cosa succede se il sodalizio sportivo partecipa ad una attività competitiva in un impianto sportivo gestito da terzi?
- 9. Cosa succede se utilizziamo diversi impianti sportivi gestiti da altri?
- 10. È necessario il defibrillatore quando si organizzano attività al di fuori di "impianti sportivi" a carattere permanente?
- 11. In cosa consiste la formazione per l'utilizzo del defibrillatore? È obbligatorio il retraining?
- 12. Se sono la persona formata all'utilizzo del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo ma non riesco ad intervenire, di cosa rispondo?

- 1. Quali sono le entrate che possiamo ricevere senza pagare imposte?
- 2. È deducibile o detraibile la quota che il socio versa per partecipare all'attività sportiva?
- 3. Se la nostra associazione concede il posto barca, come deve trattare fiscalmente il relativo corrispettivo?
- 4. La nostra ASD vorrebbe cedere un atleta ad altra ASD affiliata alla medesima Federazione: come deve trattare fiscalmente l'importo che la cessionaria le riconosce?
- 5. La nostra ASD intende cedere il diritto alla partecipazione al campionato ad altra ASD affiliata alla medesima Federazione sportiva: come deve trattare il corrispettivo che riceverà?
- 6. La nostra associazione può organizzare un'attività di raccolta fondi?
- 7. La nostra associazione ha solo il codice fiscale, possiamo ricevere una sponsorizzazione?
- 8. Qual è la differenza tra un contributo ed un corrispettivo ricevuto da una Pubblica Amministrazione?
- 9. Se una Pubblica Amministrazione ci paga, quali adempimenti dobbiamo espletare? Sono previsti particolari vincoli?
- 10. Abbiamo deciso di aprire la Partita IVA, cosa dobbiamo fare?
- 11. Che cos'è il REA? Siamo obbligati ad iscriverci?
- 12. Come si fa ad accedere al regime forfetario Legge 398/1991?
- 13. Siamo in regime 398: come si calcola il plafond dei 400.000 euro?
- 14. Siamo in regime 398: a quali ricavi commerciali si applica la forfetizzazione delle imposte?
- 15. Abbiamo la Partita IVA in regime 398: come liquidiamo l'IVA?
- 16. Abbiamo la Partita IVA in regime 398: come liquidiamo l'IRES?
- 17. Quando dobbiamo versare l'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) e come si calcola?
- 18. Quali sono i termini per la presentazione della Dichiarazione e per il versamento delle imposte?
- 19. Quali adempimenti implica la titolarità della Partita IVA?
- 20. Quali altre imposte potremmo dover versare? Sono previste delle agevolazioni?
- 21. Ci sono delle agevolazioni ulteriori o diverse per le associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato o ONLUS?
- 22. Come si versano imposte e contributi?
- 23. Ci siamo dimenticati di versare le imposte: possiamo farlo in ritardo?

CAP. 11 – LA FATTURAZIONE ELETTRONICA E I CORRISPETTIVI TELEMATICI pag. 103

- 1. Da quando e a chi si applica l'obbligo di fatturazione elettronica?
- 2. Cosa deve fare un'associazione che ha solo codice fiscale?
- Cosa deve fare un'associazione con Partita IVA?
- 4. Cosa succede se il nostro cliente non ci fornisce la sua PEC o il suo codice identificativo? Non possiamo emettere la fattura?
- 5. Cosa dobbiamo fare se l'associazione ha Partita IVA in regime Legge 398/1991?
- 6. Esterometro: quali sono i soggetti obbligati?
- 7. I corrispettivi telematici. Le ASD/SSD in regime Legge 398/1991 sono obbligate alla comunicazione dei corrispettivi in forma telematica?

CAP. 12 - LA GESTIONE CONTABILE E GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

pag. 107

- 1. Cosa succede se facciamo movimenti in contanti pari o superiori a 1.000 euro?
- 2. Quali documenti siamo obbligati a tenere in associazione? Quali documenti contabili?
- 3. Siamo obbligati ad emettere le ricevute con riferimento all'attività istituzionale? Se sì, dobbiamo applicare la marca da bollo? Dobbiamo emettere due ricevute diverse per la quota sociale e la quota del corso?
- 4. Siamo obbligati ad emettere le ricevute con riferimento all'attività commerciale?
- 5. Siamo obbligati a tenere la prima nota?
- 6. Siamo obbligati a tenere i libri contabili?
- 7. Siamo obbligati a predisporre il bilancio? Il bilancio deve avere una determinata struttura?
- 8. Dobbiamo pubblicare il bilancio o rendiconto?

CAP. 13 - RACCOGLIERE FONDI

pag. 111

- 1. Quali sono le agevolazioni fiscali per chi effettua donazioni?
- 2. Quali sono le e agevolazioni fiscali per chi effettua sponsorizzazioni?
- 3. La nostra associazione sportiva può ambire ancora al 5xmille? Quali adempimenti deve espletare?
- 4. Lo Sport Bonus: di che cosa si tratta?

CAP. 14 - I COLLABORATORI IN AMBITO SPORTIVO: INQUADRAMENTO, ADEMPIMENTI E RIFLESSI FISCALI

- 1. Quali qualifiche devono avere gli istruttori sportivi?
- 2. Come possiamo inquadrare i nostri istruttori?
- 3. Come possiamo pagare i nostri collaboratori?
- 4. Possiamo pagare i nostri collaboratori in misura percentuale ai ricavi dell'attività?
- 5. Come possiamo sapere se i nostri istruttori hanno superato la soglia dei 10.000 euro in compenso sportivo?
- 6. Cosa dobbiamo fare se un collaboratore sportivo supera i 10.000 euro?
- 7. Dobbiamo obbligatoriamente redigere un contratto con i collaboratori in compenso sportivo?
- 8. Abbiamo una persona che ci aiuta in segreteria, come possiamo pagarla?
- 9. Gli Enti di promozione sportiva come la UISP possono avvalersi di collaboratori amministrativogestionali?
- 10. Quali novità erano state introdotte con la Legge di Bilancio 2018? Quali novità ci potrebbero essere in futuro?
- 11. I componenti il consiglio direttivo possono ricevere compensi sportivi o instaurare collaborazioni amministrativo-gestionali con l'associazione?
- 12. Possiamo erogare rimborsi forfettari a dipendenti pubblici?
- 13. Possiamo erogare rimborsi spese ai nostri volontari?
- 14. Possiamo erogare agli istruttori sportivi oltre ad un compenso il rimborso della trasferta a piè di

lista?

- 15. Quali effetti produce sul reddito del collaboratore il compenso sportivo?
- 16. Cosa succede al pensionato che riceve compensi sportivi?
- 17. Ci siamo dimenticati di versare le ritenute per un collaboratore sportivo che ha superato i 10.000 euro, cosa possiamo fare?
- 18. Cosa deve fare un istruttore che intendesse svolgere professionalmente l'attività?
- 19. Quali aspetti è necessario valutare prima di incentivare l'apertura della Partita IVA da parte degli istruttori?
- 20. L'associazione intende avvalersi di un istruttore titolare di Partita IVA: quali adempimenti deve espletare?
- 21. Dobbiamo obbligatoriamente redigere un contratto con i collaboratori in Partita IVA? Quanto dobbiamo pagare i collaboratori?
- 22. Possiamo fare ricorso alle prestazioni occasionali, o PRESTO, che hanno sostituito i voucher?
- 23. Possiamo fare ricorso alla collaborazione autonoma di natura occasionale?
- 24. Possiamo instaurare una collaborazione retribuita con chi effettua il servizio civile?
- 25. I componenti il consiglio direttivo possono ricevere una indennità di carica? Se si, di quale importo?
- 26. Per quali compensi dobbiamo predisporre le certificazioni annuali (CU)?
- 27. Quali sono gli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro? Li devo espletare anche se l'associazione si avvale solo di soci volontari e di percettori compensi sportivi?
- 28. Che cos'è il certificato penale richiesto dal datore di lavoro? Lo dobbiamo richiedere per tutti i collaboratori?

CAP. 15 LA COMUNICAZIONE

- 1. Possiamo avere un sito internet e dei profili social?
- 2. Cosa è importante inserire sul sito internet? Ci sono dei contenuti/delle espressioni che non devono essere presenti?
- 3. La dicitura "associazione sportiva dilettantistica" o "A.S.D." dobbiamo sempre inserirla? Perché?
- 4. Quali sono le informazioni che dobbiamo dare agli aspiranti soci?
- 5. Dobbiamo apporre un cartello sulla porta che specifichi che l'ingresso è riservato ai soci?
- 6. Possiamo utilizzare il logo del CONI?
- Possiamo utilizzare la denominazione ed il marchio della UISP?

CAP. 1 - LA COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

1. Cosa dobbiamo fare per costituire un'associazione sportiva dilettantistica?

Chi intende acquisire la qualifica di "associazione sportiva dilettantistica", con le connesse agevolazioni, deve essere consapevole di **operare in un'associazione:**

- 1) senza scopo di lucro, con conseguente divieto di distribuzione diretta ed indiretta di proventi o avanzi di esercizio;
- 2) che si affilia annualmente alla UISP, o altro Ente di promozione sportiva/Federazione sportiva/Disciplina sportiva associata riconosciuti dal CONI;
- 3) che promuove attività sportive dilettantistiche riconosciute tali dal CONI e, ai fini dell'affiliazione, organizzate dalla UISP;
- 4) che deve risultare iscritta annualmente nel Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI (c.d. "Registro CONI"): atto che formalizza l'acquisizione dello status di associazione sportiva dilettantistica.

Per costituire l'associazione, il gruppo di soci fondatori verbalizzerà quindi la prima riunione (c.d. **atto costitutivo**) in cui saranno eletti anche i componenti il consiglio direttivo ed il presidente dell'associazione, qualora l'elezione del presidente non sia di competenza del consiglio direttivo. All'atto costitutivo viene allegato, come sua parte integrante, lo **statuto**.

All'interno di atto costitutivo e statuto devono essere implementati i vincoli indicati dall'art. 90 della Legge 289/2002, necessari ai fini dell'iscrivibilità dell'ASD nel Registro CONI, ed i requisiti di cui all'articolo 148, ottavo comma, del TUIR, necessari ai fini dell'accesso alle agevolazioni fiscali degli enti non commerciali di tipo associativo (per esemplificare, la possibilità di non pagare le imposte sul corrispettivo versato dal socio per partecipare al corso di tennis o per iscriversi alla manifestazione di atletica leggera).

È possibile richiedere il fac-simile di atto costitutivo e statuto al Comitato UISP competente per territorio, pubblicato nella Piattaforma web 'Servizi per le Associazioni e le Società sportive' - Sezione MODULISTICA – dell'Area Riservata Uisp 2.0 disponibile all'indirizzo https://areariservata2.uisp.it

Il giorno in cui si formalizza la costituzione, o prima, è necessario acquistare le **marche da bollo** (1 marca da € 16,00 da applicare ogni 100 righe di atto costitutivo e statuto moltiplicato per i due esemplari degli atti da registrare) in quanto riportano la data che non deve essere successiva a quella dell'atto, pena l'applicazione di una sanzione pecuniaria.

N.B. Le associazioni sportive dilettantistiche beneficiano dal 1/1/2019, in virtù della Legge 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019), del regime di esenzione dall'imposta di bollo, per cui ci si è chiesti se sia possibile beneficiare di tale agevolazione anche prima di aver conseguito il riconoscimento CONI.

Tale possibilità trovava un precedente nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 38 del 01/08/2011 in merito all'applicazione dell'esenzione dall'imposta di registro al momento della registrazione degli atti costitutivi delle Organizzazioni di Volontariato.

Per questo motivo il Forum del Terzo settore dell'Emilia-Romagna ha presentato un quesito specifico sul tema e l'Agenzia delle Entrate, Direzione regionale, ha così risposto:

"Per quanto concerne il quesito inerente l'esonero dall'imposta di bollo per gli Enti di nuova costituzione (per la registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto), pur in mancanza di chiarimenti espressi da parte dell'Agenzia dell'Entrate, si ritiene che l'agevolazione sia comunque spettante alla luce dei chiarimenti contenuti nella Circolare n. 38 del 01/08/2011 in merito all'applicazione dell'esenzione dall'imposta di registro al momento della registrazione degli atti costitutivi delle Organizzazioni di Volontariato.

Ai fini dell'esenzione vale la stessa procedura indicata nella citata Circolare n. 38 del 2001. Le organizzazioni interessate potranno, quindi, fruire dell'esonero dall'imposta di bollo prima dell'iscrizione negli appositi registri (OdV/APS ovvero relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quando operativo) o del riconoscimento da parte del CONI ma dovranno comunicare tempestivamente l'avvenuta iscrizione all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate che ha provveduto alla registrazione dell'atto costitutivo.

Gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui non risulti tale iscrizione nei tempi utili per l'accertamento, procederanno al recupero delle imposte non pagate con applicazione dei relativi interessi e sanzioni".

Nella speranza che tale orientamento interpretativo sia ufficializzato anche dall'Agenzia delle Entrate Nazionale, si ritiene, in ragione del legittimo affidamento al parere espresso dalla Direzione regionale, di potersi avvalere di tale agevolazione.

Formalizzato l'atto, il presidente, o suo delegato, si reca all'Agenzia delle Entrate per richiedere l'apertura del codice fiscale, presentando il Modello AA5/6 in duplice esemplare direttamente ad uno qualsiasi degli uffici (la richiesta può essere presentata anche in un unico esemplare a mezzo raccomandata A/R).

È possibile verificare come si compila il Modello AA5/6 esaminando il fac-simile pubblicato sulla Piattaforma web 'Servizi per le Associazioni e le Società sportive' - Sezione MODULISTICA – dell'Area Riservata UISP 2.0 disponibile all'indirizzo https://areariservata2.uisp.it

Nel modello sarà in particolare necessario indicare:

<u>Natura giuridica</u> (es: codici 12 - Associazioni non riconosciute e comitati; e 8 - Associazioni dotate di personalità giuridica);

Codice attività, ossia codice ATECO 2007. A titolo esemplificativo:

- Corsi sportivi e ricreativi: 85.51.00 (rientrano in questo codice le attività di formazione sportiva del calcio, baseball, basket, cricket, etc.; centri e campi scuola per la formazione sportiva; corsi di ginnastica; corsi o scuole di equitazione; corsi di nuoto; istruttori, insegnanti e allenatori sportivi; corsi di arti marziali etc.)
- Gestione di impianti: stadi (93.11.10), piscine (93.11.20), impianti polivalenti (93.11.30).

Successivamente sarà possibile **registrare atto costitutivo e statuto all'Agenzia delle Entrate** (il dato della registrazione sarà richiesto anche in fase di iscrizione nel Registro CONI). A tal fine è necessario:

- a) recarsi in banca/posta, richiedere il Modello F23 e scrivere:
- in dati anagrafici: i dati dell'associazione (denominazione, sede e codice fiscale);
- in dati del versamento:

in UFFICIO O ENTE (6) il codice dell'ufficio dove registrare lo statuto,
nella causale (9) inserire RP,
in codice tributo (11) nella prima riga indicare 109T e importo (13) € 200,00 (è l'imposta d registro);

- b) tornare all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Registrazione Atti per registrare lo statuto con i seguenti documenti:
 - 1) lo statuto (in due copie originali, ovvero con le firme in originale) sul quale apporre le marche da bollo *(se dovute);*
 - 2) il modello F23 da cui risulti il pagamento;
 - 3) il Modello 69 per la registrazione dell'atto (si può richiedere e compilare direttamente presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate).

2. Possiamo costituire un'associazione sportiva che promuova anche attività culturali e ricreative?

Si ma è essenziale chiarire che:

- 1) le agevolazioni specifiche del "mondo" sportivo dilettantistico possono applicarsi con esclusivo riferimento alle attività sportive dilettantistiche riconosciute tali dall'ordinamento sportivo (es. ricorso ai c.d. rimborsi forfettari di cui al successivo capitolo 14);
- 2) la pluralità di scopi non sia tale da snaturare la genuinità della ASD.

Potrebbe essere opportuno in questi casi valutare l'assunzione della veste sia di associazione sportiva dilettantistica che di associazione di promozione sociale (per maggiori informazioni si rinvia al successivo capitolo 6).

3. Siamo obbligati ad inviare il modello EAS? Se non l'abbiamo fatto in fase di costituzione, cosa possiamo fare?

Il Modello EAS è una comunicazione che le associazioni devono effettuare – in via telematica – all'Agenzia delle Entrate **entro 60 giorni dalla data di costituzione,** per offrirle alcune informazioni legate alla struttura organizzativa e alle modalità di organizzazione delle attività. Anche le associazioni sportive dilettantistiche sono tenute a trasmettere questa comunicazione a meno che non rientrino nelle seguenti ipotesi:

- 1) ricevano esclusivamente le quote di adesione dei soci, intendendo tale il contributo annuale a cui non corrisponde la fruizione di un servizio specifico (ciò che viene comunemente definito "tesseramento") come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 12/2009: ne consegue che l'associazione che percepisce dal socio la quota per partecipare, a titolo esemplificativo, al corso di danza, non è esonerata dalla presentazione del Modello EAS;
- **2) siano iscritte nell'Anagrafe delle ONLUS** o siano ONLUS di diritto come le organizzazioni di volontariato.

L'omesso invio del Modello EAS comporta l'impossibilità di fruire delle agevolazioni fiscali: è possibile sanare questo inadempimento purché l'associazione versi contestualmente una sanzione pari ad euro 258,00, mediante Modello F24, codice tributo 8114, indicando nell'anno quello in cui l'associazione avrebbe dovuto trasmettere il Modello EAS e non l'anno in cui effettua il versamento della sanzione per ravvedimento (in tal senso Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 110/2012).

Il **ravvedimento** deve essere in ogni caso perfezionato entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi ovvero, la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine originariamente previsto (Agenzia delle Entrate Circolare n. 38/E del 2012). Qualora si provveda successivamente a detto termine – chiarisce l'Agenzia con la Circolare 18 del 1º agosto 2018 - l'associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro non può avvalersi del regime agevolativo in relazione all'attività realizzata precedentemente alla data di presentazione del medesimo Modello ma potrà applicare il predetto regime agevolativo alle operazioni compiute successivamente alla presentazione di detto Modello, anche se ricadenti nel medesimo periodo di imposta in cui avviene la comunicazione.

4. Come si compila il Modello EAS?

Le associazioni <u>iscritte nel Registro CONI</u> possono compilare il Modello EAS in forma semplificata, ossia compilano, oltre all'anagrafica dell'associazione e del legale rappresentante, solo i seguenti quesiti dei 37 previsti:

- quesito 4 se l'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali;
- quesito 5 se l'ente è un'articolazione territoriale e/o funzionale di altro Ente del quale indicare il codice fiscale (N.B. l'affiliazione UISP non determina la qualificazione dell'ASD/SSD di articolazione UISP);

- quesito 6 se l'ente è affiliato a federazioni o gruppi (N.B. la riposta è sì in quanto affiliati UISP);
- quesito 20 se l'ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità abitualmente, occasionalmente o mai e di quale importo;
- quesito 25 in quale settore l'associazione opera prevalentemente (N.B. lo sport viene indicato come settore 5);
- quesito 26 l'indicazione delle attività che l'ente svolge (N.B. a titolo meramente esemplificativo, l'attività di ristorazione, indicata al numero 3; l'organizzazione eventi sportivi indicata al n. 11; la gestione centro sportivo (piscina, campi da tennis, di calcio, ecc.), indicata al n. 14). È possibile non compilare questo campo qualora l'ASD/SSD non svolga nessuna delle attività indicate in elenco.

5. È necessario inviare il Modello EAS ogni anno?

No, a meno che nell'anno solare precedente non si siano verificate delle variazioni rispetto alle informazioni offerte nella precedente comunicazione EAS, nel qual caso è necessario procedere entro il 31 marzo.

Ad esempio, l'associazione ha trasmesso il Modello EAS in cui ha dichiarato di non ricevere introiti di sponsorizzazione e successivamente ha aperto la Partita IVA per ricevere questa tipologia di entrate commerciali, oppure il caso dell'associazione che ha deciso di aprire nella propria sede un negozio per la vendita di materiale sportivo, attività che va indicata nel campo 26.

Non è invece richiesto l'invio di un nuovo Modello EAS quando la variazione attenga a:

- 1) denominazione, sede legale e dati del presidente, in quanto informazioni che devono essere tempestivamente comunicate all'Agenzia delle Entrate con il Modello AA5/6 (per i soggetti titolari di solo Codice fiscale) o con il modello AA7/10 (per i soggetti titolari di Partita IVA);
- 2) il solo importo annuale delle fatture emesse per prestazioni di sponsorizzazione o pubblicità indicato al punto 20.

6. La sede dell'associazione può essere la residenza del presidente?

La risposta è sì ma attenzione ai seguenti aspetti:

- se risulta per iscritto la disponibilità della sede, l'accordo anche gratuito (contratto di comodato) deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate con assolvimento dell'imposta di registro di euro 200,00 (in regime di esenzione le sole associazioni che siano anche iscritte nel Registro delle organizzazioni di volontariato in virtù dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017) mentre l'imposta di bollo non è dovuta dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, a partire dal 1/1/2019 e, dal 2002, dai Comitati UISP;
- 2) è necessario indicare il nome dell'associazione nel campanello del civico;
- la convocazione delle assemblee deve avvenire anche con modalità diverse dalla mera apposizione dell'avviso in sede, atteso che si presuppone che l'abitazione del presidente non sia frequentata con continuità dai soci.

7. Quali requisiti deve avere la sede dove si svolge l'attività sportiva?

Le associazioni sportive dilettantistiche devono rispettare i requisiti derivanti da:

- 1) destinazione urbanistica dei locali;
- 2) normativa edilizia;

- 3) normativa igienico-sanitaria;
- 4) norme antinfortunistiche e antincendio.
- 5) presidi di primo intervento sanitario (defibrillatori).

In primo luogo, è quindi necessario verificare **la destinazione d'uso** che il piano regolatore ha attribuito all'immobile: potrebbe rendersi infatti necessario chiederne la variazione (verificate questo aspetto e gli eventuali oneri da sostenere). Non sono soggette agli oneri di variazione della destinazione d'uso le organizzazioni iscritte nel registro delle associazioni di promozione sociale ai sensi dell'articolo 32 della Legge 383/2000 (esenzione estesa a tutti gli Enti del Terzo settore dall'art. 71 del D.Lgs. 117/2017) a condizione che non vi sia svolta attività produttiva.

In secondo luogo, è necessario verificare se la struttura rispetta i vincoli previsti dalla normativa nazionale, regionale e comunale nonché dai regolamenti sportivi.

Il **Decreto del Ministero dell'Interno del 18 marzo 1996** trova applicazione nei complessi ed impianti sportivi nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI. Detti impianti devono essere inoltre conformi ai regolamenti del CONI e delle Federazioni sportive nazionali quando vengono organizzate attività competitive/agonistiche in virtù di convenzioni stipulate dalla UISP con le Federazioni sportive di riferimento.

Per i complessi e gli impianti ove è prevista la presenza di spettatori non superiore a 100 o privi di spettatori, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'art. 20 del citato decreto, ai sensi del quale, a titolo non esaustivo:

- l'impianto deve essere provvisto di non meno di due uscite di cui almeno una di larghezza non inferiore a due moduli (1,20 m); per la seconda uscita è consentita una larghezza non inferiore a 0,80 m. Negli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti all'aperto la lunghezza massima delle vie di uscita non deve essere superiore a 40 m o a 50 m se in presenza di idonei impianti di smaltimento dei fumi;
- 2) gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge 10 marzo 1968, n. 186;
- deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza che assicuri un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita;
- 4) gli impianti al chiuso e gli ambienti interni degli impianti all'aperto devono essere dotati di un adeguato numero di estintori portatili. Gli estintori portatili devono avere capacità estinguente non inferiore a 13 A - 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo;
- 5) i servizi igienici della zona spettatori devono essere separati per sesso e costituiti da gabinetti dotati di porte apribili verso l'esterno, e dai locali di disimpegno. Ogni gabinetto deve avere accesso da apposito locale di disimpegno (anti WC) eventualmente a servizio di più locali WC, nel quale devono essere installati gli orinatoi per i servizi uomini ed almeno un lavabo. Almeno una fontanella di acqua potabile deve essere ubicata all'esterno dei servizi igienici. La dotazione minima deve essere di almeno un gabinetto per gli uomini ed un gabinetto per le donne;
- 6) deve essere installata apposita segnaletica di sicurezza conforme alla vigente normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992 che consenta l'individuazione delle vie di uscita, del posto di pronto soccorso e dei mezzi antincendio; appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso.

Per quanto la disposizione in esame preveda la sua applicazione all'interno degli impianti sportivi dove si realizzano manifestazioni e/o attività sportive regolate dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, e non anche attività regolate dagli Enti di promozione sportiva, si ritiene che anche in questo ultimo caso debbano trovare applicazione, atteso che trattasi di disposizioni a tutela dei praticanti l'attività motoria.

Alcune **Regioni** hanno introdotto vincoli sulle strutture sportive: occorre quindi verificarne l'eventuale esistenza.

È infine necessario appurare se il **Comune** territorialmente competente abbia disciplinato i requisiti edilizi delle palestre gestite da associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI: tali requisiti potrebbero essere indicati anche nei Regolamenti igienico-sanitari.

Il **CONI** ha inoltre disciplinato i requisiti degli impianti sportivi, da ultimo nella deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1379 del 25 giugno 2008.

Per quanto riguarda la presenza dei defibrillatori nella struttura sportiva e della formazione obbligatoria relativa si rinvia a quanto contenuto nel successivo capitolo 9.

CAP. 2 - LA CORRETTA GESTIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. Chi sono i soci e chi sono i tesserati?

I soci della UISP si distinguono in:

- a) Tesserati, sono le persone fisiche;
- b) Affiliati, sono le associazioni e le società aderenti.

Le persone si tesserano alla UISP attraverso l'associazione/società affiliata UISP ovvero direttamente attraverso il Comitato Territoriale UISP quando svolgono attività direttamente con il Comitato. Per saperne di più si rinvia allo Statuto (artt. 4-6) ed al Regolamento UISP.

L'associazione sportiva dilettantistica organizza le attività principalmente o esclusivamente per:

- a) i propri soci, intendendo tali le persone ammesse all'interno dell'associazione e titolari pertanto dei relativi diritti e doveri;
- b) i tesserati UISP, in quanto soci di altre associazioni/società sportive affiliate UISP ovvero in qualità di soci individuali dei Comitati UISP;
- c) le associazioni e società sportive affiliate UISP.

Le società sportive dilettantistiche (srl e cooperative) svolgono tipicamente l'attività nei confronti di:

- a) persone che tesserano alla UISP: tali tesserati sono convocati dalle società sportive per la elezione dei delegati che parteciperanno alla vita democratica della UISP nelle varie fasi congressuali;
- d) persone che vengono tesserate UISP da associazioni/società sportive affiliate UISP ovvero in qualità di soci individuali dei Comitati UISP;
- e) associazioni e società sportive affiliate UISP.

2. Come si diventa soci di una associazione?

Il Codice civile non definisce questo aspetto ma è essenziale che sia definita la procedura da statuto (al cui interno devono essere necessariamente indicati i requisiti di ammissione dei soci, ex art. 148 TUIR).

In materia è intervenuto il Codice del Terzo settore: l'art.21 prevede che lo statuto debba indicare "i requisiti per l'ammissione di nuovi associati (...) e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta".

Sempre il Codice del Terzo settore prevede che:

"Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, in un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, del Terzo settore l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

- 2. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente ai sensi del comma 1 deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
- 3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto."

Si ricorda che tali disposizioni possono, in via interpretativa, essere applicate anche alle associazioni sportive dilettantistiche che non rientrino nel Terzo settore, interpretando il Codice del Terzo settore come norma di riferimento per tutto l'associazionismo alla luce di quanto indicato nella relativa Relazione illustrativa.

Dalla lettura della citata disposizione si evidenzia che:

1) l'organo preposto ad esaminare le domande di ammissione è quello indicato nello Statuto. Potrebbe essere l'assemblea dei soci così come il consiglio direttivo. Sulla possibilità che il consiglio direttivo deleghi disgiuntamente uno o più suoi componenti si è pronunciata in passato l'Agenzia delle Entrate nel Friuli Venezia Giulia nel rispondere ai quesiti proposti nel tavolo di confronto con il CONI 2014/2015, evidenziando che

"Per quanto riguarda le modalità di accettazione della richiesta di ammissione, dipende da quanto previsto dallo Statuto; tendenzialmente esistono due casistiche principali: la prima è quella in cui è il **direttivo** che si riunisce in apposita seduta a doverlo fare, la seconda è quella in cui questa incombenza è delegata al **presidente**. Qualora la competenza spetti al consiglio direttivo, quest'ultimo può valutare di conferire la delega disgiunta ad uno o più Consiglieri purché lo statuto non preveda dei requisiti di ammissione a soci che implicano, necessariamente, una valutazione collegiale. In presenza della delega disgiunta, il consigliere delegato può sottoscrivere, per accettazione, la domanda di ammissione e perfezionare così il vincolo associativo".

Presupposto della delega pertanto è la condizione che i requisiti di ammissione indicati in Statuto non richiedano una valutazione collegiale, ossia non presentino elementi di discrezionalità nella valutazione. In caso di conferimento della delega – meglio se espressamente indicata già in statuto – sarà altresì necessario evidenziare che qualora il consigliere delegato interpellato ritenga non sussistere le condizioni di ammissione, la valutazione dovrà essere rimessa al consiglio direttivo;

- 2) l'accettazione della domanda di ammissione non si realizza con il silenzio assenso: è necessario comunicarla con qualsivoglia modalità alla persona interessata ed è necessario che risulti la verbalizzazione della delibera di ammissione (nel caso di valutazione collegiale dell'organo indicato in statuto) e in ogni caso sia riportata nel libro soci (documento introdotto come obbligatorio dal Codice del Terzo settore);
- 3) l'eventuale diniego di ammissione deve essere debitamente motivato. Non esiste un diritto soggettivo all'ammissione in associazione, da cui l'impossibilità di ricorrere alla giustizia ordinaria per ottenere l'ammissione ad un sodalizio ma il Codice del Terzo settore introduce la possibilità per l'aspirante socio di sottoporre ad un organo associativo la delibera di diniego dell'ammissione.

3. L'associazione è tenuta ad avere il libro soci? Come dobbiamo tenerlo?

Fino al 2017 si poteva dire che non era previsto in capo alle associazioni l'obbligo giuridico di tenuta dei libri sociali ed in particolare del LIBRO SOCI: era sufficiente dotarsi di documentazione idonea a dimostrare all'Agenzia delle Entrate che i partecipanti alle attività avessero chiesto di diventare soci e che l'associazione (di norma attraverso il consiglio direttivo) avesse accettato la relativa domanda.

Il Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), i cui principi si applicano anche alle associazioni che non si iscrivono nel relativo Registro (in tal senso la Relazione illustrativa al Codice), introduce l'onere di adottare i LIBRI SOCIALI. Non devono essere vidimati ma si ritiene non più congrua una loro tenuta sotto forma di fogli liberi (modalità spesso contestata dall'Agenzia delle Entrate in fase di accertamento).

Siamo in attesa di indicazioni in merito alla corretta tenuta del libro soci: si consiglia in ogni caso di inserire in un unico file i dati identificativi del socio (nome, cognome unitamente ad altro elemento identificativo come il codice fiscale), la data di ammissione e di eventuale esclusione o recesso e di

procedere alla numerazione delle pagine durante la fase di stampa del libro, non essendo obbligatorio procedere preventivamente.

La tenuta del libro soci può avvenire inoltre su base storica, con conseguente annotazione dell'ingresso dei soci (ed eventuale recesso o esclusione) nel tempo, ovvero essere conservato su base annuale specificando però se si tratta di nuovo socio o di socio ammesso in data __/__/___.

Anche sotto questo profilo si attendono indicazioni in merito.

4. Siamo obbligati ad avere i libri verbali? Come dobbiamo tenerli?

Vale quanto riportato precedentemente: si consiglia pertanto di conservare i verbali in un unico libro, separando quelli dell'assemblea dei soci rispetto a quelli del consiglio direttivo e degli eventuali ulteriori organismi.

Si consiglia inoltre di:

- riportare sinteticamente le discussioni e non solo le delibere adottate, ciò per far emergere il confronto dialettico tra i soci e quindi la democraticità associativa. Si ricorda che in ogni caso il socio dissenziente avrà diritto che sia verbalizzato il relativo dissenso al fine di essere esonerato da qualsivoglia responsabilità conseguente alla delibera adottata;
- 2) riportare nel verbale il nome e cognome dei soci partecipanti ovvero allegare il foglio presenze debitamente firmato.

5. Quante volte dobbiamo convocare l'assemblea?

Per legge è necessario convocare almeno un'assemblea all'anno per l'approvazione del bilancio (entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, salvo il più ampio termine di sei mesi per particolari ed inderogabili esigenze e salvo il minor termine indicato in statuto) e, periodicamente, per la elezione degli organismi associativi.

È necessario in ogni caso verificare se sia necessario convocare l'assemblea anche per l'approvazione del bilancio preventivo, in quanto previsto dallo Statuto o perché il consiglio direttivo o l'assemblea lo abbiano richiesto. È altresì opportuno, ancorché non obbligatorio, convocare l'assemblea anche per l'approvazione del programma delle attività al fine di dimostrare il rispetto del principio di sovranità assembleare.

6. Come dobbiamo convocare l'assemblea?

A tal fine è necessario verificare quanto previsto dallo statuto. Anche nel caso in cui fosse prevista la mera affissione dell'avviso in sede, si consiglia di accompagnarla ad altre modalità di comunicazione individuale (es. trasmissione di e-mail) o di acquisire documentazione attestante l'avvenuta convocazione (es. far firmare ai soci il documento di convocazione per presa visione).

I soci hanno diritto di scegliere se partecipare o meno alle assemblee ma l'associazione ha l'onere di dimostrare di averli convocati con modalità idonee.

7. All'assemblea partecipano anche i soci minorenni?

Alle assemblee devono essere invitati anche i soci minorenni che avranno diritto di parola ma non diritto di voto, salvo che lo statuto non disciplini tale facoltà. Alcune associazioni lo prevedono con riferimento ai soci di età superiore a sedici anni: si tratta però di una potestà limitata alle delibere che non possano determinare forme di responsabilità in capo al minore (vedi art. 4 dello Statuto UISP che prevede "Il socio minorenne viene convocato alle Assemblee e partecipa con diritto di voto al raggiungimento del 16° anno di età con esclusivo riferimento all'elezione dei delegati, al congresso territoriale").

Di recente la Corte di Cassazione (ordinanza 23228/2017) ha affermato che debba essere riconosciuto il diritto di voto (ma non l'elettorato passivo) al genitore del minore in sua rappresentanza. Si tratta di una sentenza e non di un indirizzo interpretativo consolidato ma è essenziale, per le associazioni che presentano prevalentemente soci minorenni, adottare soluzioni idonee a dimostrare la genuinità del rapporto associativo e la partecipazione alla vita democratica. Ciò può essere assicurato nelle modalità indicate dalla Cassazione o favorendo l'adesione all'associazione del genitore del minore praticante l'attività.

In senso analogo alla pronuncia della Cassazione si è espresso il Ministero del Lavoro (Nota del 6/2/2019) con riferimento alle associazioni di promozione sociale.

8. Quali sono i diritti dei soci?

I diritti, come i doveri, dei soci devono essere indicati nello statuto dell'associazione per cui è innanzitutto necessario verificare quanto ivi riportato. In ogni caso ai soci devono essere garantite:

- a) l'uniformità del rapporto associativo, ossia la circostanza che ai soci siano garantiti gli stessi diritti e doveri;
- b) modalità di convocazione alle assemblee che siano considerate idonee (la mera affissione dell'avviso in sede in alcuni accertamenti è stata considerata inidonea per cui si consiglia, anche se non obbligatorio, accompagnarla alla comunicazione anche attraverso l'invio di mail, la pubblicazione sul sito internet o su profili social dell'associazione);
- c) possibilità per i soci di interagire e confrontarsi tra di loro e con i componenti il consiglio direttivo anche al di fuori dell'assemblea, ossia modalità di gestione del vincolo associativo tali da garantire l'effettività del rapporto associativo;
- d) la non temporaneità del vincolo associativo: da cui l'importanza di dimostrare che il socio viene invitato a partecipare alla vita associativa anche al di fuori della fruizione delle singole attività organizzate a pagamento (es. l'associazione potrebbe organizzare iniziative gratuite o momenti di convivialità come serate fuori dalla sede associativa);
- e) il diritto di voto, con particolare riferimento all'elezione degli organismi associativi, all'approvazione dei regolamenti e all'eventuale modifica statutaria;
- f) il principio del voto singolo (una testa, un voto);
- g) la sovranità dell'assemblea per cui il consiglio direttivo attua le delibere assembleari;
- h) la trasparenza gestionale e quindi la possibilità di accedere ai verbali assembleari ed ai bilanci.

9. Se vogliamo modificare lo statuto, come dobbiamo procedere?

Le modifiche dello statuto, salva espressa disposizione normativa, avvengono mediante assemblea straordinaria dei soci. È pertanto necessario verificare in statuto le modalità di convocazione dell'assemblea straordinaria ed i necessari quorum costitutivi (ossia quanti soci devono essere presenti) e deliberativi (ossia quanti soci devono votare a favore).

Il verbale di modifica dello statuto deve quindi essere registrato all'Agenzia delle Entrate per dare data certa all'atto (aspetto questo richiesto ai fini dell'accesso alle agevolazioni fiscali). La procedura di registrazione è la medesima prevista in fase di costituzione (si rinvia pertanto al capitolo 1 paragrafo 1).

Si ricorda di trasmettere tempestivamente alla UISP – ed altri Enti a cui l'ASD/SSD risulti eventualmente affiliata – il nuovo statuto al fine di aggiornare i dati nel Registro CONI.

10. Se vogliamo fonderci con un'altra associazione, lo possiamo fare? Come dobbiamo procedere?

L'operazione di fusione è ammessa a meno che non sia espressamente esclusa dallo statuto. L'operazione trova disciplina nell'articolo 42 bis del Codice civile, introdotto dal D.Lgs. 117/2017, che contempla il seguente iter:

- 1) il consiglio direttivo deve predisporre una relazione sulla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione in cui si spiegano i motivi e gli effetti della trasformazione (sul punto si evidenzia l'importanza di esaminare gli effetti dell'operazione sugli eventuali titoli sportivi posseduti dalle associazioni interessate dall'operazione di fusione);
- l'atto di fusione di due associazioni dovrà quindi essere registrato all'Agenzia delle Entrate ed essere trasmesso agli Enti affilianti anche per il corretto aggiornamento delle informazioni nel Registro CONI.

11. Se vogliamo sciogliere l'associazione, cosa dobbiamo fare?

La delibera in merito allo scioglimento dell'ASD deve essere assunta dall'assemblea straordinaria dei soci nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi indicati in statuto. In assenza di espresse previsioni – che devono in ogni caso garantire quorum qualificati rispetto a quelli previsti per le assemblee ordinarie (in tal senso Ministero del Lavoro Circolare n. 20 del 27/12/2018) – trova applicazione l'articolo 21 del codice civile ai sensi del quale "Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati".

L'articolo 148 del Testo Unico delle imposte sui redditi prevede, per accedere alle agevolazioni fiscali contemplate da tale disposizione e dall'art. 4 del DPR IVA, l'onere di implementare in statuto la seguente clausola:

"b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, <u>sentito</u> <u>l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre</u> **1996, n. 662**, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge".

L'organismo di controllo è attualmente individuato nel Ministero del Lavoro che ha predisposto in formato editabile "il modulo di richiesta di parere sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'organizzazione", scaricabile dal sito http://www.lavoro.gov.it nella sezione Home / Temi e priorità / Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese / Modulistica.

La modulistica richiede i dati identificativi dell'organizzazione che richiede il parere e del relativo legale rappresentante, i riferimenti normativi in ragione dei quali viene richiesto il parere devolutivo e i dati relativi all'iscrizione in Albi o registri, tra cui cita, espressamente, Onlus, volontariato, persone giuridiche, ASD.

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione dell'organizzazione che richiede il parere:

- a. atto costitutivo e statuto;
- b. verbale di assemblea che delibera sullo scioglimento dell'organizzazione con l'indicazione dell'organizzazione destinataria della somma residua;
- c. ultimo bilancio/rendiconto/documento contabile sottoscritto e timbrato dal quale risulti il patrimonio oggetto di devoluzione (a titolo esemplificativo: bilancio/rendiconto finale di liquidazione nel caso in cui sia stata deliberata la liquidazione, oppure ultimo bilancio/rendiconto di esercizio o ultimo bilancio/rendiconto intermedio corrispondente al momento dello scioglimento);

mentre per l'organizzazione destinataria del patrimonio:

- a. atto costitutivo e statuto;
- b. lettera di accettazione del patrimonio devoluto a firma del legale rappresentante dell'ente/organizzazione con l'indicazione del patrimonio accettato (il patrimonio accettato deve risultare corrispondente al patrimonio indicato nell'ultimo bilancio/rendiconto dall'ente/organizzazione che si scioglie).

12. A chi dobbiamo/possiamo devolvere il patrimonio residuo?

L'articolo 90, comma 18 della legge n. 289 del 2002 prevede che nello statuto delle associazioni e società sportive dilettantistiche devono essere espressamente previste determinate clausole dirette a garantire, fra l'altro, la non lucratività dell'ente beneficiario. In particolare, la lettera h) del citato articolo 90, comma 18, stabilisce "l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni".

13. Chi riceve il patrimonio residuo devoluto dall'associazione in liquidazione deve pagare l'imposta sulle donazioni?

La risposta è sì, a meno che non rientri tra i beneficiari del regime di esenzione, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 18/2018 (par. 5.2).

Tale imposta si applica infatti "sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, **per donazione o a titolo gratuito** e sulla costituzione di vincoli di destinazione" (ex art. 2, comma 47, del DL n. 262 del 2006), trovando così applicazione anche nel caso in cui il trasferimento di beni e diritti avviene mediante atti a titolo gratuito, vale a dire gli atti che non prevedono a carico del beneficiario alcuna controprestazione, privi dello spirito di liberalità tipico delle donazioni (cfr. circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008, par. 2), ivi inclusa l'ipotesi in esame ancorché si tratti di atto privo del carattere della liberalità, in quanto previsto come obbligo da una norma di legge.

Fermo restando che la devoluzione del patrimonio deve avvenire "ai fini sportivi", la devoluzione stessa in sede di scioglimento, effettuata da parte dell'associazione o società sportiva dilettantistica non lucrativa, non sarà soggetta all'imposta sulle successioni e donazioni qualora venga effettuata nei confronti di enti per i quali siano normativamente previste ipotesi di esclusione dalla predetta imposta nel caso in cui siano destinatari di trasferimenti a titolo gratuito. Al riguardo si richiama, anzitutto, l'articolo 3 del TUS il quale prevede talune ipotesi esclusione dall'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni per trasferimenti effettuati nei confronti di categorie di enti normativamente individuati dalla stessa disposizione, tra i quali si annoverano

- lo Stato;
- le Regioni;
- le Province;
- i Comuni;
- gli enti pubblici;
- le fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità;
- le ONLUS;
- le fondazioni previste dal Decreto Legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461;
- le fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli sopra indicati, che perseguono però le stesse finalità di cui al punto precedente.

L'esclusione dall'imposta sulle successioni e donazioni è prevista, inoltre, dall'articolo 82, comma 2, del Codice del Terzo settore, per i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli **enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società** sempreché i predetti trasferimenti siano utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'agevolazione in questione è operativa dal 1/1/2018 quando il beneficiario è una ONLUS, organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale iscritta nel relativo registro. Per gli altri Enti del Terzo settore sarà operativa dall'esercizio successivo a quello di funzionamento del RUNTS qualora la Commissione europea abbia espresso parere favorevole sui nuovi regimi fiscali introdotti dal Codice del Terzo settore.

14. La devoluzione del patrimonio residuo produce effetti fiscali su chi devolve il patrimonio?

Se l'associazione che devolve il patrimonio ha esclusivamente il codice fiscale non si pone il problema delle conseguenze fiscali della donazione ma diverso è il discorso quando l'associazione svolge anche attività commerciale, atteso che la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'ente integra un'ipotesi di destinazione dei beni a finalità estranee all'impresa qualora i beni devoluti siano stati da tale ente utilizzati nell'esercizio di attività commerciale.

In tal caso la devoluzione:

- ai fini IRES assume rilevanza nella determinazione del reddito d'impresa, alternativamente come ricavo o plusvalenza (v. articoli 85, comma 2 e 86, comma 1, lettera c) del TUIR);
- ai fini IVA è considerata cessione di beni ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, n. 5) del DPR n. 633 del 1972.

Alla società sportiva dilettantistica, in quanto ente commerciale, si applica la presunzione di commercialità di cui all'articolo 81 del TUIR, in base alla quale "Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa (...)".

15. La devoluzione del patrimonio residuo produce effetti fiscali – IRES/IRAP – su chi riceve il patrimonio residuo?

Nel caso in cui il beneficiario sia una associazione con solo codice fiscale, non si pone il problema.

Nel caso in cui il beneficiario sia una associazione titolare di partita iva, i beni devoluti concorrono alla formazione del reddito di impresa solo se percepiti nello svolgimento dell'attività di natura commerciale; qualora, invece, gli stessi beni vengano devoluti a sostegno delle attività non commerciali che realizzano gli scopi istituzionali di un ente non commerciale, gli stessi non assumeranno rilevanza reddituale e non saranno, pertanto, assoggettati ad imposizione ai fini delle imposte sui redditi.

Nel caso in cui il beneficiario della devoluzione sia una società sportiva, i beni ricevuti concorreranno sempre, ai fini IRES, alla formazione del reddito d'impresa.

CAP. 3 – LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Quali sono le regole in materia di privacy?

La disciplina è contenuta nel Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 che rinvia alle norme del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR). Il Decreto Legislativo 196/2003 è stato modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato, in particolare, il Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Gli adempimenti in materia di privacy sono condizionati anche dalla circostanza che l'organizzazione:

- a) tratti, o meno, dati particolari (categoria che ricomprende i dati sensibili) e tali non sono considerati i certificati medici per partecipare all'attività sportiva. Il Garante privacy (in Bollettino n. 6 del 31/12/1998, pag. 111) ha infatti chiarito che "Il giudizio di idoneità all'esercizio dell'attività sportiva agonistica, in quanto dato denotante la normalità psicofisica del soggetto, può ritenersi compreso fra i dati personali "comuni". Al contrario, il referto di inidoneità all'esercizio dell'attività sportiva agonistica, che presuppone nell'interessato la presenza di patologie o, comunque, la necessità di evitare potenziali rischi indotti dalla pratica agonistica, assume invece la connotazione di "dato sensibile", ai sensi dell'art. 22, comma 1 della legge n. 675/1996",
- b) tratti, o meno, dati su larga scala.

Questo è il motivo per cui non è possibile definire aprioristicamente quali siano gli oneri in capo ad una associazione e società sportiva dilettantistica in materia di privacy ma si rende necessario valutare caso per caso.

2. Quali sono gli adempimenti in materia di privacy in capo alle associazioni e società sportive dilettantistiche?

L'ASD/SSD deve:

- fornire una **informativa** sulle finalità e modalità di trattamento dei dati (art. 13 del D.Lgs. 196/2003);
- acquisire il consenso, sempre meglio per iscritto per poterne dare prova (32°, 42°, 43° considerando e artt. 6, 7 del GDPR);
- conferire gli incarichi al:
 - 1) Responsabile (o responsabili) del Trattamento;
 - 2) Responsabile della protezione dei dati;
 - agli incaricati al trattamento;
- adottare le misure di sicurezza. Il GDPR (art. 32), con riferimento alle misure di sicurezza, non prevede un elenco tassativo ma statuisce che
 - "1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:
 - a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

- 2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
- 3. L'adesione a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
- 4. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri".

In via meramente esemplificativa, possono rappresentare misure di sicurezza:

- 1) **la riduzione al minimo del trattamento dei dati personali**, nel rispetto dei principi di pertinenza nell'utilizzo dei dati e dei termini di conservazione degli stessi;
- 2) garantire trasparenza per quanto riguarda le funzioni ed il trattamento dei dati personali e ripartire in modo chiaro le responsabilità nel trattamento, tutto ciò conferendo l'incarico al trattamento dei dati a soci/collaboratori e individuando eventualmente il o i Responsabili del trattamento dei dati (tra i quali può essere annoverato l'Amministratore di sistema) ed il Responsabile della protezione dei dati personali (obbligatorio quando si trattano dati sensibili su larga scala). I profili di autorizzazione/conferimento dell'incarico al trattamento dei dati potranno essere anche cumulativi, ossia più persone possono essere autorizzate a trattare i medesimi dati. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, deve essere verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione: di questo deve risultare traccia in un verbale del consiglio direttivo;
- custodire correttamente i dati personali. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari deve essere controllato, l'accesso ai relativi contenuti autorizzato ed i contenuti preservati in armadio ignifugo;
- 4) predisporre il **Registro del trattamento dei dati**. Tale adempimento non è obbligatorio per chi ha meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di dati sensibili. Si tratta di un adempimento simile al Documento programmatico sulla sicurezza (DPS) che doveva essere redatto da quanti trattavano dati sensibili attraverso il computer (art. 34 del D.Lgs. 196/2003 + punto n. 19 dell'Allegato B al D.Lgs.).
 - Si consiglia di adottare il Registro del trattamento dei dati anche nei casi in cui non è obbligatorio perché rappresenta uno strumento di prova dell'accountability richiesta nella gestione degli adempimenti in materia di privacy. Il GDPR (art. 24) afferma infatti che:

"Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario".

All'interno di questo documento, che potrebbe essere tenuto con modalità informatica, è necessario indicare le seguenti informazioni:

- a) chi sono il titolare/contitolare/responsabile della protezione dei dati e come li possiamo contattare?
- b) perché trattiamo i dati?
- c) quali dati trattiamo? Ci sono diverse categorie di interessati?

- d) a chi possiamo comunicare i dati? Li comunichiamo anche ad organizzazioni internazionali, ad organizzazioni con sede fuori dall'Europa?
- f) quando procediamo alla cancellazione dei dati?
- g) quali sono i rischi nel trattamento dei dati e quali sono le misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate?
- 5) disciplinare la procedura nel caso di data breach o perdita dei dati. Chi scopre che sono stati violati dati personali (es. abbiamo perso il faldone o la chiavetta contenente i dati dei soci) deve comunicarlo immediatamente al Presidente dell'associazione affinché questi possa notificare la violazione dei dati personali, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, al Garante privacy a meno che non sia in grado di dimostrare che, conformemente al principio di responsabilizzazione, è improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Se il rischio per gli interessati si ritiene elevato, è necessario informare anche loro della violazione. Di tale violazione è necessario conservare idonea documentazione (es. in un verbale del consiglio direttivo e/o nel Registro del trattamento dei dati, valutando se i dati personali fossero o meno protetti con misure tecniche adeguate di protezione atte a limitare efficacemente il rischio di furto d'identità o altre forme di abuso).

Nella Piattaforma web 'Servizi per le Associazioni e le Società sportive' – Sezione MODULISTICA – dell'Area Riservata UISP 2.0 disponibile all'indirizzo https://areariservata2.uisp.it è possibile scaricare i seguenti fac-simili:

- -informativa e prestazione del consenso;
- -Registro del trattamento dei dati;
- -conferimento incarico al trattamento dei dati.

3. Quali sono le differenze tra titolare del trattamento, responsabile del trattamento ed incaricato del trattamento?

L'ASD/SSD è tenuta a conferire gli incarichi ai soggetti che, a diverso titolo, si devono occupare della tutela della riservatezza dei dati personali trattati.

Per **Titolare del trattamento** (artt. 24 - 27 GDPR) si intende l'ASD/SSD nella persona del relativo rappresentante legale/presidente. È sua la responsabilità in merito alla valutazione del rischio e all'organizzazione di strumenti e procedure idonei a tutelare i diritti delle persone di cui vengono trattati i dati personali e resta in capo al Titolare l'onere di provare di aver adottato misure organizzative e tecniche coerenti con le prescrizioni del Regolamento, anche con riferimento alla verifica del funzionamento delle misure di sicurezza adottate. Si rende pertanto opportuno tenere traccia delle modalità di trattamento dei dati attraverso la predisposizione del relativo Registro.

Il **Responsabile del trattamento dei dati (artt. 28 – 29 GDPR)** è la persona incaricata dal Titolare del trattamento a:

- trattare i dati;
- supervisionare il trattamento dei dati da parte dei soggetti autorizzati;
- implementare le misure di sicurezza;
- tenere il Registro dei trattamenti svolti sotto la propria responsabilità;
- designare il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) quando obbligati o quando ritenuto opportuno conferire tale incarico.

L'incarico di Responsabile deve essere attribuito con un contratto/lettera di incarico ad una persona che presenti "garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del presente regolamento, anche per la sicurezza del trattamento" (81° considerando del GDPR).

Il **Responsabile della protezione dei dati (artt. 37 – 39 GDPR)** è invece una figura che deve essere obbligatoriamente prevista **solo** nei seguenti casi:

- 1. il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccetto le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
- le attività principali del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;
- 3. le attività principali del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento consistono nel **trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali** (*dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona*) o di dati relativi a condanne penali e a reati.

Sul concetto di "larga scala" si rinvia al 91° considerando del GDPR e alle Linee Guida del Gruppo di Lavoro dei Garanti Privacy europei che hanno fornito una serie di elementi che andrebbero considerati per poter ricavare tale nozione, quali il numero degli interessati coinvolti, il volume dei dati trattati, la durata delle attività di trattamento o l'estensione geografica del trattamento. Per esempio, è stato definito su larga scala il trattamento posto in essere da un singolo ospedale o da un istituto assicurativo o bancario. È stato viceversa considerato un trattamento non su larga scala quello effettuato dal singolo medico con riferimento ai dati dei relativi pazienti (che possono arrivare a 1.500 persone), così come il trattamento dei dati giudiziari da parte di un singolo avvocato.

Il Responsabile della protezione dei dati deve:

- a) informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento nonché ai collaboratori che eseguono il trattamento in merito agli obblighi introdotti dalla normativa;
- b) sorvegliare l'osservanza della normativa in materia;
- c) curare la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- d) fornire, se richiesto e laddove previsto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento;
- e) cooperare con l'autorità di controllo: a tal fine i suoi dati di contatto dovranno essere comunicati al Garante privacy seguendo la procedura indicata alla pagina https://servizi.gpdp.it/comunicazione-rpd/.

L'assunzione dell'incarico non determina l'assunzione di responsabilità personali in caso di inosservanza del GDPR, spettando al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento garantire ed essere in grado di dimostrare che le operazioni di trattamento sono conformi alle disposizioni del GDPR stesso (articolo 24, paragrafo 1 del GDPR).

Difficilmente nelle ASD/SSD si configura la necessità di nominare il Responsabile della protezione dei dati: qualora non sia nominato il Responsabile della protezione dei dati, tali compiti dovranno essere assolti dal Titolare o dal Responsabile del trattamento.

Gli incaricati al trattamento (artt. 28 – 30 GDPR, art. 2 quaterdecies Codice) sono, infine, coloro che operativamente trattano i dati e devono essere espressamente autorizzati a farlo. Nella lettera di incarico al trattamento dei dati o nel contratto individuale, è necessario specificare che assumono un obbligo legale di riservatezza (art. 28 GDPR). Gli incaricati rispondono dei danni derivanti da violazioni per comportamenti – omissivi o commissivi – in contrasto con gli oneri e vincoli indicati nella relativa lettera di incarico. Costituisce comportamento omissivo, a titolo esemplificativo, la circostanza che l'incaricato al trattamento dei dati lasci incustoditi ed accessibili a chiunque dati personali dei soci. Costituisce invece comportamento commissivo, sempre a titolo esemplificativo, la circostanza che l'incaricato al trattamento dei dati trasmetta a terzi l'indirizzario dei soci/tesserati.

4. Abbiamo già acquisito in passato il consenso al trattamento dei dati del socio, dobbiamo richiederlo ogni anno?

Qualora l'ASD/SSD abbia acquisito in passato il consenso, non è necessario richiederlo nuovamente alla luce del GDPR, a meno che l'organizzazione:

- a) non intenda utilizzare i dati per finalità diverse da quelle indicate nell'originaria informativa;
- b) non sia in grado di poter dimostrare di aver acquisito il consenso al trattamento dei dati (prova documentale).

Qualora l'associazione non reperisca la documentazione attestante la prestazione del consenso, si rende opportuno richiederlo nuovamente.

5. Se riceviamo un curriculum, cosa dobbiamo fare?

In questo caso l'ASD/SSD è tenuta a trasmettere all'interessato l'informativa al trattamento dei dati al momento del primo contatto utile ma non è necessario acquisire il consenso nel caso in cui il trattamento dei dati avvenga esclusivamente ai fini della costituzione – e gestione – di un rapporto lavorativo. Qualora invece si intenda trattare i dati per altre finalità – ad esempio per l'invio della Newsletter – sarà necessario acquisire anche il consenso al trattamento dei dati (art. 111 bis del D.Lgs. 196/2003).

6. Come conserviamo la domanda di ammissione socio, la tessera UISP e il certificato medico? Devono essere in originale o possiamo conservare una copia? Devono essere conservati in un armadio chiuso a chiave?

La domanda di ammissione, la richiesta di tesseramento UISP come il certificato medico è opportuno che siano conservati in originale.

I dati indicati si qualificano come dati comuni, non particolari (fatta eccezione per il certificato di inidoneità all'attività sportiva agonistica), e pertanto nell'individuare le misure di sicurezza non si ritiene necessario apportare misure particolari. Al pari è necessario che tali dati siano trattati esclusivamente da persone incaricate al relativo trattamento (utilizzo) per cui la soluzione di conservarli in un armadio chiuso a chiave può assolvere alle esigenze di riservatezza richiesta.

7. Per quanto tempo possiamo/dobbiamo conservare la documentazione?

La determinazione del periodo di conservazione dei dati deve avvenire nel rispetto del principio di limitazione della conservazione dei dati (art. 5, par. 1, GDPR).

Onde assicurare che i dati personali non siano conservati più a lungo del necessario, il Titolare dovrebbe stabilire ex ante un termine per la cancellazione o per la verifica periodica del rispetto del principio di limitazione.

Si riportano le casistiche più comuni:

- conservazione della documentazione contabile/fiscale: «Si ritiene condivisibile il criterio civilistico che individua in dieci anni il periodo di conservazione dei documenti rilevanti ai fini contabili, tributari e antiriciclaggio, in conformità con quanto previsto dalle norme di riferimento anche in relazione alla decorrenza dell'obbligo» (Ordine dei commercialisti);
- documentazione attestante l'adesione all'associazione (modulo di adesione/libro soci): la conservazione deve essere garantita quanto meno per il periodo suscettibile di accertamento fiscale ex art. 43 DPR 600/1973;
- 3) certificato medico per attività sportiva: è indispensabile la conservazione per il periodo di validità del certificato (un anno) ma il certificato medico potrebbe essere richiesto anche nel

caso di richiesta di risarcimento danni, azione che si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato (ex art. 2947 codice civile) per cui si consiglia di conservare la documentazione per sei anni.

8. Come dobbiamo trattare i dati particolari?

Il trattamento di dati sensibili è stato sempre soggetto alle c.d. Autorizzazioni generali da parte del Garante privacy che periodicamente intervenivano in materia. Con l'avvento del GDPR e la conseguente modifica del Codice della privacy, sono state abrogate le relative disposizioni regolamentari ed al contempo è stato demandato al Garante il compito di individuare, con proprio provvedimento di carattere generale, le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali già adottate, relative alle situazioni di trattamento dei dati che in passato si definivano "sensibili" e che oggi, in virtù del GDPR, qualifichiamo come "particolari", rendendole compatibili con le disposizioni comunitarie e le conseguenti modifiche al Codice.

Il provvedimento – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2019 – introduce le prescrizioni legate al trattamento di categorie particolari di dati:

- effettuati nei rapporti di lavoro;
- effettuati da parte degli organismi di tipo associativo, delle fondazioni, delle chiese e associazioni o comunità religiose;
- realizzati da investigatori privati;
- riguardanti dati genetici;
- effettuato per scopi di ricerca scientifica.

a. Trattamento dei dati nei rapporti di lavoro.

Il disciplinare definisce le modalità di trattamento in qualsiasi contesto lavorativo, sia pubblico che privato. Ovviamente rientrano tra i soggetti interessati anche le associazioni e le imprese sociali.

Gli interessati sono le persone che stipulano una collaborazione di qualsiasi natura (dal dipendente al libero professionista, passando per le collaborazioni atipiche, nonché persone fisiche che ricoprono cariche sociali o altri incarichi) così come i candidati all'instaurazione dei rapporti di lavoro, anche in caso di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'instaurazione di un rapporto di lavoro.

Il trattamento delle categorie particolari di dati personali è effettuato solo se necessario:

- per espletare gli adempimenti di legge o derivanti dai contratti nonché
- per il riconoscimento di agevolazioni o per l'erogazione di contributi;
- per l'applicazione della normativa in materia di previdenza ed assistenza anche integrativa; igiene e sicurezza del lavoro; in materia fiscale e sindacale;
- per espletare gli adempimenti contabili;
- per perseguire finalità di salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica del lavoratore o di un terzo;
- per far valere o difendere un diritto, anche da parte di un terzo, in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione, con riferimento a contenziosi in atto o a situazioni precontenziose;
- per adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi connessi alla responsabilità del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza del lavoro e di malattie professionali o per i danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività lavorativa o professionale;
- per garantire le pari opportunità nel lavoro.

Nella gestione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro potrebbe trattare anche dati particolari non direttamente connessi all'attività lavorativa. Si pensi ai dati legati al credo del dipendente trattati per la fruizione di permessi o per accedere al servizio di mensa. Ai dati che rivelano l'appartenenza sindacale, per operare le relative trattenute, all'orientamento politico, ai fini della fruizione di permessi o di periodi di aspettativa legati all'esercizio di funzioni pubbliche e incarichi politici.

Nel trattare i dati è necessario ricordare le seguenti regole:

- 1) i dati si acquisiscono direttamente dall'interessato;
- 2) quando si effettuano comunicazioni al cui interno sono presenti dati particolari la comunicazione deve essere diretta all'interessato, anche attraverso l'invio all'indirizzo mail personale, e quando trasmesse in supporto cartaceo, si farà ricorso al plico chiuso, salva la necessità di acquisire, anche mediante la sottoscrizione per ricevuta, la prova della ricezione dell'atto;
- 3) quando è necessario comunicare dati particolari ad altre persone all'interno della struttura organizzativa per l'espletamento degli adempimenti prima descritti, è necessario verificare che siano indicate esclusivamente le informazioni strettamente necessarie allo svolgimento della funzione;
- 4) quando per ragioni di organizzazione del lavoro, e nell'ambito della predisposizione di turni di servizio, si diano informazioni ai colleghi dei dati relativi a presenze/assenze, non devono essere mai indicate le causali (es. permessi sindacali o dati sanitari).

2. Quando il trattamento dei dati avviene a cura di associazioni, comitati, fondazioni, Chiese o comunità religiose.

In questa categoria sono accorpati tutti i soggetti senza scopo di lucro, ivi incluse le cooperative sociali e le società di mutuo soccorso, nonché gli istituti scolastici, limitatamente al trattamento dei dati che rivelino le convinzioni religiose e per le operazioni strettamente necessarie per l'applicazione degli articoli 310 e 311 del D.Lgs. 297/1994 e degli articoli 3 e 10 del D.Lgs. 59/2004, nonché le Chiese, associazioni o comunità religiose.

Il trattamento può riguardare i dati particolari attinenti:

- a) agli associati, ai soci e, se strettamente indispensabile per il perseguimento delle finalità perseguite, ai relativi familiari e conviventi (ad esempio l'associazione che svolge attività nei confronti dei soci minorenni dovrà disporre dei dati di contatto di almeno un genitore/tutore);
- b) agli aderenti, ai sostenitori o sottoscrittori, nonché ai soggetti che presentano richiesta di ammissione o di adesione o che hanno contatti regolari con enti e organizzazioni di tipo associativo, fondazioni, chiese e associazioni o comunità religiose;
- c) ai soggetti che ricoprono cariche sociali o onorifiche;
- d) ai beneficiari, agli assistiti e ai fruitori delle attività o dei servizi prestati dall'associazione o da enti e organizzazioni di tipo associativo, fondazioni, chiese e associazioni o comunità religiose, limitatamente ai soggetti individuabili in base allo statuto o all'atto costitutivo, ove esistenti, o comunque a coloro nell'interesse dei quali i soggetti menzionati possono operare in base ad una previsione normativa;
- e) agli studenti iscritti o che hanno presentato domanda di iscrizione agli istituti scolastici qualora si tratti di minori, ai loro genitori o a chi ne esercita la potestà;
- f) ai lavoratori dipendenti degli associati e dei soci, limitatamente ai dati idonei a rivelare l'adesione a sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere sindacale e alle operazioni necessarie per adempiere a specifici obblighi derivanti da contratti collettivi anche aziendali.

Il trattamento dei dati particolari può essere effettuato per:

- il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, ove esistenti, e in particolare per il perseguimento di finalità culturali, religiose, politiche, sindacali, sportive o agonistiche di tipo non professionistico, di istruzione anche con riguardo alla libertà di scelta dell'insegnamento religioso, di formazione, di patrocinio, di tutela dell'ambiente e delle opere d'interesse artistico e storico, di salvaguardia dei diritti civili, di beneficenza, assistenza sociale o socio-sanitaria;

- far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalla normativa eurounitaria, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi;
- l'esercizio del diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti in materia, salvo quanto previsto dall'art. 60 del Codice;
- la gestione amministrativa e contabile del sodalizio nonché per l'adempimento di obblighi fiscali;
- la diffusione di riviste, bollettini e simili.

Posso comunicare i dati dei soci ad altri soci?

Il Garante evidenzia che "i dati personali riferiti agli associati/aderenti possono essere comunicati agli altri associati/aderenti anche in assenza del consenso degli interessati, a condizione che la predetta comunicazione sia prevista - nell'ambito dell'autonomia privata rimessa a ciascun ente - dall'atto costitutivo o dallo statuto per il perseguimento di scopi determinati e legittimi e che le modalità di utilizzo dei dati siano rese note agli interessati in sede di rilascio dell'informativa".

C'è da evidenziare però che il Codice del Terzo settore introduce per gli Enti del Terzo settore l'obbligo giuridico di tenuta dei libri sociali, tra cui spicca il libro soci, accompagnato al diritto in capo ai soci di accedervi. Se in passato era già affermato il diritto di accesso al libro soci per poter esercitare il diritto di convocazione dell'Assemblea quando richiesto da un numero minimo di soci, sembra che tale diritto sia oggi incondizionatamente affermato quanto meno per i soci degli Enti del Terzo settore.

Resta ovviamente necessario adottare modalità tese a prevenire un'indebita comunicazione di dati personali a soggetti diversi dal destinatario.

Si ritiene che in primo luogo il conferimento di tali informazioni sia subordinato all'assunzione dell'obbligo di riservatezza, al pari di qualsiasi incaricato al trattamento dei dati, e che l'utilizzo di tali dati debba avvenire per finalità espressamente indicate come l'esercizio del diritto di convocazione assembleare, la creazione di gruppi di lavoro, la presentazione di liste elettorali per gli organismi associativi.

Posso comunicare all'esterno i dati dei soci?

Per la comunicazione dei dati personali relativi agli associati/aderenti all'esterno dell'ente e la loro diffusione è necessario invece acquisire il consenso degli interessati, previa informativa agli stessi in ordine alla tipologia di destinatari e alle finalità della trasmissione e purché i dati siano strettamente pertinenti alle finalità ed agli scopi perseguiti.

Non è invece necessario il consenso espresso quando i dati particolari debbano, per legge, essere comunicati alle autorità competenti per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

9. Come dobbiamo gestire il sito internet o il profilo social (es. Facebook/Twitter/Instagram) dell'ASD/SSD alla luce della normativa privacy?

Le ASD/SSD possono utilizzare questi strumenti di comunicazione ma dovranno esplicitare nell'informativa del sito internet le modalità di trattamento dei dati e la possibilità che tali dati siano profilati anche da soggetti terzi, come avviene, a mero titolo informativo, nel caso in cui ci avvaliamo del servizio di Google Analytics o nel caso dei Social Network. Ciò anche nel caso in cui sia previsto sul sito la possibilità di cliccare il pulsante LIKE di Facebook in relazione a determinati contenuti: la semplice presenza del pluggin LIKE di FB fa sì che le informazioni relative all'indirizzo IP e della

stringa del browser di tale utente siano trasmesse a FB anche se l'utente non ha cliccato sul pulsante e anche se lo stesso non ha un account FB per cui si rende necessario specificare tale trattamento nell'informativa all'interno del sito.

CAP. 4 – LE SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

1. Chi sono i soci della società sportiva dilettantistica e chi sono i tesserati?

Nelle società sportive dilettantistiche i soci sono esclusivamente quanti versano il capitale sociale. Non sono pertanto soci quanti si tesserano alla UISP per il tramite della società sportiva affiliata UISP.

2. Quando dobbiamo convocare i soci ed i tesserati della società sportiva dilettantistica?

La società dovrà convocare:

- a) i soci alle assemblee sociali;
- i tesserati esclusivamente allo scopo di consentire loro l'esercizio dei diritti della vita democratica della UISP attraverso l'elezione dei delegati che parteciperanno al percorso congressuale.

3. Quali sono i requisiti statutari delle società sportive dilettantistiche?

Gli statuti delle società sportive dilettantistiche devono contenere gli elementi indicati all'articolo 90 della Legge 289/2002: ciò è indispensabile ai fini della corretta qualificazione civilistica.

In particolare, nello statuto dovranno essere indicati, ai sensi del citato articolo 90, i seguenti elementi:

- la denominazione "società sportiva dilettantistica";
- la sede legale;
- l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- l'attribuzione della rappresentanza legale;
- <u>l'assenza di fini di lucro</u> e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette;
- le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, <u>fatte salve le società</u> <u>sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali</u> <u>si applicano le disposizioni del codice civile</u>;
- l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari (in questo caso si parla di bilancio), nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari: tema rispetto al quale non è necessaria una disciplina statutaria di dettaglio, trovando diretta applicazione le disposizioni del Codice civile in materia;
- le modalità di scioglimento;
- l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società.

L'articolo 90 della Legge 289/2002 afferma che accedono alle agevolazioni fiscali delle associazioni sportive dilettantistiche le società di capitali sportive dilettantistiche in possesso dei citati requisiti, previa affiliazione ad una Federazione/Disciplina sportiva associata/Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e conseguente riconoscimento delle finalità sportive mediante iscrizione nel Registro CONI. In tal senso si esprime anche lo Studio n. 5271/I su "Società sportive e profili di interesse notarile della nuova disciplina", approvato dalla Commissione Studi d'Impresa dell'Ordine dei notai del 17 settembre 2004.

L'Amministrazione ha originariamente affermato (Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21 del 22/04/2003) che ai fini della qualificazione come società sportiva fosse sufficiente implementare i vincoli di cui al citato articolo 90 ma che fosse necessario implementare anche i requisiti di cui all'art. 148, terzo comma, del TUIR per poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 148 terzo comma del TUIR, ossia la decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati dai tesserati per partecipare alle attività sportive dilettantistiche.

Ricordiamo che i requisiti di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR sono i seguenti:

- divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, conformemente a quanto indicato al citato art. 90, da cui deriva la possibilità di rimborsare la partecipazione in caso di recesso e/o esclusione al solo valore nominale della quota precludendo la possibilità che possa avvenire mediante l'utilizzazione di riserve disponibili (per l'esclusione ed il recesso) o mediante la riduzione del capitale sociale (per il solo recesso);
- obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo;
- espressa esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa;
- previsione per i soci maggiori d'età del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- obbligo di redigere e di approvare annualmente il bilancio;
- eleggibilità libera degli organi amministrativi;
- principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, a prescindere dall'entità del capitale versato (sulla legittimità di tale clausola all'interno delle società a responsabilità limitata si rinvia alla Massima del Consiglio Notarile di Milano 13.5.2014 n. 138);
- sovranità dell'assemblea dei soci, principio che si pone in evidente contrasto con la struttura delle srl;
- criteri di ammissione dei soci (aspetto normalmente non definito negli statuti delle srl) e criteri di esclusione;
- criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti, aspetto che potrebbe non essere esplicitato in statuto per diretta applicazione delle disposizioni dettate in materia dal codice civile;
- intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

L'implementazione di tali requisiti – è bene ribadirlo – non è stata quindi rappresentata come obbligo giuridico per assumere la qualifica di società sportiva dilettantistica ma come onere per accedere a quelle specifiche agevolazioni fiscali.

Con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 1° agosto 2018 l'Amministrazione cambia parzialmente l'orientamento interpretativo.

Pur affermando, infatti, il principio secondo cui il beneficio della decommercializzazione ai fini IRES prevista dall'articolo 148, comma 3, del TUIR, sia subordinato anche per le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro all'implementazione delle clausole statutarie previste dal comma 8 dell'articolo 148 del TUIR, l'Agenzia rileva che l'articolo 90 in merito alla democraticità del rapporto associativo prevede l'obbligo di inserire nello statuto degli enti sportivi dilettantistici non lucrativi "le

norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile".

La circostanza che l'articolo 90, comma 18, lettera e) della legge n. 289 del 2002 faccia espressamente salve, per le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro le disposizioni civilistiche che regolano le modalità di esercizio del diritto di voto nelle società, implica che le stesse società sportive dilettantistiche non sono soggette all'obbligo di prevedere statutariamente la clausola della democraticità valevole, invece, per le associazioni sportive dilettantistiche.

Conseguentemente, anche ai fini della fruibilità dell'agevolazione di cui all'articolo 148, comma 3, del TUIR, le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, a differenza delle associazioni sportive dilettantistiche, non devono integrare i propri statuti con le clausole concernenti la democraticità del rapporto associativo ossia la:

- "disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione" [articolo 148, comma 8, lettera c) del TUIR];
- "eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo (...), sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti (...)" [articolo 148, comma 8, lettera e) del TUIR].

Rispetto ai requisiti statutari ed al rapporto tra l'art. 90 e l'art. 148 del TUIR, si ricorda il tema della devoluzione del patrimonio residuo, laddove l'art. 90 prevede la devoluzione a fini sportivi mentre l'art. 148 prevede la devoluzione a fini di utilità sociale, acquisito il parere dell'organismo di controllo, oggi rappresentato dal Ministero del Lavoro.

Secondo il CONI (Ufficio legale e contenzioso, nota 18/12/2017 indirizzata alla Federazione Nazionale Nuoto) bisogna esclusivamente adeguarsi all'articolo 90 mentre l'Agenzia delle Entrate – come sopra evidenziato – richiede che sia rispettato anche il precetto di cui all'articolo 148 del TUIR.

4. Possiamo indicare nell'oggetto sociale attività diverse da quelle sportive?

Nessuna norma lo vieta ma ovviamente è necessario che le attività diverse si pongano in rapporto di strumentalità e sussidiarietà rispetto alle attività sportive, ciò al fine di non snaturare la genuinità della natura sportiva dilettantistica dell'organizzazione.

5. Possiamo costituire una società sportiva dilettantistica nella forma di società semplificata?

Si ritiene di no perché l'art. 2463-bis del Codice civile, che disciplina l'istituto della società semplificata, prevede che lo statuto debba essere redatto in conformità al modello standard tipizzato al Decreto del Ministero della Giustizia del 23 giugno 2012 n. 138, allegato al Decreto 23 giugno 2012, n. 138, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2012, e che quindi non può essere "personalizzato" dai soci. Poiché la società sportiva dilettantistica è tale solo se inserisce nel proprio statuto le clausole di cui all'articolo 90 della Legge 289/2002 e, a parere dell'Agenzia delle Entrate, quelle di cui all'art. 148, ottavo comma, del Testo Unico delle imposte sui redditi, appare non adottabile uno statuto redatto secondo il modello standard.

6. Cosa significa società sportiva dilettantistica costituita in società di capitali senza fini di lucro?

Le società sportive dilettantistiche - esattamente come le associazioni sportive dilettantistiche - devono specificare in statuto e rispettare nella relativa gestione "l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati anche in forme indirette".

Con tale locuzione si intende che le organizzazioni sportive non devono avere come scopo distribuirsi utili o proventi, meglio noto come scopo di lucro soggettivo, ben potendo, viceversa perseguire quello scopo di lucro oggettivo da intendersi come perseguimento di obiettivi economici che possano garantire la stabilità economica della ASD/SSD e la possibilità di effettuare investimenti. L'avanzo di gestione/utile dovrà semplicemente essere reinvestito nelle attività statutaria nell'esercizio successivo.

Al fine di verificare se la società vìola detto principio, si utilizzano oggi i parametri indicati dall'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (applicabile anche alle associazioni e società sportive dilettantistiche come indicato dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 124/E del 22 maggio 1998).

7. Le società sportive dilettantistiche devono trasmettere il Modello EAS?

Si, sempre entro il termine di 60 giorni dalla data di costituzione. L'omessa trasmissione del Modello EAS implica la decadenza dalle agevolazioni fiscali di cui al citato articolo 148 del TUIR.

8. Possiamo erogare indennità di carica e/o compensi sportivi?

La risposta è affermativa ma sempre nel rispetto del divieto di distribuzione – anche indiretta - di utili o proventi, che si realizza nel caso di corresponsione:

- a) "ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni". Si ricorda che l'erogazione di indennità di carica implica il versamento dei contributi previdenziali alla gestione separata Inps e l'emissione di busta paga, con tassazione analoga a quelle dei lavoratori subordinati, trattandosi di reddito fiscalmente assimilato a quello dei lavoratori subordinati;
- b) "ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche".

Attenzione anche al cumulo di tali compensi.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 9 del 25 gennaio 2007, il citato articolo 10 introduce degli indicatori al verificarsi dei quali si configura una distribuzione indiretta di utili, salva presentazione di istanza di disapplicazione degli stessi, trattandosi di norma antielusiva di tipo sostanziale (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 294 del 2002).

Ciò non toglie però che l'Agenzia possa contestare la distribuzione indiretta di utili anche nel caso in cui detti parametri – singolarmente analizzati – siano rispettati, nel caso in cui "il cumulo dei medesimi compensi si traduca in una sostanziale elusione del divieto di distribuzione indiretta tra i soci dei proventi dell'attività sociale. In sostanza, va accertato se, in concreto, attraverso il cumulo di più incarichi o attività, i limiti quantitativi relativi a ciascun incarico o attività vengano di fatto superati, consentendo indirettamente una distribuzione di utili ai soci".

9. Cosa significa avere personalità giuridica? I soci sono illimitatamente "irresponsabili"?

Le società rispondono esclusivamente con il proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 2462 del Codice civile. Ne consegue che i creditori sociali, in caso di inadempimento contrattuale come nel caso di insolvenza, non potranno chiedere l'escussione dei beni di proprietà personale dei singoli soci. Tale principio non ha però, contrariamente a quanto generalmente si pensi, carattere assoluto. Vi sono infatti dei casi in cui gli amministratori rispondono dei debiti contratti dalla società che amministrano.

È il caso – per esempio – di un contenzioso tributario. La Cassazione (da ultimo Ordinanza del 2/7/2018 n. 17243) ha infatti evidenziato come sia necessario individuare "nei soci coloro che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione, indipendentemente, peraltro, dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione".

Ne consegue che in caso di accertamento fiscale, qualora la società sportiva dilettantistica sia stata dichiarata estinta mediante cancellazione dal registro delle imprese, lo Stato trova soddisfazione del proprio credito nel patrimonio personale dei soci e ciò anche se questi in fase di liquidazione della società non abbiano beneficiato di alcun riparto del patrimonio sociale residuo. In caso contrario si riconoscerebbe al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui, con conseguente ingiustificato sacrificio dei creditori.

10. Qual è la fiscalità di vantaggio delle società sportive dilettantistiche?

"Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro".

Ne consegue che:

- le società sportive dilettantistiche beneficiano delle agevolazioni fiscali sui corrispettivi specifici versati dai tesserati per partecipare alle attività sportive dilettantistiche, per il combinato disposto dell'art. 90 della Legge 289/2002 e dell'art. 148, terzo comma del TUIR, qualora la società abbia rispettato le condizioni specificate al quesito n. 3;
- possono optare per il regime di cui al regime 398, sussistendone i relativi presupposti;
- non assolvono all'imposta di pubblicità sulla targa identificativa della sede, atteso che l'imposta non è dovuta (ex art. 17, comma 1 lettera h) del D.Lgs. 507/1993) sulle "insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni <u>ed ogni</u> altro ente che non persegua scopo di lucro";
- non assolvono all'imposta di pubblicità per cartelloni o altro veicolo pubblicitario presente nell'impianto sportivo utilizzato per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti (ex art. 1, comma 128, della Legge 266/2005, vedi anche Nota del Ministero delle Finanze del 3/4/2007);
- non assolvono alla tassa di concessione governativa sugli atti e provvedimenti (ex art. 13 bis, comma 1, del DPR 641/1972);
- non versano la tassa per l'occupazione del suolo pubblico "Per le occupazioni realizzate in occasione di <u>manifestazioni</u> politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento" (ex art. 45 del D.Lgs. 507/1993);
- pagano le accise sul gas metano in forma ridotta, come se fosse un uso industriale, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 504/1995;
- non subiscono la ritenuta a titolo di acconto del 4%, di cui all'art. 28 del DPR 600/1973, sui contributi erogati dal CONI, Federazioni sportive nazionali ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ai sensi del comma 4 dell'art. 90 della Legge 289/2002.
- dal 1º gennaio 2019, con la modifica apportata all'<u>articolo 27-bis</u> della tabella allegata al DPR
 n. 642/1972, anche le società sportive dilettantistiche senza fine di lucro, riconosciute dal Coni,

sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo su atti, istanze, estratti, contratti, certificazioni, dichiarazioni e altri documenti. Uno dei chiarimenti del "pacchetto bollo" forniti in data 30 agosto 2019 dall'Agenzia delle Entrate, è contenuto nella **risposta n. 361** e riguarda una società sportiva dilettantistica senza fine di lucro, riconosciuta dal Coni, che usufruisce del regime speciale previsto dalla Legge 398/1991, confermando l'esenzione dall'imposta di bollo sia sulle ricevute relative ai corrispettivi corrisposti da associati/tesserati che su quelle previste sulla documentazione bancaria;

C'è chi ha ritenuto applicabili alle società sportive dilettantistiche anche le agevolazioni relative ai tributi locali sugli immobili, ancorché dirette esclusivamente ad enti non commerciali (Commissione tributaria regionale Lombardia del 8/8/2018 n. 3576), ritenendo che l'articolo 90 della Legge 289/2002, nell'affermare che "1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro", garantirebbe alle società sportive l'accesso alle agevolazioni riconosciute alle associazioni sportive anche in qualità di enti non commerciali. Tale tesi però non si ritiene sufficientemente solida da tutelare gli organismi sportivi, attesi anche gli ulteriori specifici vincoli che la norma contempla per l'accesso al beneficio.

11. Quali sono gli obblighi gestionali delle società sportive dilettantistiche?

La società sportiva dilettantistica è, a tutti gli effetti, una società con i relativi obblighi civilistici e contabili sinteticamente individuabili in:

- 1) tenuta della contabilità ordinaria, anche nel caso di opzione per il regime di cui alla Legge 398/1991 e a prescindere dal plafond di ricavi;
- 2) tenuta dei libri sociali;
- 3) redazione del bilancio ai sensi della IV direttiva CEE, suddiviso in Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;
- 4) iscrizione in Camera di Commercio e deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese;
- 5) pubblicizzazione all'interno della nota integrativa del bilancio dei contributi/benefici pubblici ricevuti nel corso dell'anno se complessivamente superiori ad € 10.000. Rispetto alle sanzioni, a partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza di tali obblighi comporta il pagamento di un importo pari all'1% di quanto ricevuto con un minimo di 2.000 euro, oltre ovviamente all'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione. Solo decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

CAP. 5 - L'AFFILIAZIONE UISP ED IL RICONOSCIMENTO A FINI SPORTIVI

1. Come ci si affilia alla UISP? Quale è la durata dell'affiliazione?

Con "affiliazione" si intende il rapporto associativo che lega i soci collettivi all'UISP.

"Sono associati collettivi le associazioni sportive dilettantistiche, gli enti del Terzo settore ed altri enti, senza scopo di lucro aventi come soci o associati esclusivamente persone fisiche nonché le società sportive dilettantistiche, che abbiano finalità non contrastanti con quelle dell'UISP, che abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulti accessibile ed idonea alla vita associativa. Gli associati collettivi conservano piena autonomia statutaria, giuridica, amministrativa e patrimoniale ma si impegnano, come condizione del rapporto di affiliazione, al rispetto dello Statuto, dei Regolamenti, del Codice Etico e dei provvedimenti adottati dalla UISP'

così come previsto dall'art. 8 dello Statuto Nazionale.

L'affiliazione avviene presso il Comitato territorialmente competente, intendendo tale quello dove il soggetto collettivo ha fissato la propria sede legale. Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento Nazionale UISP.

Il rapporto associativo con la UISP è a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di recesso, esclusione e decadenza per morosità ossia mancato versamento del contributo annuale. L'affiliazione per tutte le attività ha validità dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

2. Chi è il tesserato UISP?

È il socio persona fisica, anche se minorenne, cittadino italiano o straniero che, condividendo i principi e le finalità espresse nello Statuto UISP, abbia chiesto il tesseramento tramite i soci collettivi affiliati all'UISP o al Comitato Territoriale competente per residenza o attività prevalente del richiedente.

3. A quali benefici fiscali possiamo accedere tramite l'affiliazione UISP?

L'associazione affiliata UISP può innanzitutto partecipare alle attività ludico-motorie, didattiche e di avviamento alla pratica sportiva, promozionali, non competitive, competitive e agonistiche di prestazione, nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate, con le quali la UISP abbia stipulato appositi protocolli e convenzioni, nonché a qualsivoglia altra attività organizzata dall'UISP.

L'affiliazione implica inoltre la possibilità di accedere ai diversi servizi che la UISP può garantire in qualità di rete associativa nonché le agevolazioni di natura amministrativa e fiscale, conseguenti al riconoscimento dell'UISP quale Ente con finalità assistenziali, legate alle attività di somministrazione di alimenti e bevande diretta a soci (sul tema capitolo 7 par. 4) e all'attività di turismo sociale (sul tema capitolo 7 par. 3).

L'associazione affiliata UISP, iscritta nel Registro CONI, può inoltre, al verificarsi dei relativi presupposti di legge, accedere alle agevolazioni fiscali contemplate per le associazioni sportive dilettantistiche (sul tema capitolo 10) e può erogare i c.d. compensi sportivi (sul tema capitolo 14).

4. Come ci si iscrive al Registro CONI?

L'iscrizione al Registro CONI avviene attraverso l'affiliazione al Comitato Territoriale UISP di appartenenza, qualora l'ASD/SSD abbia uno statuto conforme all'art. 90 L. 289/2002. Si ricorda che l'iscrizione è obbligatoria qualora l'ASD/SSD voglia accedere alle agevolazioni di settore.

Al Comitato UISP affiliante dovrà essere consegnata tutta la documentazione dell'associazione/società richiesta dal Regolamento del Registro CONI, disciplinato da ultimo dalla Delibera del Consiglio Nazionale CONI n. 1574 del 18/07/2017, affinché il Comitato possa procedere al caricamento dei dati sul portale, condizione di corretta iscrizione nel Registro.

In particolare, ogni sodalizio deve fornire al Comitato UISP:

- a) modulo richiesta Affiliazione;
- b) Atto Costitutivo e Statuto, redatto nel rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 90 della Legge 289/2002 e, al solo fine di accedere alla decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati dai soci per partecipare ad attività istituzionali, nel rispetto dei requisiti di cui all'art.148, terzo comma e seguenti, del TUIR e dell'art. 4 del DPR IVA, nonché registrato all'Agenzia delle Entrate (gli estremi di registrazione devono essere obbligatoriamente indicati nel Registro);
- c) Copia del certificato di attribuzione del Codice Fiscale (ed eventualmente della Partita IVA) risultante dall'attestazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate all'atto della costituzione o successivamente in caso di ogni modifica del presidente/legale rappresentante, dal quale risultino anche gli altri dati richiesti (natura giuridica, sede legale);
- d) verbale di nomina/elezione del presidente/legale rappresentante e dei componenti del consiglio direttivo;
- e) copia del documento d'identità del rappresentante legale in corso di validità;
- f) modulo richiesta tesseramento dei componenti il consiglio direttivo e dei propri associati da tesserare, con i dati anagrafici, il codice fiscale, la residenza, il recapito telefonico, la qualifica sociale e la qualifica sportiva;
- g) versamento dell'importo delle quote associative UISP previste.

Successivamente all'inserimento dei dati nel Registro da parte del Comitato, l'ASD/SSD dovrà perfezionare l'iscrizione accedendo al portale delle società sportive del CONI per stampare il certificato di iscrizione al Registro presente sul portale stesso.

È necessario pubblicare sul Registro CONI, sempre attraverso l'UISP, le attività partecipate dalle ASD/SSD, così come definite dal menzionato Regolamento CONI, ossia:

- attività sportiva, intendendo tale la partecipazione agli eventi sportivi (manifestazioni, campionati, trofei, etc.) organizzati dall'UISP. Gli eventi sportivi sono individuati attraverso i sequenti indicatori:
 - a) livello di competizione;
 - b) livello organizzativo;
 - c) luogo fisico;
 - d) durata del singolo evento;
 - e) partecipanti;
- 2) **attività formativa**, intendendo tali le iniziative finalizzate alla formazione dei tesserati dell'Organismo sportivo;
- 3) **attività didattiche** (corsi di avviamento allo sport, corsistica) direttamente organizzate dall'ASD.

Le attività sopraindicate vengono inserite sul sito del Registro CONI direttamente dall'UISP in quanto attività riservata agli Organismi sportivi. (Le ASD/SSD possono sicuramente organizzare anche attività competitive ma non rilevano ai fini dell'ordinamento sportivo).

Le attività vengono svolte dai relativi tesserati e pertanto è necessario fornire con riferimento ad ogni tesserato il relativo codice fiscale, nome e cognome, qualifica sociale (legale rappresentante, presidente, responsabile di sezione, vicepresidente, consigliere) o qualifica sportiva (dirigente; tecnico; ufficiale di gara; atleta agonista; atleta praticante), la tipologia, dilettantistica o

professionistica, dell'attività svolta, la stagione sportiva (da gg/mm/aaaa a gg/mm/aaaa), il settore sportivo e la disciplina sportiva. Ne consegue che ogni tesserato deve risultare praticare una disciplina sportiva che sia essa attività didattica o sportiva/competitiva, a meno che non sia un dirigente o un tecnico sportivo.

Le ASD/SSD iscritte al Registro devono segnalare al registro CONI le attività didattiche (corsi di avviamento allo sport, corsistica) direttamente organizzate accedendo all'Area Riservata UISP 2.0.

Le ASD/SSD affiliate UISP accedono all'Area Riservata 2.0 cliccando https://areariservata2.uisp.it e utilizzando i dati presenti nella Scheda Affiliazione UISP.

Nello specifico, va inserito nel campo username il Codice Società (vedi in alto a sinistra della Scheda Affiliazione), formato da 7 caratteri alfanumerici, mentre come Password va inserito il numero di Affiliazione, composto di 8 cifre posto in alto a destra della scheda di affiliazione; per l'anno sportivo 2019/2020 inizia per 20.

Nel caso in cui non si disponga delle credenziali di accesso ci si potrà rivolgere al proprio Comitato Territoriale UISP di riferimento.

Per segnalare le attività didattiche è necessario fornire i seguenti dati:

- 1 identificativo univoco per ogni corso;
- 2 disciplina sportiva promossa tra quelle tassativamente riconosciute dal CONI, utilizzando metodiche riconosciute dall'UISP (al fine della relativa individuazione si consiglia la lettura dei Regolamenti delle strutture di attività competenti per disciplina);
- 3 identificativo del Tecnico Responsabile inserendo il relativo codice fiscale. Con la locuzione Tecnico Responsabile si intende Tecnico in possesso della qualifica UISP iscritto all'Albo Formazione UISP https://areariservata2.uisp.it. Per maggiori informazioni su questo aspetto si consiglia la lettura del Regolamento Nazionale UISP sulla Formazione;
- 4 partecipanti, indicando i relativi codici fiscali;
- 5 luogo;
- 6 impianto;
- 7 periodo svolgimento ossia da gg/mm/aaaa a gg/mm/aaaa;
- 8 frequenza con indicazione n. giorni; 4 a settimana; 3 a settimana; 2 a settimana; 1 a settimana.

5. Quali sono le discipline che consentono l'iscrizione al Registro CONI?

Le discipline riconosciute dal CONI sono quelle risultanti dalle Delibere adottate dal Consiglio Nazionale CONI: ad oggi quindi la Delibera del 10/05/2017, come integrata dalle discipline indicate nel corso dell'adunanza del 19/12/2017.

6. Alla luce delle nuove norme sulle discipline, siamo tenuti a modificare lo statuto?

È necessario verificare che lo statuto preveda la promozione di "attività sportive dilettantistiche" ovvero che contempli discipline espressamente indicate negli elenchi approvati dal Consiglio Nazionale CONI.

Se viceversa nello statuto viene indicata esclusivamente una, o più, discipline sportive oggi non riconosciute dal CONI e si intenda invece organizzare attività espressamente riconosciute, sarà obbligatoria la modifica dello statuto per indicarle espressamente.

7. Cosa succede se non siamo iscritti nel Registro CONI? Possiamo erogare compensi sportivi? Possiamo utilizzare il regime Legge 398/1991? Possiamo non pagare le imposte sui corrispettivi specifici versati dai soci partecipare ad attività inerenti ai fini istituzionali?

Le associazioni affiliate UISP che non siano iscritte nel Registro CONI:

- 1) non possono erogare compensi sportivi o rimborsi forfettari di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m) del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR);
- devono verificare se l'attività organizzata per i propri soci sia in ogni caso defiscalizzata, ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del TUIR in quanto l'associazione persegue anche finalità culturali/di formazione extra-scolastica della persona e le attività organizzate siano riconducibili a tali ambiti;
- 3) possono utilizzare il regime di cui alla Legge 398/1991 in quanto associazione senza scopo di lucro (il Decreto legge 30/12/1991 n. 417 ha esteso l'applicazione del regime 398 alle associazioni senza scopo di lucro).

Le agevolazioni indicate ai punti 2) e 3) sono garantite fino all'esercizio successivo a quello di implementazione del Registro Unico del Terzo settore e di entrata quindi in vigore delle nuove regole fiscali per gli Enti del Terzo settore (di cui al D.Lgs. 117/2017), acquisito l'assenso dell'Unione europea.

Successivamente a tale termine:

- l'agevolazione di cui al punto 2) si applica esclusivamente nel caso in cui l'associazione abbia acquisito la qualifica di "associazione di promozione sociale", iscritta nella relativa sezione del Registro Unico del Terzo Settore;
- non sarà più possibile beneficiare del regime di cui alla Legge 398 (in virtù dell'art. 102 del D.Lgs. 117/2017) ma, nel caso di associazione di promozione sociale, è previsto un regime di vantaggio analogo a quello contemplato dalla Legge 398 (ex art. 87 del D.Lgs. 117/2017), ma soggetto ad un limite di ricavi commerciali di euro 130.000, in luogo del plafond di € 400.000 contemplato dalla Legge 398.

CAP. 6 - IL RICONOSCIMENTO COME ENTE DEL TERZO SETTORE

1. Cosa si intende per Riforma del Terzo settore?

Il percorso di riforma degli Enti del Terzo settore (ETS) trova consacrazione nella Legge 106/2016 che ha delegato il Governo ad emanare più Decreti tesi a ridefinire gli aspetti civilistici, fiscali e amministrativi nella gestione degli enti senza scopo di lucro.

N.B. Restano in ogni caso pienamente in vigore le disposizioni previste per le associazioni sportive dilettantistiche che non intendono, o non possono, qualificarsi come ETS.

Sono stati quindi approvati i seguenti Decreti attuativi:

- D.Lgs. 40/2017 recante la Disciplina del servizio civile (in Gazzetta Ufficiale del 3/4/2017);
- D.Lgs. 111/2017 relativo al 5 per mille (in Gazzetta Ufficiale del 18/7/2017);
- D.Lgs. 112/2017 relativo all'impresa sociale ed il relativo Decreto correttivo approvato con il D.Lgs. 20 luglio 2018, n. 95;
- D.Lgs. 117/2017 relativo al Codice del Terzo settore (di seguito CTS) ed il relativo Decreto correttivo, approvato con il D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105;
- DPR 28/7/2017 Statuto della Fondazione Italia Sociale (in Gazzetta Ufficiale del 9/9/2017);
- Decreto del Ministero del Lavoro 4 luglio 2019 recante "Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore" (in Gazzetta Ufficiale del 9/8/2019).

2. Quando entra in vigore il Codice del Terzo settore?

Il Codice del Terzo settore è entrato in vigore. In particolare:

- gli statuti vengono riformulati con le nuove disposizioni civilistiche (vedi quesito n° 17);
- per qualificarsi come associazione di promozione sociale è necessario rispettare i nuovi requisiti (vedi quesito nº 9) anche se le verifiche saranno effettuate solo quando sarà operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in tal senso Ministero del Lavoro <u>Circolare n. 13 del 31 maggio 2019</u> su "Adeguamenti statutari degli Enti del Terzo settore. Ulteriori chiarimenti");
- per qualificarsi come organizzazione di volontariato è necessario rispettare i relativi requisiti (vedi quesito nº 9) anche se le verifiche saranno effettuate solo quando sarà operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in tal senso Ministero del Lavoro nella citata Circolare n. 13 del 31 maggio 2019);

ma il percorso non si è ancora concluso, atteso che:

- tutte le disposizioni che fanno riferimento al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (o RUNTS) sono subordinate al suo funzionamento (ex art. 53 del CTS), la cui disciplina è demandata ad un Decreto che dovrebbe essere licenziato ad autunno 2019 ed il cui funzionamento è subordinato alla realizzazione dell'infrastruttura informatica per la quale il relativo appaltatore si è preso tempo fino a settembre 2020;
- si attendono diverse circolari esplicative: si segnala la <u>Circolare del Ministero del Lavoro n.</u>
 20 del 27/12/2018 relativa agli adeguamenti statutari di associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e ONLUS;
- il Titolo X, ossia la parte fiscale, entrerà in vigore solo dall'esercizio successivo a quello di funzionamento del RUNTS, acquisito il parere positivo della Commissione europea sui nuovi regimi fiscali (ex art. 104 CTS) ma la richiesta di parere non è stata ad oggi ancora inviata. Fanno eccezione, per le associazioni attualmente iscritte nei registri delle associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato ed ONLUS (ex art. 104 del CTS), le

seguenti disposizioni agevolative che sono entrate in vigore il 1°/1/2018:

- a) 77 (Titoli di solidarietà);
- b) 78 (Regime fiscale del Social Lending);
- c) 81 (Social Bonus);
- d) 82 (Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali);
- e) 83 (Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali);
- f) 84, comma 2, ai sensi del quale "I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta sul reddito delle società";
- g) 85 comma 7, ai sensi del quale "I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale sono esenti dall'imposta sul reddito delle società";
- h) 102, comma 1, lettere e), f) e g) del CTS.

3. Le associazioni sportive non sono Enti del Terzo settore in quanto non vengono indicate tra le diverse tipologie di Enti. Vero o falso?

L'organizzazione di attività sportive dilettantistiche caratterizza - in quanto attività di interesse generale - gli Enti del Terzo settore (art. 5 D.Lgs. 117/2017).

È vero che le ASD non sono espressamente indicate tra le diverse tipologie di Enti del Terzo settore – a differenza, per esempio, delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato – ma se il Legislatore lo avesse fatto, il Registro CONI sarebbe dovuto transitare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e tutte le ASD/SSD avrebbero dovuto assumere la veste di Ente del Terzo settore (ETS).

L'iscrizione nel RUNTS **rappresenta invece una opzione da valutare caso per caso e non un obbligo.** Da ciò discende la possibilità di restare esclusivamente "associazione sportiva dilettantistica" o di valutare anche l'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo settore: non c'è infatti alcuna norma che impedisca la contemporanea iscrizione nel Registro CONI e nel Registro del Terzo settore.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 18 del 1/8/2018, le ASD che dovessero qualificarsi come Enti del Terzo settore perderanno alcune agevolazioni, come di seguito evidenziato, ma ne acquisiranno di diverse.

Sul tema della contemporanea qualifica di ASD e ETS si segnalano due articoli curati dai consulenti del Ministero del Lavoro che hanno collaborato alla stesura del Codice del Terzo settore:

- "La riforma come opportunità per le associazioni (e le società) sportive dilettantistiche", del Professor Antonio Fici, pubblicato alla pagina
 - https://www.aiccon.it/pubblicazione/173-terzo-settore-e-sport-dilettantistico/?fbclid=IwAR0R9fuIdF8WIFCKdGRaD5O ygYxQi1RfOwrwvO1ARJiAWC DyJfLPkO 9AA
- "l'associazione sportiva dilettantistica può scegliere l'iscrizione al RUNTS", dell'avvocato Gabriele Sepio, pubblicato su Il Sole 24 ore del 26 luglio 2019 e consultabile alla pagina https://areariservata2.uisp.it/contenuti/541.

4. Le associazioni sportive devono interessarsi alla Riforma del Terzo settore?

La risposta è sì ed a vario titolo.

Sono direttamente interessate dalla riforma quelle **associazioni che già oggi si qualificano anche come:**

 a) associazioni di promozione sociale, in quanto iscritte nel relativo registro ai sensi della Legge 383/2000;

- b) **organizzazioni di volontariato**, in quanto iscritte nel relativo registro ai sensi della Legge 266/1991;
- c) **ONLUS** ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 460/1997, in quanto iscritte nell'anagrafe tenuta dall'Agenzia delle Entrate.

È pertanto indispensabile verificare se la propria associazione sia iscritta in uno dei citati Registri.

Per le ONLUS è possibile accedere alla banca dati consultabile alla pagina www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Istanze/Iscrizione+allanagrafe+Onlus/N uovo+Elenco+Onlus/?page=istanzeentipa e in ogni caso la denominazione dell'associazione deve contenere la dicitura ONLUS ai fini dell'acquisizione della predetta qualifica.

Più complicato il discorso per le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato in quanto i Registri sono attualmente tenuti dalle Regioni e non tutte hanno reso pubblici gli elenchi.

La verifica è indispensabile in quanto:

- a) le associazioni iscritte nei registri della promozione sociale e del volontariato migreranno nel nuovo Registro unico del Terzo settore, nelle specifiche sezioni loro dedicate, previa verifica della sussistenza dei requisiti per mantenere tale qualifica (vedi quesito n° 9);
- b) le associazioni iscritte nell'anagrafe delle ONLUS dovranno valutare se assumere la qualifica di Enti del Terzo settore e quale veste di Ente del Terzo settore assumere. Sarà approvato uno specifico Decreto ministeriale che esaminerà tale passaggio.

Anche le associazioni sportive dilettantistiche **che non hanno acquisito** – o che non sono interessate ad acquisire – **la qualifica di Ente del Terzo settore**, sono chiamate ad esaminare i contenuti della Riforma e ad implementare nella gestione alcuni accorgimenti tesi a garantire maggiore trasparenza gestionale, questo in quanto le novità introdotte dal D.Lgs. 117/2017 vengono assunte a norme di interpretazione di tutti i regimi agevolati per il mondo associativo (in tal senso si sono espressi nella Relazione illustrativa della Riforma).

5. Quali associazioni sportive potrebbero non essere interessate ad acquisire la qualifica di Ente del Terzo settore?

Si fa qui riferimento alle associazioni che:

- 1) percepiscono prevalentemente entrate di natura commerciale in quanto entrando nel RUNTS diventerebbero enti commerciali, non trovando applicazione l'articolo 149, ultimo comma, del TUIR che garantisce alle ASD la possibilità di mantenere la qualifica, ed i connessi benefici, di enti non commerciali pur percependo prevalentemente introiti di natura commerciale. Si segnala che le sponsorizzazioni non vengono computate al fine del calcolo della prevalenza delle entrate commerciali per gli ETS (ex art. 79, comma 5° del CTS);
- 2) svolgono attività diverse da quelle di interesse generale in misura prevalente e comunque senza rispettare i vincoli previsti dal Decreto attuativo dell'articolo 6 del CTS (vedi quesito nº 9);
- 3) non presentano i requisiti per qualificarsi come associazione di promozione sociale (vedi quesito n° 9);
- 4) pur presentando i requisiti per qualificarsi come associazione di promozione sociale, presentano ricavi commerciali superiori ad euro 130.000 (vedi quesito n° 9).

6. Quali sono le opportunità per un'ASD iscritta nel Registro CONI di diventare anche associazione di promozione sociale?

Le agevolazioni sono riconducibili a diversi aspetti, ossia:

a) aspetti civilistici:

1) la possibilità di acquisire la **personalità giuridica** dimostrando la titolarità di un patrimonio minimo di 15.000 euro non vincolato (vedi quesito n° 13);

2) l'accesso ai **titoli di solidarietà** (ex art. 77 del CTS);

b) rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- 1) la possibilità (*ex Lege 106/2016*) di avvalersi "*prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici*" o "*di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale*" (vedi quesito n° 12);
- la possibilità (ex Lege 106/2016) di esercitare attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici nelle forme descritte dal Codice del Terzo settore (vedi quesito n° 12);
- 3) la possibilità *(ex art. 71 del CTS)* di utilizzare la sede destinata ad attività non produttive a prescindere dalla **destinazione urbanistica** (vedi quesito n° 15);
- 4) facilitazioni nell'utilizzo di **strutture della pubblica amministrazione** e per le autorizzazioni temporanee per la somministrazione (vedi quesito n° 16);

c) aspetti fiscali

- la possibilità di beneficiare di agevolazioni fiscali sui corrispettivi specifici versati dai soci anche per attività di interesse generale non sportive dilettantistiche (vedi quesito n° 9, 10);
- la possibilità di accedere ad un regime di forfetizzazione delle imposte (vedi quesito n° 9);
- 3) la possibilità di garantire ai **donatori** maggiori agevolazioni (vedi quesito n° 14);
- 4) la possibilità di beneficiare di **agevolazioni in materia di imposte indirette** (vedi quesito n° 20);
- 5) la disciplina in materia di **tributi locali** (ai sensi dell'art. 82 del CTS "Per i tributi diversi dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, per i quali restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti");

rimanendo invece invariata, nel momento in cui l'associazione è iscritta nel Registro CONI:

- la possibilità di garantire agli sponsor l'applicazione della norma che introduce la presunzione ex lege, nei limiti di 200.000 euro, della natura pubblicitaria della sponsorizzazione (ex art. 90 della Legge 289/2002);
- l'esonero dalla imposta sulla pubblicità per la cartellonistica collocata all'interno degli impianti sportivi di capienza inferiore ai tremila posti effettuata dalle associazioni sportive dilettantistiche (ex art. 1, comma 128, della Legge 266/2005);

d) aspetti finanziari

- 1) l'accesso al **credito agevolato** (ex art. 67 del CTS) e al **fondo sociale europeo** (art. 69 del CTS);
- 2) il **privilegio sui crediti** (ex art. 68 del CTS) se associazione di promozione sociale o organizzazione di volontariato;
- 3) la possibilità di accedere a determinate **risorse finanziarie** (ex artt. 72 75 del CTS);

e) aspetti gestionali

 il diritto di godere dei servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore che saranno erogati dai Centri di Servizio per il Volontariato in virtù dei fondi pubblici ad essi erogati (vedi

- quesito nº 19);
- 2) il diritto di godere dei servizi erogati dalla propria Rete associativa (vedi quesito n° 19).

7. Quali sono le criticità per un'associazione sportiva dilettantistica iscritta nel Registro CONI nel fare ingresso nel Terzo settore?

Agli Enti del Terzo settore non si applicheranno in futuro le seguenti agevolazioni fiscali:

- 1) la circostanza che non concorrono alla formazione del reddito imponibile (ex art. 148 TUIR) i corrispettivi specifici versati dai soci per partecipare ad attività inerenti ai fini istituzionali (es. iscrizione al corso di nuoto o al campionato di tennis), a meno che non si tratti di un'associazione di promozione sociale (nel qual caso troverà applicazione l'art. 85 del CTS). A prevederlo sono rispettivamente gli articoli 89 e 85 del CTS (vedi quesito n° 9);
- 2) il regime di forfetizzazione delle imposte di cui alla **Legge 398/1991**, ma le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato con ricavi commerciali inferiori ad euro 130.000,00 potranno optare per un regime altrettanto agevolato (vedi quesito n° 9);
- 3) sui ricavi derivanti da servizi inerenti ai fini istituzionali convenzionati con Pubbliche Amministrazioni (ex art. 143 del TUIR), con la possibilità però di beneficiare della decommercializzazione di tali ricavi quando i servizi ineriscono attività di interesse generale (di cui all'art. 5 del CTS) ed i corrispettivi non superano i costi effettivi (ex art. 79 del CTS).
- 8. La nostra associazione sportiva dilettantistica è già iscritta nel registro delle associazioni di promozione sociale (o nel registro delle organizzazioni di volontariato o, ancora, nell'anagrafe delle ONLUS). Cosa dobbiamo fare?

L'associazione sportiva che sia già iscritta anche nel Registro delle associazioni di promozione sociale/organizzazioni di volontariato o nell'anagrafe delle ONLUS deve confrontarsi con la Riforma e provvedere alla modifica dello statuto qualora sussistano i requisiti per mantenere tale qualifica o comunque per assumere la qualifica di Ente del Terzo settore.

La figura delle ONLUS viene assorbita all'interno degli Enti del Terzo settore: ne consegue la necessità di valutare quale tipologia di qualifica assumere tra i diversi ETS ovvero se qualificarsi esclusivamente come associazione sportiva dilettantistica.

La modifica dello statuto, qualora si concretizzi esclusivamente:

- a) nell'implementazione dei requisiti che il Codice del Terzo settore prevede come obbligatori
- b) nell'esercizio della facoltà di derogare ad alcune clausole indicate dal Codice come derogabili

potrà, ex art. 101 del CTS, avvenire:

- con assemblea che preveda i quorum dell'assemblea ordinaria e non straordinaria se realizzata entro il 30 giugno 2020 (l'originario termine del 3 agosto 2019 è stato ulteriormente prorogato);
- in regime di esenzione dall'imposta di registro (tale esenzione è sempre e comunque riconosciuta alle organizzazioni di volontariato attuali o a quelle che intendono assumere tale qualifica).

Il Ministero del Lavoro, con la <u>Circolare nº 20/2018</u>, ha evidenziato i casi in cui è necessario che i quorum dell'Assemblea siano invece quelli rafforzati dell'adunanza straordinaria e non dell'assemblea ordinaria.

9. Possiamo essere associazione sportiva dilettantistica e allo stesso tempo associazione di promozione sociale? Se sì, cosa comporta?

Tra le diverse tipologie di Enti del Terzo settore, l'associazione di promozione sociale (APS) è quella più simile all'ASD: sono d'altro canto già presenti in Italia molte associazioni che beneficiano della doppia qualifica.

Sotto il profilo fiscale l'acquisizione della qualifica di APS è l'unica che assicura continuità sotto il profilo delle agevolazioni, garantendo la decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati dai soci (ex art. 85 del CTS).

Per acquisire tale qualifica l'ASD dovrà però dimostrare che:

- 1) svolge attività di interesse generale;
- 2) svolge eventualmente attività diverse da quelle di interesse generale ma nei limiti di cui all'articolo 6 del CTS e del relativo Decreto attuativo la cui bozza (il testo non è ancora in Gazzetta Ufficiale) prevede che i ricavi da attività diverse non devono, alternativamente, superare in tutti gli Enti del Terzo settore:
 - a) il 30% delle entrate complessive dell'Ente;
 - b) il 66% dei costi complessivi ivi inclusi i costi figurativi (tra cui il costo dei volontari, ossia il valore economico della prestazione resa dal volontario se fosse stato retribuito applicando la retribuzione oraria lorda prevista per la stessa qualifica dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali definiti dall'art. 51 del DLgs. 81/2015, nonché il costo che l'associazione avrebbe dovuto sostenere se non avesse ricevuto le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni e servizi e gli eventuali sconti di cui hanno beneficiato nell'acquisizione di beni o servizi);
- 3) l'attività è svolta prevalentemente grazie all'apporto dei volontari (ex art. 35 del CTS) come d'altro canto già previsto nella Legge 383/2000;
- 4) le eventuali risorse umane retribuite devono essere necessarie allo svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale e non devono essere (ex art. 36 del CTS) alternativamente superiori al:
 - a) 5% dei soci

0

b) 50% dei volontari (quindi accanto ad una risorsa umana retribuita è necessario dimostrare la presenza di almeno due volontari attivi e continuativi).

Solo in presenza dei sopra indicati presupposti – che diverse ASD potrebbero non soddisfare – l'associazione può qualificarsi come APS e quindi accedere anche ai seguenti benefici:

a) la decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati dai soci per partecipare, a titolo meramente esemplificativo, al corso di nuoto o alla gara di tennis.

In questo caso l'ASD APS non applicherà in futuro l'articolo 148, commi 3-6, del TUIR ma l'articolo 85 del CTS. Si ritiene opportuno evidenziare che la decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati è diversamente disciplinata nelle due norme rispetto alla natura dei beneficiari delle prestazioni.

L'articolo 86 del CTS prevede infatti che l'attività sia fiscalmente agevolata quando diretta nei confronti di:

- 1. propri soci (possono essere tali, ai sensi dell'art. 35 del CTS, le persone fisiche, le APS, altri ETS ed enti senza scopo di lucro a condizione che questi ultimi siano inferiori al 50% delle APS aderenti);
- 2. familiari conviventi dei propri associati;
- 3. associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale;

e non anche, a differenza di guanto previsto dall'art. 148, terzo comma, del TUIR, nei confronti di:

- a) iscritti e partecipanti;
- b) altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, per cui l'APS non beneficerà più della decommercializzazione dei corrispettivi specifici percepiti da una associazione affiliata al medesimo Ente, nonostante il servizio sia strumentale allo svolgimento delle finalità istituzionali (es. concessione dell'impianto sportivo ad altra ASD affiliata al medesimo EPS o ad una FSN, a condizione che l'importo sia qualificabile come contributo e non come corrispettivo di un servizio sul mercato) a meno che non siano soci collettivi del sodalizio;
- c) tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, quando non siano anche soci di ASD affiliate al medesimo Organismo sportivo o soci individuali diretti del già menzionato Organismo sportivo (in quanto rientranti nel precedente punto tre);

b) forfettizzazione delle imposte.

Le associazioni sportive dilettantistiche di promozione sociale (ASD APS) con Partita IVA potranno applicare un regime fiscale agevolato (ex art. 86 CTS) che prevede la stessa forfetizzazione ai fini delle imposte dirette del regime di cui alla Legge 398/1991 (si applica sempre il coefficiente di redditività del 3%) con la differenza che tali associazioni non applicheranno l'IVA e saranno esonerate dagli adempimenti connessi (ex art. 86 del CTS).

C'è però una differenza sostanziale legata al plafond massimo di ricavi commerciali: il regime di cui alla Legge 398/1991 è opzionabile in presenza di ricavi commerciali non superiori ad euro 400.000,00 mentre le associazioni di promozione sociale potranno utilizzare il nuovo regime forfettario solo entro i 130.000,00 euro di ricavi commerciali, superati i quali è prevista una diversa forfetizzazione ai fini delle imposte dirette (ex art. 80 del CTS) e l'applicazione del regime IVA da IVA.

Provvederemo ad esaminare compiutamente il nuovo regime fiscale per le associazioni di promozione sociale quando arriveranno i necessari chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate. In ogni caso si ricorda che le ASD APS continueranno a fruire del regime di cui alla Legge 398/1991 fino all'esercizio in corso alla data di entrata in funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sempreché la Commissione europea esprima l'assenso rispetto ai nuovi regimi fiscali introdotti dal Codice del Terzo settore.

Un'associazione sportiva dilettantistica che non presentasse invece i requisiti per qualificarsi come associazione di promozione sociale potrebbe qualificarsi come Ente del Terzo settore generico, perdendo però alcune fondamentali agevolazioni fiscali.

10. Una associazione sportiva dilettantistica potrebbe anche promuovere finalità non sportive?

La risposta è sì, nel rispetto del principio di libertà di associazionismo.

L'associazione che promuove anche attività culturali, ricreative, attività di turismo sociale non sportivo che presenti i requisiti per qualificarsi come associazione di promozione sociale, potrebbe assumere la doppia veste di ASD e APS e accedere così alle agevolazioni fiscali relativamente ai corrispettivi specifici versati dai soci per partecipare anche alle attività di natura culturale, ricreativa e a tutte le attività di interesse generale riconosciute dal Codice del Terzo settore

Molte associazioni sportive dilettantistiche non si limitano a promuovere lo sport ma organizzano anche attività di natura diversa. È il caso dell'associazione che promuove la ginnastica per la salute e al contempo organizza seminari sui corretti stili di vita, laboratori di cucina o seminari di meditazione, come il caso dell'associazione che per favorire il dialogo intergenerazionale e per andare incontro alle esigenze delle famiglie, organizza attività sportive per i soci minorenni e al contempo attività ricreative per i nonni che li accompagnano.

In una situazione analoga si può trovare l'associazione sportiva che organizza centri estivi proponendo, accanto alla pratica sportiva, anche momenti ricreativi, culturali, educativi quali, ad esempio, attività ludiche, laboratori teatrali, assistenza nei compiti per le vacanze.

Oggi le associazioni che organizzano tali attività per i propri soci accedono alla defiscalizzazione dei corrispettivi specifici versati per partecipare a tutte queste attività nel momento in cui il relativo statuto non preveda esclusivamente la promozione delle attività sportive ma anche la promozione di attività culturali e/o ricreative, domani tale agevolazione sarà riconosciuta esclusivamente con riferimento alle attività sportive dilettantistiche a meno che l'organizzazione non assuma anche la veste di associazione di promozione sociale, laddove, ovviamente, ne presenti i requisiti.

11. Se ci iscriviamo nel Registro Unico del Terzo settore perdiamo i compensi sportivi: vero o falso?

Il Ministero del Lavoro dovrebbe intervenire con una circolare esplicativa dell'articolo 16 del CTS ma si evidenziano di seguito i motivi per i quali si ritiene che non esista alcuna disposizione che faccia presupporre l'impossibilità per un soggetto - iscritto sia nel Registro CONI che nel RUNTS - di erogare compensi sportivi.

In particolare:

- 1) è vero che il CTS prevede che i volontari non possono percepire rimborsi forfettari ma i percettori compensi sportivi non sono volontari.
- Il CTS introduce per la prima volta la definizione di volontario in qualsiasi contesto associativo. Mentre in passato la definizione era relegata nella Legge sulle organizzazioni di volontariato ed era qualificato come volontario della cooperazione internazionale anche l'operatore regolarmente retribuito con emissione di busta paga, oggi l'articolo 17 del CTS prevede che:
 - "1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
 - 2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
 - 3. L'attività del volontario <u>non può essere retribuita</u> in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. **Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario**",
- 2) non c'è alcuna disposizione che impedisce ad una ASD iscritta nel Registro Unico del Terzo Settore di erogare i c.d. compensi sportivi.

Quando hanno voluto espressamente escludere l'applicazione di una norma di favore alle ASD che assumono la qualifica di ETS lo hanno fatto. Il CTS infatti non si è limitato ad abrogare le Leggi che avevano assicurato l'applicazione del regime di forfetizzazione delle imposte di cui alla Legge 398 anche a soggetti diversi dalle ASD/SSD, ma ha anche espressamente escluso la possibilità per gli ETS di applicare la Legge 398;

3) è vero che l'articolo 16 del CTS prevede che "I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81" ma si rende necessario analizzare tale norma.

Se questa dovesse implicare l'impossibilità di ricorrere all'istituto del compenso sportivo in quanto non assicura lo stesso trattamento normativo del contratto collettivo, dovremmo escludere – soluzione che potremmo definire anticostituzionale - la possibilità per tutti gli ETS di ricorrere a forme di lavoro diverse da quello subordinato. Le prestazioni professionali, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa così come le collaborazioni di natura autonoma occasionale non presentato infatti il medesimo trattamento normativo contemplato dai CCNL per i dipendenti (si pensi all'istituto delle ferie, del TFR, della contribuzione previdenziale).

La norma inoltre non rinvia genericamente ai contratti collettivi, ma ai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, al fine di evitare distorsioni di concorrenza ricorrendo ai *c.d. contratti pirata*, ossia contratti che prevedono condizioni normative e retributive significativamente inferiori. Tale disposizione appare analoga a quella già prevista per le cooperative.

Sul tema il Professor Antonio Fici, nell'articolo segnalato, evidenzia che "rimarrebbe invariata ed applicabile alle ASD-APS la disciplina fiscale di cui all'art. 69, comma 2, TUIR (esenzione dal reddito imponibile dei compensi sportivi fino a 10.000 € per periodo)".

12. È vero che se non ci iscriviamo nel Registro Unico del Terzo settore non possiamo più ricevere contributi pubblici o stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione?

La risposta è "ni".

L'articolo 4 della Legge delega di Riforma del Terzo settore prevede che le associazioni che "si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici" devono iscriversi nel Registro Unico del Terzo settore.

Ne consegue che le Pubbliche Amministrazioni potrebbero subordinare l'erogazione di contributi alla circostanza che l'organizzazione sia iscritta nel RUNTS.

È il caso, a titolo meramente esemplificativo, di associazioni che lavorano su progetti finanziati da Pubbliche Amministrazioni come le ASD che operano nel settore della disabilità. Tali fondi non sono espressamente dedicati allo sport ma sono legati agli effetti che la pratica sportiva realizza sul benessere psico-fisico delle persone.

La Riforma del Terzo settore entra anche nel vivo della collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo settore. Vengono in particolare disciplinate la co-programmazione e la co-progettazione come modalità di partenariato per perseguire insieme una finalità condivisa in interventi non più relativi esclusivamente ai servizi sociosanitari (attorno ai quali si sono costruiti i piani sociali di zona) ma con riferimento a tutte le attività di interesse generale, ivi inclusa quindi l'attività sportiva. L'obiettivo è garantire la piena trasparenza dei rapporti e trattare in modo uniforme i soggetti che entrano in relazione con la Pubblica Amministrazione, da individuare attraverso bandi pubblici e sulla base di criteri coerenti con l'obiettivo da perseguire.

È un tema complesso, su cui si innescano diverse problematiche, ma che apre delle opportunità in particolare per le realtà che assumono la qualifica di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato in quanto destinatarie anche della speciale disciplina delle convenzioni con la Pubblica Amministrazione.

13. È vero che la Riforma prevede modalità semplificate per acquisire la personalità giuridica e limitare così la responsabilità dei dirigenti?

In un certo senso sì.

L'acquisizione della personalità giuridica oggi trova un suo esclusivo percorso nell'istanza presentata alla Regione o alla Prefettura, previa verifica della sussistenza dei requisiti formali e della titolarità

di un patrimonio congruo a tutelare i terzi. All'interno delle associazioni dotate di personalità giuridica (anche dette associazioni riconosciute) delle obbligazioni risponde il patrimonio dell'associazione e non anche il patrimonio dei soci, fatto salvo l'esercizio di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

Oggi non esiste una norma che preveda il patrimonio sociale minimo richiesto, potendo l'Amministrazione concedente valutare la congruità dello stesso in rapporto all'oggetto sociale. Si assiste inoltre ad una significativa differenziazione da Regione a Regione rispetto al patrimonio minimo richiesto per prassi.

Le associazioni che viceversa vorranno chiedere la personalità giuridica iscrivendosi nel RUNTS, potranno farlo senza passare dal vaglio della Regione o della Prefettura – sarà il notaio a curare integralmente la procedura e quindi a verificare la sussistenza dei requisiti – e disponendo di un patrimonio sociale minimo di euro 15.000, importo notevolmente ridotto rispetto a quanto normalmente richiesto dalle Regioni.

14. È vero che la Riforma prevede maggiori vantaggi per chi effettua donazioni ad Enti del Terzo settore?

Le ASD possono ricevere donazioni:

- a) dirette all'ASD in quanto tale, nel qual caso se il donatore è
 - 1) una persona fisica, la detrazione dall'imposta lorda del 19% della donazione per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta in ogni caso non superiore a 1.500 euro, ai sensi dell'art. 15, comma 1 lett. i ter, del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR);
 - 2) un ente commerciale o di un ente non commerciale, la detrazione dall'imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, di un importo pari al 19% della erogazione liberale in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, ai sensi dell'art. 78 del TUIR;
- b) funzionali alla realizzazione di interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici o per la realizzazione di nuove strutture sportive, nel qual caso si applica il c.d. SPORT BONUS.

Per approfondimenti si rinvia al capitolo 13.

Nel caso in cui invece si tratti di una organizzazione in possesso anche della qualifica associazione di promozione sociale, trova applicazione l'articolo 83 del D.Lgs. 117/2017, ai sensi del quale si possono garantire i seguenti benefici:

- a) se si tratta di ente o società, la deducibilità dal reddito complessivo netto della donazione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato;
- b) se si tratta di una persona fisica alternativamente:
- la detrazione di un importo pari al 30% della donazione (in denaro o in natura), per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro, oppure
- la deducibilità dal reddito complessivo netto della donazione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

Sono pertanto evidenti i maggiori vantaggi per chi dona ad una associazione di promozione sociale rispetto ad una organizzazione iscritta esclusivamente nel Registro CONI.

15. Quando è necessario variare la destinazione urbanistica dell'immobile che si intende utilizzare per la promozione sportiva?

Un aspetto delicato nella organizzazione delle attività sportive è rappresentato dalla scelta della sede.

Quando si utilizza un impianto sportivo pubblico il problema non si pone ma quando affittiamo un immobile per destinarlo ad attività sportive è necessario verificarne la destinazione urbanistica e se

del caso chiederne la variazione, operazione che presenta costi molto elevati. Nel caso in cui il sodalizio assuma anche la qualifica di associazione di promozione sociale, o meglio di Ente del Terzo settore, tale variazione non è invece richiesta con un indubbio risparmio economico.

Come evidenziato dal Ministero del Lavoro (<u>Nota n. 3734 del 15 aprile 2019</u>) la formulazione del Codice del Terzo settore risulta però diversa rispetto a quella originariamente contemplata (art. 32 comma 4 della Legge n. 383/2000) per le APS.

Se infatti la Legge sulle associazioni di promozione sociale prevedeva che

"la sede delle APS ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee... indipendentemente dalla destinazione urbanistica",

la nuova formulazione del Codice del terzo settore prevedendo che

"Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono <u>le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo</u>, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica"

da un lato amplia le categorie dei soggetti potenzialmente interessati, ricomprendendo tutti gli Enti del Terzo settore, ma dall'altro circoscrive l'ambito applicativo dell'agevolazione escludendone l'applicazione per le associazioni che in tali locali svolgono alternativamente o cumulativamente anche:

- a) attività produttive
- b) attività diverse da quelle di interesse generale (la formulazione rinvia al concetto di attività istituzionali che si ritiene debbano essere oggi ricondotte alle attività di interesse generale contemplate dal CTS).

Dalle indicazioni ministeriali si ritiene quindi che una ASD APS:

- a) se svolge esclusivamente le attività didattiche nella propria sede può ambire all'agevolazione;
- b) se dovesse svolgere attività di commercializzazione dell'abbigliamento sportivo, ancorché attività secondaria e strumentale all'attività di interesse generale, non dovrebbe accedere all'agevolazione;
- c) se dovesse organizzare negli stessi spazi corsi di formazione professionali finalizzati ad apprendere le tecniche di costruzione un di barche a vela, ancorché qualificate come attività di interesse generale, non possa accedere all'agevolazione in quanto andrebbe a realizzare attività produttive.

16. Quando si aspira ad utilizzare in comodato beni (sedi incluse) della Pubblica Amministrazione o beni confiscati?

Sempre parlando di sedi, gli Enti del Terzo settore possono inoltre beneficiare di beni immobili pubblici in comodato anche trentennale quando l'Ente assume l'onere di effettuare interventi di manutenzione, così come possono fruire dei beni mobili ed immobili in comodato per manifestazioni e iniziative temporanee.

Gli Enti del Terzo settore possono inoltre svolgere quale attività di interesse generale la "riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata" e garantire a chi investe in interventi di recupero di tali beni benefici fiscali attraverso il c.d. social bonus.

17. Come si redige lo statuto di una associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale?

L'ASD APS dovrà implementare nel proprio statuto le seguenti disposizioni:

- 1) quelle del Codice civile, che trovano applicazione a tutti gli enti associativi;
- 2) quelle previste dall'articolo 90 della Legge 289/2002 ai fini della qualificazione del sodalizio come associazione sportiva dilettantistica;
- 3) il rinvio alle norme del CONI e degli Organismi sportivi riconosciuti dal CONI a cui si affilia, in virtù della Delibera del Consiglio Nazionale CONI dl 15/07/2004;
- 4) l'espressa indicazione di disciplina sportive riconosciute dal CONI nelle Delibere adottate dal Consiglio Nazionale;
- 5) quelle contemplate dal Codice del Terzo settore, ai fini della qualificazione del sodalizio come associazione di promozione sociale;
- 6) l'articolo 148, ottavo comma, del TUIR e l'articolo 4 del DPR IVA, che introducono i medesimi vincoli statutari, al fine di accedere alle agevolazioni fiscali ivi contenute (in futuro con riferimento all'IVA).

Mentre l'articolo 90 della Legge 289/2002 prevede che

"Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. <u>Nello statuto devono essere espressamente</u> previsti: ..."

e l'articolo 148 del TUIR prevede che le agevolazioni riconosciute a determinati enti non commerciali di tipo associativo – tra cui le associazioni sportive dilettantistiche si applicano

"a condizione che le associazioni interessate <u>si conformino alle seguenti clausole, da inserire</u> <u>nei relativi atti</u> costitutivi o statuti",

il Codice del Terzo settore non elenca i requisiti statutari, limitandosi a disciplinare gli enti associativi fatto salvo prevedere, in alcuni passaggi, che determinate attività o opzioni sono esercitabili solo se espressamente previste dallo Statuto. La ricognizione delle clausole statutarie è quindi figlia dell'orientamento espresso dal Ministero del Lavoro nella <u>Circolare n. 20 del 27/12/2018</u>.

Qui di seguito si riepilogano le disposizioni citate in uno schema che può essere di supporto nell'attività di verifica.

Clausola statutaria	Riferimento	Statuto
Denominazione sociale APS	35 CTS	
Denominazione sociale dilettantistica	Art. 90	
Assoggettamento a Statuto e Regolamenti del CONI e degli organismi sportivi affilianti	Delibera CONI	
Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente	4, 21 CTS	
Sede legale	21 CTS, Art. 90	
Assenza di fini di lucro	21 CTS	
Assenza di fini di lucro e previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette;	Art. 90	
Durata dell'ente se prevista	21 CTS	
Individuazione attività di interesse generale (<u>Nota del Ministero del Lavoro n.</u> 3650 del 12 aprile 2019) che costituiscono l'oggetto sociale ed indicazione (<u>Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018</u>) delle azioni concrete con cui si realizzano	5 CTS	
Indicazione dell'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, espressamente riconosciute dal CONI	Art. 90	
Indicazione dei destinatari delle attività	35 CTS	

	<u> </u>
Esercizio attività diverse da quelle di interesse generale e (Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018) individuazione dell'organismo preposto a deliberare in merito	6 CTS
Requisiti di ammissione con espressa esclusione di criteri discriminatori (<u>Nota del Ministero del Lavoro n. 1309 del 6 febbraio 2019</u> ,)	21 CTS
Categorie di soci: necessità di uniformare lo statuto qualora non conforme ai vincoli del CTS (avere come soci un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale ed eventualmente avere tra i propri soci altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS, fatta eccezione per le APS che siano Enti di promozione sportiva)	35 CTS
Possibilità di associare altri ETS e/o organizzazioni senza scopo di lucro	35 CTS
Possibilità di prevedere che l'ammissione dei soci non avvenga a cura dell'Organo di amministrazione	23 CTS
Possibilità di prevedere un termine entro cui è necessario accogliere le domande di ammissione e quindi di derogare alla procedura di rigetto delle istanze di ammissione a socio prevista dal CTS ("Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati") ma non prevedendo un termine più ampio (Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018)	23 CTS
Necessità di conformare lo statuto all'obbligo di comunicare l'avvenuta ammissione del socio (vietato il silenzio assenso)	23 CTS
Possibilità di derogare alla procedura di impugnazione del rigetto della domanda di ammissione prevista dal CTS ("Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione").	23 CTS
Assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa	35 CTS
Indicazione dei diritti e doveri dei soci	21 CTS
Definizione delle norme sull'ordinamento interno ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali	art. 90
Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa	4 DPR IVA
Intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa	4 DPR IVA
Criteri e idonee forme di pubblicità delle deliberazioni assembleari, dei bilanci o rendiconti	4 DPR IVA
Diritto del socio di accedere ai libri sociali e indicazione delle modalità di esercizio di tale diritto	15 CTS
Diritto di voto dei neo-associati	24 CTS
L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima, salva diversa indicazione statutaria.	Art. 24 cod.civ.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione	
L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione	Art. 24 cod.civ.
Apporto prevalente dei volontari	35 CTS
Disciplina dei volontari (necessario solo se lo statuto non è conforme al CTS)	17 CTS
Competenze assemblea	25 CTS
Sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti	4 DPR IVA
Previsione per gli associati o partecipanti maggiori d'età del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione	4 DPR IVA
Eleggibilità libera degli organi amministrativi	4 DPR IVA
Obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie	4 DPR IVA
Criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari	4 DPR IVA
Disciplina dell'istituto della delega (Nota del Ministero del Lavoro n. 5093 del 30 maggio 2019,) con necessità di renderla conforme al CTS o possibilità di derogare rispetto alla previsione "ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento" ma nei limiti di quanto previsto dal CTS o negando il ricorso alla delega)	24 CTS
Possibilità di partecipare alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, se espressamente contemplata in statuto	24 CTS
Previsione che a ciascun associato sia riconosciuto un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto <u>possono</u> attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si ritiene che la previsione del voto plurimo confligga con il principio di uniformità del rapporto associativo e conseguentemente se ne sconsiglia l'introduzione per i riflessi di carattere fiscale.	24 CTS
Principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del Codice civile	4 DPR IVA
Previsione che la nomina degli amministratori spetti all'assemblea	26 CTS
Previsione che le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (il quorum è modificabile purché sia in ogni caso	21 cod.civ.
un quorum qualificato) Previsione che la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati	26 CTS
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Previsione che l'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore	26 CTS
L'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione	art. 90
Eventuale necessità di adeguare lo statuto al potere generale di rappresentanza e regime di conoscibilità di eventuali limitazioni	26 CTS
Disciplina dell'Organo di controllo	30 CTS
Previsione (eventuale) che le funzioni di revisione legale siano affidate all'organo di controllo	30 CTS
Revisione legale (per raggiungimento limiti dimensionali ed enti con patrimonio destinato)	31 CTS
Destinazione del patrimonio	8 CTS
Divieto distribuzione utili	8 CTS
Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge	4 DPR IVA
Bilancio: individuazione degli organi competenti ad attuare gli adempimenti connessi	13 CTS
Obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari	art. 90
Nel caso in cui si preveda lo svolgimento di attività diverse da quelle ex art. 5: menzione del carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio	13 CTS
Bilancio sociale: individuazione degli organi competenti ad attuare gli adempimenti connessi	14 CTS
Disciplina delle modalità di scioglimento	21 CTS
Indicazione delle modalità di scioglimento dell'associazione	art. 90
Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.	27 cod.civ.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (nelle associazioni non dotate di personalità giuridica è possibile prevedere un quorum diverso ma in ogni caso qualificato)	21 cod.civ.
Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale	9, 21 CTS
Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge	4 DPR IVA
Obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni	Art. 90
Previsione eventuale dell'esclusione della possibilità di operare trasformazioni, fusioni e scissioni	98 CTS

È possibile chiedere al Comitato UISP territorialmente competente una traccia di atto costitutivo e statuto di associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale, pubblicato nella Piattaforma web 'Servizi per le Associazioni e le Società sportive' - Sezione MODULISTICA – dell'Area Riservata UISP 2.0 disponibile all'indirizzo https://areariservata2.uisp.it

18. È vero che se ci iscriviamo nel Registro Unico del Terzo settore dovremo pubblicare il bilancio?

Sì, ma la pubblicazione del bilancio rappresenta uno strumento di trasparenza che si rende sempre più necessario per dimostrare la corretta gestione del sodalizio. Tale esigenza è avvertita anche dal mondo sportivo, tant'è che la Delibera del Consiglio Nazionale del CONI relativa al funzionamento del Registro CONI 2.0. introduce, per ora come facoltativa, la pubblicazione del bilancio delle ASD in tale Registro.

19. Quali i vantaggi per gli Enti del Terzo settore dal rapporto con i Centri Servizi Volontariato e con le Reti associative?

Si evidenzia che la Riforma del Terzo settore ha rifatto il look ai **Centri Servizi Volontariato** (CSV) che potranno avere tra i propri soci non solo le organizzazioni di volontariato ma anche altri Enti del Terzo settore tra cui le stesse associazioni di promozione sociale.

Spariscono anche i fondi speciali per il volontariato istituiti su base regionale e viene istituito il Fondo unico nazionale (Fun), "alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria" e chiamati ad assicurare il finanziamento stabile dei CSV.

Grazie a queste risorse, i CSV organizzeranno, gestiranno ed erogheranno servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato. In particolare, i servizi saranno:

- a) di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;
- b) di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;
- c) di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;
- d) di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;
- e) di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale; f) di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari,

attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.

La Riforma disciplina anche le c.d. **RETI ASSOCIATIVE**, qualifica assunta dall'UISP nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale che prevede l'iscrizione nella specifica sezione.

Le reti assolvono a fondamentali funzioni, atteso che si occupano di:

- a) attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali;
- b) monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al relativo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
- c) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

20. Quali sono le agevolazioni per gli Enti del Terzo settore in materia di imposte indirette e tributi locali?

A partire dal 1/1/2018 le organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e le ONLUS iscritte nei relativi registri accedono alle seguenti agevolazioni (per il combinato disposto dell'art. 82 e 104 del CTS):

- a) non versano l'imposta sulle successioni e donazioni e le imposte ipotecaria e catastale quando ricevono beni a titolo gratuito, a condizione che gli stessi siano utilizzati per lo svolgimento di attività di interesse generale e per assolvere quindi ai fini civici, solidaristici e di utilità sociale perseguiti dall'organizzazione;
- assolvono in misura fissa le imposte di registro, ipotecaria e catastale su atti costitutivi e modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione. Se la modifica dello statuto è necessaria per adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative, l'imposta di registro non si versa;
- c) se si acquistano beni immobili o diritti reali immobiliari di godimento, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria, nonché la sanzione amministrativa pari al 30% dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata;
- d) niente **marca da bollo** su "atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni <u>e ogni altro</u> documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiest!'.

L'Agenzia delle Entrate, nel rispondere al quesito se siano da ricomprendere anche "le fatture emesse" e "gli estratti conto", nel corso di **TELEFISCO 2018**, ha affermato che "l'ampia formulazione della disposizione recata dall'articolo 82, comma 5, del Codice del Terzo settore consente di ricomprendere nell'esenzione dall'imposta di bollo anche le fatture emesse e gli estratti conto".

Ne consegue che le associazioni iscritte nei citati registri potranno apporre – a titolo meramente esemplificativo, sulle istanze da presentare in Comune - la seguente dicitura

"non soggetta ad imposta di bollo ex art.	82 del D.Lgs. 117/2017	in quanto	iscritta
nel Registro/Anagrafe	con provvedimento del	"	
nei Keyisu 0/Anayrare	con provveumento dei		

L'agevolazione trova applicazione anche con riferimento ai **bolli che si applicano sugli estratti conto bancari**: è pertanto opportuno comunicare al proprio Istituto di credito tale circostanza.

Nella Piattaforma web 'Servizi per le Associazioni e le Società sportive' - Sezione MODULISTICA – dell'Area Riservata UISP 2.0 disponibile all'indirizzo https://areariservata2.uisp.it è presente una traccia di comunicazione da trasmettere all'Istituto di credito.

- e) rimane in vigore l'agevolazione su **imposta municipale propria e tributo per i servizi indivisibili** sugli "immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore (..) destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, (...) alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dall'articolo 9, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 91 bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e relative disposizioni di attuazione";
- f) come nel D.Lgs. 460/1997, si prevede la possibilità per Comuni, Province, le Città metropolitane e Regioni di deliberare nei confronti degli enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei **tributi di loro pertinenza** e dai connessi adempimenti;
- g) come nel D.Lgs. 460/1997, si prevede la possibilità per Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano di disporre nei confronti degli ETS "la riduzione o l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (...), nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea";
- h) come era previsto nel D.Lgs. 460/1997, gli ETS non versano l'**imposta sugli intrattenimenti** sulle attività di raccolta fondi effettuate occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, previa comunicazione alla SIAE;
- i) niente **concessione governativa** su atti e provvedimenti relativi agli ETS. Tale agevolazione può trovare applicazione, a titolo esemplificativo, con riferimento ai contratti di telefonia mobile sottoscritti dalle associazioni. È pertanto opportuno comunicare al fornitore del servizio di telefonia mobile la possibilità di beneficiare dell'agevolazione.

Nella Piattaforma web 'Servizi per le Associazioni e le Società sportive' - Sezione MODULISTICA – dell'Area Riservata UISP 2.0 disponibile all'indirizzo https://areariservata2.uisp.it è presente una traccia di comunicazione da trasmettere al fornitore di servizio di telefonia mobile.

Cap. 7 - L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. Quali attività possiamo organizzare per i soci?

L'associazione può organizzare le attività inerenti ai fini istituzionali: il perimetro del proprio agire è quindi definito dallo statuto, oltre che dalla legge. Alcune attività saranno fiscalmente agevolate, le altre saranno invece soggette a tassazione anche se rivolte ai propri soci (per approfondimenti si rinvia al capitolo 10).

In particolare, un'associazione sportiva dilettantistica potrà organizzare:

- a) attività didattica sportiva, come un corso di avviamento allo sport;
- b) attività di preparazione alle manifestazioni competitive/agonistiche indette dagli Organismi affilianti;

e se tali attività avvengono dietro corrispettivo versato da soci e da tesserati UISP, l'introito sarà defiscalizzato (per il combinato disposto dell'art. 148, terzo comma, del TUIR e art. 4 del DPR 633/1972).

Qualora l'associazione – da statuto – persegua anche altre finalità come quelle culturali/ricreative, potrà organizzare anche eventi culturali/seminari e vedersi defiscalizzato l'introito percepito da propri soci e dai tesserati UISP. Questo finché non entreranno in vigore le nuove regole fiscali previste per gli Enti di Terzo settore così come specificato nel cap.6 par. 6.

Quando si organizzano attività diverse, al di là dei rilievi fiscali, è necessario verificare gli adempimenti amministrativi richiesti. A titolo esemplificativo è possibile per un'associazione sportiva dilettantistica aprire uno spaccio di materiale sportivo nella propria sede ma ciò implica, oltre all'apertura della Partita IVA e l'iscrizione al REA in Camera di commercio, anche la SCIA (segnalazione inizio attività) al Comune.

2. La nostra associazione sportiva può organizzare corsi di qualificazione per istruttori sportivi validi per l'ordinamento sportivo?

Il CONI attribuisce a Federazioni Sportive/Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva dallo stesso riconosciuti il compito di curare la formazione degli operatori sportivi. Ne consegue che l'associazione può collaborare con la UISP nella realizzazione di percorsi di qualificazione per gli operatori sportivi che legittimino il rilascio di attestati di frequenza spendibili all'interno delle associazioni/società affiliate UISP ma non organizza direttamente tale attività.

L'attività formativa si svolge a tutti i livelli sotto l'esclusiva titolarità organizzativa UISP. Per maggiori informazioni si rinvia alla lettura del Regolamento Formazione Nazionale.

3. Possiamo organizzare gite o viaggi per i nostri soci?

Le associazioni affiliate UISP possono organizzare anche attività di turismo sociale inerente ai fini istituzionali purché dirette esclusivamente ai propri soci/tesserati UISP. I ricavi percepiti non saranno soggetti ad imposte dirette (ex art. 148, comma 5°, del TUIR) ma saranno soggetti ad IVA.

Si ricorda che lo svolgimento di questa attività è subordinato al rispetto di procedure amministrative dettate dalle singole Regioni e che l'attività implica oneri assicurativi specificatamente legati all'attività turistica. Anche le modalità di pubblicizzazione delle attività possono essere stabilite dalle normative regionali ma anche laddove non sia previsto dalla normativa regionale, si consiglia sempre di effettuare una comunicazione diretta esclusivamente ai soci e non una pubblicità rivolta al pubblico, ad esempio attraverso l'inserimento della pubblicità sul sito internet o su profili pubblici dei social network.

Ciò conformemente a quanto contemplato dal Codice del Terzo settore (art. 85 del D.Lgs. 117/2017 non ancora in vigore) ai sensi del quale le associazioni di promozione sociale possono organizzare "viaggi e soggiorni turistici", sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;
- b) per lo svolgimento di tale attività <u>non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o</u> comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.

4. Possiamo "aprire" un bar all'interno dell'associazione?

Le associazioni sportive possono gestire i cosiddetti "bar circolistici" la cui peculiarità risiede nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande a beneficio esclusivo dei propri soci.

Le associazioni affiliate UISP che effettuano attività di somministrazione e bevande non pagano le imposte su quanto percepiscono da detta attività solo ed esclusivamente se rispettano i requisiti di seguito evidenziati:

- a) l'attività deve configurarsi come complementare rispetto a quelle di natura sportiva, ricreativa, culturale che connotano le finalità istituzionali della ASD;
- b) l'attività sia gestita direttamente dal rappresentante legale dell'associazione o da un suo preposto;
- c) la somministrazione sia riservata esclusivamente ai soci/tesserati;
- d) l'associazione espleti e rispetti i vincoli amministrativi di seguito descritti.

L'associazione è tenuta a presentare la SCIA (*Segnalazione Certificata di Inizio Attività*) al Comune in cui il legale rappresentante dichiara:

- di essere affiliato UISP;
- il tipo di attività di somministrazione;
- l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione. Il locale deve essere ubicato all'interno della struttura adibita a sede dell'associazione e non deve avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno. L'insegna deve pertanto servire unicamente per identificare la sede dell'associazione e riportarne solo il nome e l'eventuale logo;
- che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 148, commi 3, 5 e 8, del Testo unico delle imposte sui redditi (lo statuto deve contenere le disposizioni che assicurano l'assenza di scopo di lucro, la trasparenza e la democraticità gestionale);
- di aver ottenuto dal Sindaco del Comune dove si intende iniziare l'attività, l'Autorizzazione igienico sanitaria dei locali, allegando alla domanda la planimetria dei locali e una relazione tecnica. Il locale deve essere infatti conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'Interno e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia, così come disposto dal D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327;
- la sussistenza dei requisiti soggettivi propri e dell'eventuale preposto (autocertificazione antimafia e assenza di condanne ostative);
- il numero dei soci del circolo che deve essere uguale o superiore a 100 (Circolare Ministero dell'Interno del 19/02/1972).

Alla denuncia è allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto e la pianta planimetrica dei locali (o dettagliata descrizione sintetica) corredata di relazione tecnica e, ove ne sussistano i presupposti, dall'attestazione di conformità acustica.

Alla data di presentazione della denuncia, l'associazione è legittimata a svolgere l'attività. Il Comune ha 60 giorni di tempo per adottare provvedimenti che vietino il proseguimento dell'attività e la rimozione di eventuali effetti dannosi. Decorso detto termine, l'eventuale divieto può intervenire solo in presenza del pericolo attuale di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione alla normativa vigente dell'attività contestata.

Per tali tipi di circoli non esistono vincoli numerici per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande.

Il possesso di requisiti professionali è venuto meno per le attività svolte dagli enti associativi ma è necessario verificare quanto previsto dalle leggi regionali rispetto all'assolvimento degli obblighi di informazione, formazione e implementazione di procedure di autocontrollo, c.d. **HACCP** (sul tema si rinvia alla Circolare del Ministero dello Sviluppo economico 3656/2012).

Rispetto al tema della **pubblicizzazione dell'attività**, viene previsto che non possa essere apposta alcuna insegna esterna ma si ritiene che non possa neppure essere pubblicizzata attraverso altri canali come sito internet, social network, locandine. Il Codice del Terzo settore ha specificato, con riferimento alle associazioni di promozione sociale, che queste possono svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande, sempre che siano affiliate ad Enti le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno (come la UISP), ma ha espressamente richiesto che l'associazione nell'organizzazione di tale attività non si avvalga "di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati (art. 85 D.Lgs. 117/2017 non ancora in vigore).

Si ricorda infine che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande si differenzia dall'attività di **ristorazione** in quanto quest'ultima comporta il mutamento delle caratteristiche organolettiche dei prodotti.

Esemplificando il concetto, si può affermare che riscaldare un prodotto precotto rientra nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, mentre cucinare un piatto di pasta si configura come attività di ristorazione.

Le associazioni possono organizzare anche attività di ristorazione ma i relativi introiti saranno da tassare sempre, anche quando i fruitori siano dei soci, a meno che la ristorazione non sia organizzato nell'ambito delle occasionali attività di raccolta fondi.

5. Possiamo utilizzare la musica nelle nostre attività? Se si, quali adempimenti dobbiamo espletare?

La musica assolve un ruolo importante nell'organizzazione delle attività sportive dilettantistiche, sia in termini di strumentalità (es. danza) che di accessorietà (es. ginnastica in acqua).

Quando viene utilizzata la musica però entrano in giochi i diritti:

- 1) degli autori, tutelati dalla SIAE;
- 2) dei fonografici e degli artisti esecutori, titolari dei c.d. diritti connessi rappresentati da diversi consorzi di cui SCF rappresenta il più importante.

L'UISP Nazionale ha stipulato Convenzioni con SIAE e SCF che prevedono condizioni economiche di vantaggio per le associazioni e le società sportive affiliate. Sulla Piattaforma web 'Servizi per le Associazioni e le Società sportive' - Sezione DIRITTI D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI – dell'Area Riservata UISP 2.0 disponibile all'indirizzo https://areariservata2.uisp.it è possibile scaricare i testi degli accordi in essere, con indicazione degli importi e delle modalità di liquidazione di tali diritti.

Non si ritiene in questo caso possibile invocare il regime di esenzione dal diritto d'autore di cui all'articolo 15 della "legge sul diritto d'autore" (Legge 22 aprile 1941 n. 633), ai sensi del quale:

"Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.

Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera <u>entro</u> <u>la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro</u>";

disposizioni successivamente integrata dall'art. 4, comma 1, D.L. 8 agosto 2013, n. 91, con il seguente comma:

"Non è considerata pubblica la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse individuati in base a protocolli di intesa tra la SIAE e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

A differenza delle scuole pubbliche, le associazioni sportive che organizzano attività didattiche con la musica – come le scuole di danza - svolgono infatti una attività economica con uno scopo di lucro oggettivo, scopo che

"non è raggiungibile senza l'uso, organizzato economicamente, di un'opera musicale, la quale anche in considerazione di tale specifica utilità di mercato che è in grado di offrire, conferma la sua natura di bene economico. (...) Non rileva ad escludere tale conclusione il carattere indiretto, come scrive la sentenza impugnata, del collegamento tra lucro, e uso dell'opera musicale. A parte la vaghezza di un simile criterio, ciò che rileva è che in ogni attività di impresa il rapporto tra i fattori della produzione è mediato dalla professionalità dell'imprenditore, senza con ciò che essi perdano il loro rilievo economico".

A queste conclusioni perviene la Corte di Cassazione nella sentenza depositata il 1.9.1997, n. 8304, superando la posizione adottata nel precedente grado di giudizio, in particolare in primo grado, quando il Tribunale civile di Roma, con la sentenza 14595/1991, aveva viceversa affermato la non debenza dei diritti d'autore per l'utilizzo della musica durante i corsi di danza in quanto in questi contesti l'attività economica "è solo indirettamente realizzato attraverso lo sfruttamento di opere musicali, in quanto tale utilizzazione è finalizzata a scopi didattici, e cioè all'insegnamento della danza".

6. Possiamo organizzare attività in piazza? Se si, quali adempimenti dobbiamo espletare?

Le associazioni possono organizzare le attività anche in spazi pubblici, come piazze o parchi. L'organizzazione dell'attività implica però i seguenti oneri legati anche al numero di persone che accedono alla manifestazione/attività:

- 1) versamento del **canone** per l'**occupazione del suolo pubblico**, salvo il regime di esenzione;
- versamento dell'imposta di pubblicità qualora si richieda la timbratura/affissione delle locandine (la tariffa dell'imposta è ridotta alla metà per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro);
- richiesta al Comune di autorizzazione in deroga per attività rumorose nel caso in cui l'evento preveda l'uso di amplificazione sonora o qualsiasi altra forma di rumorosità (cori, uso di motori/attrezzature rumorose etc.);
- 4) acquisizione dell'autorizzazione di pubblica sicurezza (ex art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) ed eventualmente agibilità (ex art. 89 del TULPS). L'Amministrazione valuta se sia necessario acquisire preventivo parere della Commissione di Vigilanza nel qual caso sarà necessario allegare alla domanda dei documenti obbligatoriamente sottoscritti da un tecnico abilitato all'esercizio della professione (ingegnere, architetto, etc.), documenti che variano a seconda della tipologia di

manifestazione che si intende organizzare, tra cui la **relazione descrittiva della manifestazione**, completa dell'elenco delle attività e degli allestimenti e che attesti il rispetto delle regole tecniche applicabili (a titolo esemplificativo per locali di pubblico spettacolo D.M. 19/08/1996, etc.); la **planimetria in scala** dell'area interessata dalla manifestazione, con evidenziati l'esatto posizionamento degli allestimenti, le vie di fuga e le uscite di emergenza, il posizionamento degli estintori e degli idranti, delle luci di emergenza, la cartellonistica di sicurezza, i parcheggi per il pubblico e gli accessi all'area della manifestazione; in presenza di **palchi/tribune/gazebi/coperture/tensostrutture** la relazione di calcolo a firma di tecnico abilitato con relativi schemi di carico, il certificato di collaudo annuale (in corso di validità) a firma di tecnico abilitato e la documentazione relativa ai carichi sospesi (circolare del Ministero dell'interno P.G. n. 1689 SG 205/4 del 01/04/2011); per gli **impianti elettrici** i relativi progetti a firma di tecnico abilitato con relativi schemi di carico; nel caso di **somministrazione di alimenti,** l'elenco fornitori dei prodotti alimentari completo delle modalità di trasporto della ditta alla manifestazione e la SCIA per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

Trattandosi di adempimenti legati al Comune, si consiglia di verificare quanto riportato dal relativo sito internet o di chiedere all'URP se sia stata elaborata una specifica modulistica per l'organizzazione di eventi: in alcuni casi attraverso lo stesso modulo è possibile richiedere contestualmente il patrocinio, l'uso del logo del Comune, il noleggio attrezzature, la richiesta di chiusura/modifica del traffico, la scorta della Polizia Municipale, le autorizzazioni al transito e sosta ZTL, la collaborazione del Comune nella realizzazione della manifestazione, la deroga acustica. Sull'organizzazione degli eventi impatta anche la "Circolare Gabrielli" e l'interpretazione che ne viene data dalla locale Prefettura, da cui la necessità di relazionarsi anche con tale Amministrazione.

7. Possiamo stipulare una convenzione con la Pubblica Amministrazione?

Gli enti senza scopo di lucro possono stipulare convenzioni con Pubbliche Amministrazioni sia a titolo gratuito che retribuito.

A titolo esemplificativo possiamo stipulare una convenzione con:

- a) una scuola elementare per avvicinare i bambini ad una particolare disciplina sportiva. La scuola garantisce l'utilizzo gratuito della palestra e la copertura assicurativa degli studenti coinvolti, l'associazione si occupa della progettazione e realizzazione delle attività sportive;
- b) il Comune che affida, in concessione e gestione, un impianto sportivo. In questo caso l'associazione sportiva sostiene i costi di gestione dell'impianto e assicura la sua fruizione da parte della collettività (la convenzione prevede le tariffe massime di accesso che può richiedere l'associazione e può prevedere anche un utilizzo gratuito, ovviamente temporalmente limitato, dell'impianto) oltre ad organizzare le proprie attività sportive all'interno;
- c) la ASL che richiede la realizzazione di servizi sportivi per diabetici. In questo caso l'associazione emetterà una fattura nei confronti della ASL (per gli aspetti fiscali dell'operazione si rinvia al cap. 10).

Nelle ipotesi b) e c) l'Amministrazione può richiedere:

- 1) che l'associazione sia iscritta al REA tenuto dalla Camera di commercio (per sapere cos'è il REA si rinvia al cap. 10);
- 2) che l'associazione presenti il DURC, documento unico di regolarità contributiva.

8. Possiamo stipulare convenzioni con esercizi commerciali per garantire sconti ai soci? Si tratta di una attività commerciale?

L'associazione può stipulare convenzioni con esercizi commerciali per garantire ai propri soci l'accesso a scontistica: si tratta di un contratto a favore di terzi che non implica lo svolgimento di

attività commerciale. Diverso è il discorso se in realtà l'associazione riceve una qualche forma di compenso connessa al contratto, ad esempio nel caso in cui l'azienda riconosca una percentuale sugli acquisti effettuati dai soci. In questo caso l'importo ricevuto si pone in un rapporto sinallagmatico con la convenzione e quindi l'introito non potrà essere qualificato come contributo liberale ma come corrispettivo da fatturare e quindi da assoggettare ad IVA.

9. Possiamo vendere ai soci l'abbigliamento sportivo?

Le associazioni possono:

- a) decidere di aprire uno spaccio per la vendita di abbigliamento sportivo;
- b) effettuare un acquisto cumulativo, in nome e per conto dei soci, di abbigliamento sportivo;
- c) acquistare materiale sportivo da regalare agli atleti.

Nel primo caso l'associazione andrà a svolgere una attività commerciale (*la vendita di beni nuovi è sempre attività fiscalmente rilevante, ancorché diretta ai soci*) che presuppone quindi l'applicazione dell'IVA, la liquidazione delle imposte e la preventiva SCIA al Comune per lo svolgimento dell'attività.

Nel secondo caso l'associazione invece si limita a supportare i soci nell'acquisto del materiale sportivo, essendo noto che gli acquisti cumulativi possono garantire l'applicazione di sconti o l'accesso a canali commerciali non destinati ai privati. Se l'associazione si limita a chiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per il socio, l'operazione non è fiscalmente rilevante. Attenzione però alle modalità di organizzazione affinché la stessa non sia, viceversa, considerata pura attività commerciale.

Si consiglia pertanto di:

- 1) deliberare in consiglio direttivo l'attivazione del gruppo di acquisto solidale del materiale sportivo;
- 2) predisporre una tabella in cui far specificare ad ogni socio l'articolo scelto/taglia/quantità e in cui indicare il costo sostenuto, così come schematicamente rappresentato:

Nome e cognome del socio	Articolo scelto	taglia	quantità	Importo

- 3) pinzare alla tabella la fattura di acquisto;
- 4) rilasciare al socio che rimborsa il costo sostenuto una quietanza con causale "rimborso abbigliamento sportivo acquistato in nome e per conto";
- 5) far transitare contabilmente l'operazione nello stato patrimoniale o, nel caso di associazione con semplice rendiconto finanziario, in una separata tabella.

Per concludere, l'associazione può decidere di regalare agli atleti il materiale sportivo: in questo caso è opportuno che risulti da apposita delibera del consiglio direttivo.

La concessione del materiale sportivo è in questo caso legata alla circostanza che gli atleti rappresentano l'associazione. Diverso è il discorso dell'associazione che prevede una quota di adesione base e di una quota adesione comprensiva del materiale sportivo: in questo caso l'Agenzia delle Entrate potrebbe agevolmente contestare l'intento elusivo dell'operazione.

10. Se vogliamo noleggiare a terzi l'impianto sportivo che gestiamo, quali aspetti dobbiamo esaminare?

Le associazioni possono garantire la fruizione dell'impianto sportivo di cui hanno la disponibilità anche ad altre associazioni: per esaminare i riflessi fiscali si rinvia al cap. 10.

Si consiglia di mettere per iscritto l'accordo di concessione dell'impianto sportivo all'interno del quale possono essere evidenziati i seguenti aspetti:

- 1) delle attività organizzate dall'associazione concessionaria degli spazi è esclusivamente responsabile l'associazione stessa: l'associazione che offre gli spazi è responsabile solo della idoneità degli spazi allo svolgimento delle attività;
- l'associazione che concede gli spazi può (ma non deve) garantire l'utilizzo del defibrillatore garantendone la relativa manutenzione, sarà cura dell'associazione utilizzatrice garantire invece la presenza di persone formate al relativo utilizzo (fatta salva diversa disposizione regionale, come nel caso della Regione Toscana);
- 3) l'associazione che concede gli spazi garantisce anche l'utilizzo di una bacheca su cui l'associazione utilizzatrice potrà apporre copia dei documenti che devono essere a disposizione dei relativi soci (es. copia dello statuto, documento che attesti l'iscrizione nel Registro CONI, elenco dei componenti il consiglio direttivo e relativi recapiti, convocazione alle assemblee, programmazione delle attività);
- 4) l'associazione che concede gli spazi può inserire all'interno del contratto le informazioni relative ai rischi connessi all'utilizzo dell'impianto ed alle misure di sicurezza adottate, a seguito della valutazione sui rischi, ovvero può vincolare l'utilizzo dell'impianto alla circostanza che l'associazione si impegni a rispettare l'eventuale Regolamento di utilizzo dell'impianto, elaborato sempre alla luce delle prescrizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Per maggiori informazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavori si rinvia al capitolo n. 14.

11. Possiamo organizzare centri estivi?

Le associazioni sportive dilettantistiche possono organizzare centri estivi ma devono valutare con attenzione i seguenti aspetti:

- qualora il centro estivo non preveda esclusivamente lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche ma anche attività ricreative e culturali, non potrà fare ricorso ai c.d. compensi sportivi con riferimento ai collaboratori impegnati in attività di natura non sportiva dilettantistica e, qualora lo statuto non preveda tra le proprie finalità anche lo svolgimento di attività ricreative, culturali, educative, gli introiti afferenti a tali attività saranno fiscalmente rilevanti ancorché percepiti da soci;
- 2) l'attività di ristorazione/servizio mensa si ricorda essere attività di natura sempre commerciale, ancorché diretta ai propri soci. La defiscalizzazione si potrebbe contemplare solo nel caso in cui l'associazione si avvalga di un servizio esterno e possa contabilmente dimostrare di aver effettuato un acquisto del servizio in nome e per conto dei soci, senza applicare alcun ricarico;
- 3) è necessario verificare se la propria Regione ha legiferato in materia: può essere infatti previsto che l'attività sia subordinata alla SCIA da effettuare al Comune, oltre al possesso di determinati requisiti strutturali, organizzativi e professionali in capo agli organizzatori ed in capo agli educatori/animatori.

12. Possiamo vedere la TV in associazione?

La risposta è sì ma dobbiamo esaminare due aspetti, ossia:

- a) pagamento del canone RAI,
- b) stipula di eventuali abbonamenti.

Canone RAI speciale

Se l'associazione detiene un apparecchio televisivo o radiofonico è tenuta a versare il canone RAI mentre è esonerata dal pagamento della concessione governativa (ex art. 13 bis del D.P.R. 26/10/72 n. 641).

Gli importi annuali (anno 2019) sono quantificati in € 203,70, iva inclusa, per la televisione, mentre per la radio il costo è di € 29,94.

I versamenti di rinnovo dell'abbonamento speciale devono essere effettuati nei seguenti modi:

- sul bollettino di c/c postale 2105 inviato dalla RAI o, in mancanza, richiesto alla sede regionale della RAI competente per territorio, presso gli uffici postali, le banche e le tabaccherie convenzionate, con la carta bancomat o la carta di credito, o attraverso l'home banking;
- tramite domiciliazione bancaria precedentemente disposta su moduli inviati dalla RAI (l'addebito del canone è previsto solo in forma annuale).

L'abbonamento speciale può essere pagato annualmente, semestralmente o trimestralmente nei termini di legge (31 gennaio per il pagamento annuale; 31 gennaio e 31 luglio per i pagamenti semestrali; 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre per le rate trimestrali) e, in mancanza di regolare disdetta, è tacitamente rinnovato.

Alcune associazioni detengono la televisione ma non la collegano all'antenna: sono esonerate dal pagamento del canone?

La risposta è no, essendo sufficiente la presenza di un apparecchio adattabile alla ricezione ancorché non collegato perché si configuri l'obbligo di versamento del canone RAI. A prevederlo è l'articolo 1 del Regio decreto-legge 21/02/1938 n. 246.

Per chiarire meglio quando di configura l'obbligo è intervenuto il Ministero dello Sviluppo economico con Nota del 22/2/2012, in cui specifica che:

- "Un apparecchio si intende atto a ricevere le radioaudizioni se e solo se include nativamente gli stadi di un radioricevitore completo: sintonizzatore radio (che operi nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione), decodificatore e trasduttori audio/video per i servizi radiotelevisivi, solo audio per i servizi radiofonicl";
- "Un apparecchio si intende adattabile a ricevere le radioaudizioni se e solo se include almeno uno stadio sintonizzatore radio (che operi nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione), ma è privo del decodificatore o dei trasduttori audio/video, o di entrambi i dispositivi, che collegati esternamente al detto apparecchio realizzerebbero assieme ad esso un radioricevitore completo".

Come corollario delle due precedenti posizioni, viene affermato che:

 "Un apparecchio privo di sintonizzatori radio operanti nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione non è ritenuto né "atto", né "adattabile" alla ricezione delle radioaudizioni".
 In questi casi pertanto si è esonerati dal versamento del canone.

L'associazione può far vedere le partite attraverso abbonamenti come Sky?

Si ma attenzione perché l'abbonamento non è quello ad uso privato e ci sono precedenti giurisprudenziali di condanne legate all'utilizzo dell'abbonamento privato in esercizi pubblici.

CAP. 8 - LA RESPONSABILITA'

1. Cosa vuol dire associazione non riconosciuta?

La maggior parte delle associazioni in Italia sono "non riconosciute", o, meglio, prive della personalità giuridica. L'immediata conseguenza è che delle obbligazioni assunte non risponde solo il fondo comune dell'associazione, potendo il terzo creditore aggredire il patrimonio personale del socio che abbia agito in nome e per conto dell'associazione, a prescindere dalla carica elettiva rivestita (*ex art. 38 del codice civile*). Per terzo creditore si intende anche l'Amministrazione finanziaria in caso di contenzioso fiscale o il privato (*ivi incluso il socio*) che abbia subito un danno nello svolgimento dell'attività organizzata dall'associazione.

2. Se divento presidente di un'associazione divento responsabile anche delle obbligazioni assunte dal precedente presidente?

Il dubbio è lecito, atteso che tale aspetto non è stato normato, ma la Cassazione ha chiarito che il nuovo presidente non sarà gravato da responsabilità in ordine ad obbligazioni assunte dal precedente presidente ed il terzo potrà sempre trovare tutela in chi ha agito in nome e per conto dell'associazione, anche qualora questi non sia più socio dell'associazione. Si invitano in ogni caso i nuovi componenti gli organi direttivi delle associazioni a curare il passaggio di consegna della documentazione dell'associazione per verificare la sua corretta tenuta che dovrà essere conservata per dieci anni.

3. Come si può tutelare chi assume le obbligazioni rispetto a chi ha concorso alla relativa delibera?

Il socio che ha assunto l'obbligazione di norma agisce in base alla volontà del consiglio direttivo o della stessa assemblea dei soci: la decisione di assumere l'obbligazione è pertanto frutto della volontà dell'organo ed il socio agisce in base ad una delega.

Ne consegue che il socio che dovesse pagare il terzo creditore potrà esercitare azione di regresso nei confronti degli altri soci e chiedere così il rimborso, quota parte, di quanto pagato. Per poter esercitare tale azione sarà necessario dimostrare di aver agito in base ad una delega da cui l'importanza di agire solo in base ad una delibera debitamente verbalizzata.

Tutti i soci sono vincolati alla delibera assunta dall'assemblea anche se siano stati assenti mentre la delibera - e la relativa responsabilità - non si estende ai soci dissenzienti, purché questi abbiano richiesto che fosse riportato nel verbale il proprio dissenso (qui trova applicazione, in via analogica, l'art. 2375 del Codice civile relativo alle S.p.A.). Il socio escusso potrà pertanto agire nei confronti degli altri soci - ad eccezioni di quanti risultino da verbale contrari all'assunzione di quella obbligazione - per ottenere, quota parte, la restituzione della somma versata.

4. Cosa vuol dire avere la personalità giuridica e come si fa a richiederla?

Le associazioni dotate di personalità giuridica beneficiano della c.d. "autonomia patrimoniale perfetta", grazie alla quale i soci rimangono indenni perché delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio dell'associazione.

Per ottenere la personalità giuridica, l'associazione dovrà quindi dimostrare di essere titolare di un patrimonio sociale considerato congruo rispetto all'attività promossa.

Con la Riforma del Terzo settore sono stati individuati due distinti canali per acquisire la personalità giuridica, ossia quello previsto:

a) per la generalità degli enti associativi dal DPR 361/2000, che non ha quantificato ad oggi il patrimonio sociale minimo per richiederla, salvo disposizioni regionali che hanno stabilito, tra

l'altro, importi sostanzialmente diversi (per citarne alcune, l'Abruzzo richiede 10.000 euro, l'Emilia-Romagna 25.000 euro). In questo caso l'istanza sarà presentata alla Regione o alla Prefettura se l'attività viene svolta in diverse Regioni. L'associazione si avvarrà inoltre dell'assistenza di un notaio, essendo necessario in questo caso che lo statuto sia redatto per atto pubblico che implementerà i vincoli statutari indicati negli articoli 14 – 27 del codice civile;

b) per gli Enti del Terzo settore, la disciplina è contenuta nell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017, che affida al notaio l'onere di verificare la sussistenza dei requisiti statutari e patrimoniali (15.000 euro per le associazioni, 30.000 per le fondazioni, rappresentati anche da beni il cui valore deve risultare da relazione giurata) per procedere quindi all'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Tale procedura sarà pertanto operativa solo dopo l'implementazione del Registro unico del Terzo settore.

5. In qualità di componente il consiglio direttivo di un'associazione con personalità giuridica sono sempre "irresponsabile"?

La risposta è no. Gli amministratori restano infatti solidalmente responsabili verso l'associazione dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione dell'associazione.

Il "Codice del Terzo settore" (D.Lgs. 117/2017) prevede in particolare che:

"Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394-bis, 2395, 25396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, in quanto compatibili".

I creditori dell'associazione potrebbero inoltre surrogarsi all'associazione e proporre in luogo di quest'ultima l'azione sociale di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo oppure esercitare azione risarcitoria per atto illecito ex art. 2043 cod. civ. per il danno ingiusto causato dagli amministratori che abbiano agito con colpa o dolo in violazione dei doveri ad essi imposti di conservazione del patrimonio associativo.

6. Se abbiamo acquisito la personalità giuridica e chiediamo l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, cosa succede?

"1-bis. Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Dell'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nonché dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell'ufficio di cui all'articolo 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente."

A prevederlo è l'articolo 22 del D.Lgs. 117/2017, come integrato dall' art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105.

In sostanza con l'iscrizione nel RUNTS, i sodalizi dovranno conformarsi agli obblighi legati all'iscrizione nel Registro dei sodalizi dotati di personalità giuridica e non più agli obblighi previsti ai sensi del DPR 361/2000 che torneranno, eventualmente, ad essere applicati nel momento in cui il sodalizio dovesse chiedere la cancellazione dal RUNTS.

CAP. 9 - LA TUTELA SANITARIA IN AMBITO SPORTIVO

1. Chi è tenuto a presentare il certificato medico e chi è esonerato?

Sono tenuti a presentare il certificato medico:

- 1) tutti i tesserati UISP per le attività non agonistiche (ex art. 3 del D.M. 24/4/2013);
- 2) **tutti i soggetti interessati a svolgere attività agonistica** (ex art. 3 del D.M. 18/02/1982);
- 3) i non tesserati che partecipano ad attività non agonistica ma ad elevato impegno cardiovascolare (ex art. 4 del D.M. 24/4/2013) patrocinata dalla UISP (es. manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe);

a meno che:

- 1) **non svolgano alcuna attività sportiva** (socio non praticante);
- svolgano un'attività definita come sportiva che non comporta impegno fisico, come da elenco riportato all'interno della Delibera sulla tutela sanitaria adottata dal Consiglio nazionale UISP il 16/12/2017;
- 3) **abbiano una età compresa tra zero e sei anni.** Il D.M. 28/2/2018 prevede che "*Non sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica, per l'esercizio dell'attività sportiva in età prescolare, i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra*".

Ne consegue che il minore in questione deve essere sottoposto in ogni caso ad un esame del pediatra che potrà quindi valutare se sia necessario, o meno, effettuare gli esami prescritti per il rilascio del certificato medico non agonistico. Diventa pertanto essenziale comunicare correttamente ai genitori dei minori di età compresa tra zero e sei anni che l'associazione/società sportiva non è obbligata ad acquisire il certificato medico ma che gli stessi sono invitati a richiedere al pediatra di effettuare una valutazione finalizzata a verificare se sia necessario – o meno - effettuare gli accertamenti medici previsti dal D.M. 8/8/2014.

Tutto ciò potrà essere indicato nel Regolamento di iscrizione alle attività e/o potrà risultare da apposita dichiarazione resa dagli esercenti la patria potestà in merito alla circostanza di aver verificato con il pediatra l'insussistenza di condizioni tali da implicare la necessità di produrre il certificato medico per attività sportiva non agonistica.

2. Come facciamo a sapere se un'attività che organizziamo è agonistica o meno?

Si rimanda a quanto deliberato dal Consiglio nazionale UISP il 16 dicembre 2017.

Tale Delibera è consultabile sulla Piattaforma web 'Servizi per le Associazioni e le Società sportive' - Sezione TUTELA SANITARIA – dell'Area Riservata UISP 2.0 disponibile all'indirizzo https://areariservata2.uisp.it.

La UISP è chiamata a regolamentare tale aspetto in virtù dell'art. 1 del D.M. 18/02/1982.

3. Per l'attività non agonistica è sufficiente un certificato di sana e robusta costituzione? Chi può rilasciare questo certificato?

Il certificato medico deve essere conforme al modello adottato con il D.M. 24/4/2013 e pertanto deve indicare che:

"Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati, nonché del referto del tracciato ECG eseguito in data, non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva non agonistica".

Non si parla quindi più di certificato di sana e robusta costituzione.

Detto certificato può essere rilasciato dalle seguenti categorie di medici:

- 1) pediatra o medico di medicina generale di libera scelta, relativamente ai propri assistiti,
- 2) specialista in medicina dello sport;
- 3) appartenente alla Federazione Medico Sportiva Italiana del CONI.

Sulla Piattaforma web 'Servizi per le Associazioni e le Società sportive' - Sezione MODULISTICA – dell'Area Riservata UISP 2.0 disponibile all'indirizzo https://areariservata2.uisp.it è presente il fac-simile di certificato medico per lo svolgimento di attività sportive non agonistiche approvato in allegato al c.d. D.M. Balduzzi.

4. Cosa succede se non chiediamo il certificato medico ai praticanti l'attività sportiva?

Sotto il profilo amministrativo/pecuniario, è prevista l'applicazione di una sanzione esclusivamente nell'ipotesi in cui l'associazione non disponga dei certificati medici previsti per l'attività agonistica.

La sanzione va da € 51,65 ad € 516,46 ed è contemplata dall'art. 2 della Legge 1099/1971.

Non sono invece previste sanzioni a livello nazionale con riferimento al mancato possesso dei certificati medici per attività non agonistica. Il vero tema è legato però alla responsabilità in caso di omessa acquisizione del certificato medico: in caso di infortunio infatti oltre alla responsabilità di natura civile si potrebbe configurare la responsabilità penale.

5. Se iscriviamo i nostri atleti ad una gara, chi è responsabile in tema di certificato medico?

Di norma la responsabilità è in capo all'organizzatore della manifestazione a meno che il Regolamento di partecipazione non preveda – come di prassi avviene – che la responsabilità rispetto alla detenzione del certificato medico in corso di validità (in caso di gara si fa riferimento al certificato per attività agonistica) sia dell'associazione/società sportiva di appartenenza dell'atleta nella persona di chi ha provveduto alla relativa iscrizione.

6. Chi è esonerato dall'obbligo del defibrillatore?

Sono esonerate da tale obbligo le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili (ex D.M. 24/4/2013 e D.M. 26/6/2017).

7. Cosa succede se non abbiamo il defibrillatore?

L'associazione deve essere provvista di defibrillatore sia per organizzare attività corsistiche (come previsto dal D.M. 24/4/2013 e chiarito nel corso dell'Interrogazione parlamentare del 29/6/17) sia per organizzare/partecipare ad attività competitive/agonistiche. Il Ministero della Salute, con il D.M. 26/6/2017, ha espressamente escluso la possibilità che sia svolta una attività competitiva/agonistica in assenza di defibrillatore mentre nulla ha statuito nel caso in cui l'associazione risulti sprovvista quando si limita ad organizzare attività corsistica.

8. Cosa succede se il sodalizio sportivo partecipa ad una attività competitiva in un impianto sportivo gestito da terzi?

L'associazione sportiva dilettantistica (ex D.M. 26/6/2017) utilizza il defibrillatore messo a disposizione dall'ente organizzatore ma deve accertare, prima dell'inizio delle gare e per il tramite di propri referenti a tale scopo incaricati, la presenza:

- 1) del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo, regolarmente manutenuto e funzionante;
- 2) di persona debitamente formata al relativo utilizzo durante le gare.

9. Cosa succede se utilizziamo diversi impianti sportivi gestiti da altri?

È possibile stipulare un accordo scritto con i gestori che potranno (non è un obbligo, salva diversa normativa regionale) garantire la presenza di defibrillatori e relativa manutenzione (D.M. 24/4/2013).

La presenza di personale formato rimane in ogni caso a carico della ASD/SSD, salvo diversa disposizione regionale (es. Toscana) e fatto salvo l'utilizzo dell'impianto quando si partecipa ad attività competitive/ agonistiche.

10. È necessario il defibrillatore quando si organizzano attività al di fuori di "impianti sportivi" a carattere permanente?

In questo caso il D.M. 26/6/2017 ha escluso l'onere ma non si può prescindere anche da altri tipi di valutazioni, atteso che:

- a) l'attività sportiva organizzata potrebbe essere qualificata come pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 del codice civile, e, in questi casi, l'organizzatore è responsabile dei danni conseguenti allo svolgimento dell'attività a meno che non provi di aver adottato tutte le misure che la scienza e la tecnica offrono per evitarlo, misure tra le quali si può annoverare il defibrillatore;
- b) è possibile che i Regolamenti sportivi impongano in ogni caso l'utilizzo del defibrillatore;
- c) è possibile che sia richiesto come misura di sicurezza da adottare in ottemperanza alle Linee di indirizzo sull'organizzazione sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate.

11. In cosa consiste la formazione per l'utilizzo del defibrillatore? È obbligatorio il retraining?

Il D.M. 24/4/2013 prevede l'onere di individuare persone formate all'utilizzo del defibrillatore, la cui presenza deve essere sempre garantita nel corso delle gare e degli allenamenti. Il numero di soggetti da formare è strettamente dipendente dal luogo in cui è posizionato il DAE e dal tipo di organizzazione presente.

La formazione comprende l'addestramento teorico-pratico alle manovre di BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), anche pediatrico quando necessario e viene offerta da Centri di formazione accreditati dalle singole Regioni. Oltre alla formazione iniziale è prevista l'attività di retraining ogni due anni.

Il CONI, nell'ambito della propria autonomia, adotta inoltre protocolli di Pronto soccorso sportivo defibrillato (PSSD), della Federazione Medico Sportiva Italiana, nel rispetto delle disposizioni del D.M. 18 marzo 2011.

12. Se sono la persona formata all'utilizzo del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo ma non riesco ad intervenire, di cosa rispondo?

Il D.M. 24/4/2013 chiarisce che l'attività di soccorso non rappresenta per il personale formato un obbligo legale che è previsto soltanto per il personale sanitario. Non è pertanto configurabile una responsabilità penale, né è configurabile una responsabilità risarcitoria in capo alla persona che sarebbe dovuta intervenire né in capo all'organizzazione sportiva, chiamata esclusivamente a garantire la presenza ed il regolare funzionamento del dispositivo.

CAP. 10 - IL RAPPORTO CON IL FISCO

1. Quali sono le entrate che possiamo ricevere senza pagare imposte?

Le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso dei requisiti per qualificarsi come ente non commerciale di tipo associativo, beneficiano di importanti agevolazioni fiscali.

		Assoggettabilità	
INTROITI PERCEPITI		IVA	IRES
QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE		No perché non c'è scambio	No ex art. 148 TUIR comma 1
	ogati da PERSONE FISICHE a sostegno vere alcuna controprestazione	No perché non c'è scambio	No
a) I CONTRIBUTI erogati da PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI e da PRIVATI (es: Fondazioni,	a) esclusivamente introiti di natura istituzionale	No perché non c'è scambio	No
aziende) a sostegno dell'associazione, senza ricevere alcuna controprestazione, quando legati ad attività in relazione alle quali l'associazione percepisce	b) anche introiti di natura commerciale, nel qual caso l'ente erogante effettuerà la ritenuta a titolo di acconto del 4% (ex art. 28 del DPR 600/1973) salvo che non si tratti di contributi erogati dal CONI, Federazioni ed Enti di promozione sportiva (ex art. 90 L. 289/2002)	No perché non c'è scambio	Si
CORRISPETTIVI SPECIFICI versati da - soci, - tesserati alla UISP, - ASD/SSD affiliate UISP per partecipare ad attività organizzate dall'associazione (es. quote di iscrizione a campionati o gare, iscrizione ai corsi di avviamento allo sport) e inerenti alle finalità istituzionali dell'associazione o per fruire di servizi resi "in diretta attuazione degli scopi istituzionali"		No ex art. 4, comma 4, DPR 633/72	No ex art. 148 TUIR comma 3
I CONTRIBUTI CORRISPETTIVI corrisposti da Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti *L'introito potrebbe essere non soggetto a IVA nel caso di prestazioni esenti ex art. 10 DPR 633/1972 (es. attività educative)		Si *	No ex art. 143 TUIR comma 3 lett. b
INTROITI riscossi a seguito di RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI effettuate occasionalmente, in concomitanza a Per le associazioni sportive dilettantistiche in regime L. 398/91 l'agevolazione riguarda i proventi commerciali legati all'organizzazione di due eventi all'anno fino ad un massimo di € 51.645,68 (il tetto è stato fissato con DM 10/11/1999)		Si	No ex art. 25 L. 133/99

ricorrenze, celebrazioni etc.	Per le altre associazioni sportive dilettantistiche (sono esenti anche da ogni altro tributo)	No ex art. 2, comma 2, D.Lgs. 460/97	No ex art. 143 TUIR comma 3 lett. a
La VENDITA anche a terzi di PUBBLICAZIONI prevalentemente distribuite tra gli associati		No ex art. 4, comma 5, DPR 633/72	No ex art. 148 TUIR comma 3
L'organizzazione di VIAGGI E SOGGIORNI per i propri soci. Per informazioni sulle modalità di organizzazione si rinvia al capitolo 5 paragrafo 3		Si	No ex art. 148 TUIR comma 6
La SOMMINISTRAZIONE di ALIMENTI e BEVANDE effettuata ai propri soci. Per informazioni sulle modalità di organizzazione si rinvia al capitolo 5 paragrafo 4		No ex art 4, comma 5, DPR 633/72	No ex art. 148 TUIR comma 5

Costituiscono viceversa **sempre introiti di natura commerciale**, a meno che non siano acquisiti nell'ambito di attività occasionali di raccolta fondi, le entrate diverse da quelle sopra specificate.

In particolare, costituiscono entrate di natura commerciale quelle derivanti da:

- 1) prestazioni di servizi inerenti anche ai fini istituzionali ma dirette a terzi, mancando il presupposto di applicazione dell'agevolazione fiscale di cui all'art. 148 terzo comma del TUIR;
- contratti di sponsorizzazioni: si tratta di contratti promo pubblicitari che prevedono in capo alla ASD/SSD l'onere di far veicolare l'immagine dello sponsor attraverso eventi che organizzano ovvero a cui partecipano;
- 3) cessione di spazi pubblicitari;
- 4) cessione di beni nuovi, come evidenziato dall'art. 148, quarto comma, del TUIR;
- 5) somministrazione dei pasti, come evidenziato dall'art. 148, quarto comma, del TUIR;
- 6) gestione di spacci aziendali e di mense, come evidenziato dall'art. 148, quarto comma, del TUIR;
- 7) prestazioni alberghiere/di alloggio, come evidenziato dall'art. 148, quarto comma, del TUIR;
- 8) prestazioni di trasporto, come evidenziato dall'art. 148, quarto comma, del TUIR;
- 9) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale, come evidenziato dall'art. 148, quarto comma, del TUIR.

2. E deducibile o detraibile la quota che il socio versa per partecipare all'attività sportiva?

I costi della palestra non sono deducibili, sono esclusivamente detraibili quelli sostenuti per la partecipazione da parte dei minori ad attività sportive.

Al quesito di un contribuente che ipotizzava di poter detrarre il costo di iscrizione ad una palestra come spesa sanitaria in quanto "l'attività motoria è finalizzata alla cura/prevenzione della propria patologia", l'Agenzia ha infatti risposto (Circolare del 1/6/2012 n.19) chiarendo

"che la spesa per l'iscrizione ad una palestra non può essere qualificata spesa sanitaria ai fini dell'applicazione dell'art.15, comma 1, lett. c) del TUIR, anche se accompagnata da un certificato medico che prescriva una specifica attività motoria; detta attività, infatti, anche se svolta a scopo di prevenzione o terapeutico, va inquadrata in un generico ambito salutistico di cura del corpo e non può essere riconducibile a un trattamento sanitario qualificato".

Diverso trattamento è previsto invece con riferimento ai costi sostenuti per l'iscrizione ad attività sportive da parte di minori.

In guesto caso trova applicazione l'articolo 15 del TUIR ai sensi del guale:

"1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età' compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive"

con consequente risparmio di imposta massimo di euro 40,00.

L'articolo 2, comma 1, del Decreto Interministeriale 28 marzo 2007 ha individuato la corretta procedura da realizzare, specificando che

- "1. Ai fini della detrazione prevista dall'art. 15, comma 1, lettera i-quinquies del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, la spesa è certificata da bollettino bancario o postale, ovvero da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dai soggetti indicati nell'art. 1, recante l'indicazione:
- a) della ditta, denominazione o ragione sociale e della sede legale, ovvero, se persona fisica, del nome cognome e della residenza, nonchè del codice fiscale, dei soggetti di cui all'art. 1;
- b) della causale del pagamento;
- c) dell'attività sportiva esercitata;
- d) dell'importo corrisposto per la prestazione resa;
- e) dati anagrafici del praticante l'attività sportiva e codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento".

Sulla Piattaforma web 'Servizi per le Associazioni e le Società sportive' - Sezione MODULISTICA – dell'Area Riservata UISP 2.0 disponibile all'indirizzo https://areariservata2.uisp.it è scaricabile un fac-simile di ricevuta che presenta gli elementi sopra evidenziati.

Ulteriori chiarimenti sono stati offerti dall'Agenzia delle Entrate sia con la Circolare n.20/E del 13 maggio 2011 che con la Risoluzione 25 febbraio 2009, n.5.

3. Se la nostra associazione concede il posto barca, come deve trattare fiscalmente il relativo corrispettivo?

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n° 18 del 1/8/2018, ha offerto alcuni chiarimenti sul trattamento fiscale dei servizi strumentali, affermando la necessità di verificare se le prestazioni, per contenuto, termini e modalità di effettuazione, vadano o meno al di là di quanto necessario e funzionale per consentire all'associato/socio o al tesserato l'effettivo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica. Risulta determinante, in altri termini, sempre per la verifica del requisito della diretta attuazione degli scopi istituzionali, escludere, in base ad un esame di tutte le circostanze concrete, che la concessione del posto barca presso l'associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro non si risolva in un mero espediente per ottenere tali prestazioni a condizioni più vantaggiose in ragione del regime fiscale di favore riservato a tali enti.

Si possono pertanto configurare diverse ipotesi:

- 1) servizio diretto a socio/tesserato:
 - a) se diretto allo svolgimento di attività sportiva dilettantistica, il corrispettivo è defiscalizzato;

- b) se il posto barca viene utilizzato per attività non sportive né è funzionale ad altre finalità associative, il corrispettivo deve essere assoggettato ad IVA e imposte dirette;
- 2) servizio diretto a persona che non è né socia, né tesserata per cui il corrispettivo è sempre fiscalmente rilevante ma:
 - a) se l'utilizzo del posto barca è funzionale alla partecipazione ad attività sportive organizzate, l'ASD/SSD potrà liquidare eventualmente le imposte applicando il regime ex lege 398;
 - b) se l'utilizzo del posto barca non è funzionale all'esercizio di attività sportiva dilettantistica (anche in ragione della tipologia di natante), il corrispettivo sarà fiscalmente rilevante e le imposte saranno liquidate con modalità ordinarie.

4. La nostra ASD vorrebbe cedere un atleta ad altra ASD affiliata alla medesima Federazione: come deve trattare fiscalmente l'importo che la cessionaria le riconosce?

A parere dell'Agenzia delle Entrate (Circolare nº 18 del 1/8/2018) la cessione verso corrispettivo del diritto alla prestazione sportiva dell'atleta può considerarsi rientrante nell'ambito delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUIR sempreché l'atleta abbia svolto nell'ambito dell'associazione o società sportiva dilettantistica non lucrativa cedente un'effettiva attività volta ad apprendere e migliorare la pratica sportiva dilettantistica. In altri termini, deve escludersi la ricorrenza del requisito della diretta attuazione degli scopi istituzionali nel caso di cessioni aventi finalità meramente speculative, come nel caso in cui il diritto alla prestazione sportiva sia stato precedentemente acquistato e successivamente rivenduto senza che l'atleta sia stato sostanzialmente coinvolto dall'ente nell'attività formativa e di crescita nell'ambito della pratica sportiva dilettantistica. In tal caso, la cessione assume rilevanza reddituale ai fini IRES nella misura in cui integri la realizzazione di una plusvalenza ai sensi dell'articolo 86 del TUIR.

Nel caso in cui la cessione del diritto alla prestazione sportiva dell'atleta rientri nell'ambito impositivo per l'associazione o la società sportiva dilettantistica non lucrativa, qualora la stessa abbia optato per il regime di cui alla legge n. 398 del 1991, si ricorda che le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni patrimoniali, tra cui sono ricomprese quelle relative alle cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti, sono da assoggettare a tassazione in aggiunta al reddito forfetariamente determinato.

Se il corrispettivo viene erogato da una società sportiva professionistica e si tratta pertanto di premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'articolo 6, della legge 23 marzo 1981, n. 91, l'associazione che riceve il corrispettivo se ha optato per il regime di cui alla Legge 398/1991, non assoggetta a tassazione detto introito ai sensi dell'articolo 3 della stessa Legge.

In breve:

- 1) un'associazione/società sportiva dilettantistica se cede un atleta che ha formato ad altra ASD/SSD affiliata alla medesima FSN/DSA/EPS non paga imposte dirette ed IVA sul corrispettivo percepito;
- 2) una ASD/SSD se cede un atleta ad altra ASD/SSD non affiliata alla medesima FSN/DSA/EPS, deve assoggettare ad IVA il corrispettivo percepito e pagare le imposte e, se ha optato per il regime di cui alla Legge 398, applica le imposte sulla plusvalenza prodotta da sommare all'imponibile rappresentato dal 3% dei ricavi commerciali;
- 3) una ASD/SSD che cede l'atleta ad una società professionistica percepisce un premio di addestramento e formazione tecnica su cui deve applicare l'IVA ma, se in regime 398, non assoggetta ad imposte dirette l'introito ai sensi dell'art. 3 della Legge 398.

5. La nostra ASD intende cedere il diritto alla partecipazione al campionato ad altra ASD affiliata alla medesima Federazione sportiva: come deve trattare il corrispettivo che riceverà?

Anche in questo caso l'Agenzia delle Entrate (Circolare n° 18 del 1/8/2018) ha ritenuto applicabile l'agevolazione di cui all'articolo 148, comma 3, del TUIR a condizione che chi cede il titolo continui comunque, seppure in una categoria inferiore, a partecipare ai campionati.

In breve: il corrispettivo per la cessione del titolo ad altra ASD/SSD affiliata alla medesima FSN/DSA/EPS non è soggetto ad IVA né ad imposte dirette a condizione che l'ASD/SSD cedente continui il campionato anche se in una categoria inferiore.

6. La nostra associazione può organizzare un'attività di raccolta fondi?

Il Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) chiarisce che "Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva".

Viene altresì previsto che

"Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore".

Rispetto al tema della raccolta fondi si aprono pertanto due fronti:

- come garantire trasparenza nella gestione delle risorse finanziarie acquisite, tema rispetto al quale si attendono le linee guida che saranno adottate con Decreto ministeriale e che potranno essere implementate anche dalle associazioni sportive che decideranno di non acquisire la qualifica di Ente del Terzo settore;
- come gestire le attività di raccolta fondi che si realizzano attraverso la cessione di beni di modico valore o servizi ai sovventori, atteso che tali attività sono tipicamente di natura commerciale.

Ebbene le associazioni possono svolgere queste attività di raccolta fondi esclusivamente per autofinanziamento: le risorse derivanti dalla vendita di beni di modico valore e dalle prestazioni di servizi ai sovventori devono pertanto essere utilizzate direttamente dall'organizzatore e non essere devolute ad organizzazioni terze, salvo che non siano partner di un progetto.

Sotto il profilo fiscale il trattamento è differenziato a seconda che l'associazione:

- a) sia titolare di Partita IVA in regime ex Lege 398/1991;
- b) sia titolare di solo codice fiscale
- c) sia titolare di Partita IVA ma in regime diverso da quello di cui alla Legge 398/1991;

così come di seguito schematicamente rappresentato:

	Associazioni in regime L. 398	Associazioni con solo C.F. o P.IVA in regime diverso dalla L. 398
Riferimento normativo	art. 25 della Legge 133/1999	Art. 143 del TUIR e art. 2 D.Lgs. 460/1997
Attività occasionale	Massimo due eventi	Non specificata la nozione di occasionalità

Attività diretta	Al pubblico	
IVA sulla cessione di beni/prestazioni di servizi?	Sì: non è previsto il regime di non assoggettamento ad IVA dalla disposizione citata L'art. 2 del D.Lgs. 460/1997 prevede il assoggettamento ad IVA (vedi sotto posizione dell'Agenzia delle Entrate)	
Imposte sui redditi sui ricavi?	No, ma nei limiti del plafond di € 51.645,69	No, senza alcun limite di ricavi
Rendiconto?	E 51.645,69 L'associazione è obbligata, oltre che alla stesura del rendiconto annuale/bilancio, a redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto per ogni raccolta fondi (ex art. 20 DPR 600/1973). Da questo documento devono risultare in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di una relazione illustrativa , le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Non sono previste formalità particolari per la predisposizione del rendiconto, che va tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del DPR 600/73. I dati della raccolta fondi, oltre ad essere esposti nel rendiconto, dovranno ovviamente confluire anche nel rendiconto o bilancio associativo.	

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n° 18 del 1/8/2018, nel confermare che i soggetti in regime 398 devono liquidare l'IVA relativa agli introiti percepiti nel corso di eventi di raccolta fondi, evidenzia che

"Per quanto riguarda il trattamento tributario ai fini IVA degli eventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999 occorre tenere in considerazione quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea. Secondo la Corte di Giustizia, in base alle previsioni della normativa dell'UE in materia di IVA - recata dalla direttiva CE del Consiglio 28 novembre 2006, n. 112 ("Direttiva IVA") - un soggetto, già avente la qualifica di soggetto passivo ai fini IVA per talune sue attività economiche, deve essere considerato come soggetto passivo, sempre ai fini IVA, per qualsiasi altra attività esercitata in modo occasionale che si sostanzi nella cessione di beni o nella prestazione di servizi".

Ciò si tradurrebbe, a parere di chi scrive, nella necessità di applicare l'IVA anche nelle raccolte fondi realizzate da titolari di partita IVA che non abbiano optato per il regime 398 ancorché l'articolo 2 del D.Lgs. 460/1997 affermi che

"2. Le attività indicate nell'articolo 108, comma 2bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi (oggi art. 143), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo".

Eppure, l'esplicita affermazione del regime di esclusione dall'IVA non avrebbe avuto ragione d'essere se non riferita ai soggetti titolari di partita IVA: le associazioni con solo codice fiscale sarebbero in ogni caso state escluse dall'applicazione dell'IVA per prestazioni di servizi/cessione di beni effettuata occasionalmente, da cui il persistere del dubbio interpretativo in materia.

7. La nostra associazione ha solo il codice fiscale, possiamo ricevere una sponsorizzazione?

La sponsorizzazione è un contratto promo-pubblicitario attraverso il quale l'associazione sportiva fa veicolare l'immagine dello sponsor attraverso un evento che organizza (es. appone il logo dello sponsor sugli inviti) o a cui partecipa (es. gli atleti partecipano alla manifestazione agonistica indossando una maglia su cui è apposto il logo dello sponsor).

Le entrate derivanti da attività di sponsorizzazione sono di natura commerciale: l'associazione con solo codice fiscale potrebbe emettere una ricevuta non soggetta ad IVA per prestazione occasionale,

qualora l'attività non implichi una organizzazione complessa o continuativa, ma il reddito prodotto sarà in ogni caso soggetto a tassazione come reddito diverso. Appare pertanto opportuno valutare se sia, viceversa, più vantaggioso in termini fiscali aprire la Partita IVA in regime Legge 398/1991.

8. Qual è la differenza tra un contributo ed un corrispettivo ricevuto da una Pubblica Amministrazione?

I contributi sono erogazioni liberali e le Pubbliche Amministrazioni, sulla base della loro autonoma discrezionalità e secondo i principi della sana e corretta amministrazione, possono deliberare di erogarli ad enti che, pur non essendo affidatari di servizi, svolgono una attività che viene ritenuta utile per i cittadini.

Le Pubbliche Amministrazioni possono anche affidare a titolo oneroso - e sulla base del principio di sussidiarietà - ad enti di diritto privato la gestione di servizi di qualsiasi tipo.

In questi casi le Pubbliche Amministrazioni (es. Comuni, Istituti scolastici, Ministero di Grazia e Giustizia, Aziende sanitarie) dovranno sostenere una spesa che permetta l'esercizio di tali servizi, sulla base di una convenzione. La Pubblica Amministrazione riconosce quindi un corrispettivo che come è noto rappresenta per l'associazione un introito di natura commerciale da assoggettare ad IVA (salvo che la prestazione non sia esente da IVA) ma che può essere defiscalizzato, ai sensi dell'articolo 143, terzo comma lettera b), del Testo Unico delle imposte sui redditi, nella misura in cui si configuri come "attività avente finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali" dell'associazione.

Per approfondimenti su questo tema si consiglia la lettura della <u>Circolare dell'Agenzia delle Entrate</u> n. 34/E del 21 novembre 2013.

9. Se una Pubblica Amministrazione ci paga, quali adempimenti dobbiamo espletare? Sono previsti particolari vincoli?

La gestione dei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione è condizionata dai seguenti vincoli normativi:

- a) la disciplina dello spending review;
- b) i nuovi oneri legati alla trasparenza dei fondi pubblici;
- c) la fatturazione elettronica alla Pubblica Amministrazione;
- d) l'applicazione dello split payment;
- e) il regime di esenzione IVA per le prestazioni educative.

a) Lo spending review

Il D.L. n. 95/2012 ha previsto, all'articolo 4, comma 6, che quando un'associazione sportiva dilettantistica fornisce un servizio a favore di una Pubblica amministrazione, anche a titolo gratuito, non può più ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. In particolare, la citata disposizione prevede che

"Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della

legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali"

esonerando quindi da tale incompatibilità le associazioni sportive dilettantistiche così come le associazioni di promozione sociale.

b) I nuovi oneri legati alla trasparenza delle risorse pubbliche

Le associazioni e società sportive, come i Comitati UISP, che abbiano ricevuto sostegni da Pubbliche Amministrazioni, sono tenuti a renderli pubblici. A prevederlo è stata la Legge sulla concorrenza (ex art. 1 L. 124/2017 comma 125, così come modificata dal Decreto legge 34/2019 su cui si segnalano anche i chiarimenti offerti dal Ministero del Lavoro con la Circolare n. 2 del 11/01/2019).

Quale tipologia di sostegno è necessario rendere pubblico?

Costituiscono oggetto di pubblicazione le informazioni relative a:

- sovvenzioni;
- sussidi;
- vantaggi;
- contributi o aiuti, in denaro o in natura.

Tra i possibili sostegni ricevuti, viene fatto l'esempio dei **beni mobili o immobili concessi in comodato.** In questo caso il valore economico da indicare del bene sarà, come chiarito dal Ministero, quello "dichiarato dalla Pubblica Amministrazione che ha attribuito il bene in questione".

L'ASD che utilizza in comodato il campo di calcetto di quartiere, dovrà pertanto sollecitare il Comune per sapere quale valore indicare come sostegno ricevuto in natura.

Tra i contributi viene indicato anche il **cinque per mille**.

Quali informazioni dobbiamo fornire?

Le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi:

- a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- b) denominazione del soggetto erogante;
- c) somma incassata o valore economico del sostegno (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- d) data di incasso;
- e) causale.

Come si rendono pubbliche queste informazioni?

La normativa distingue:

- a) se si tratta di una **impresa** (incluse le cooperative sociali, ancorché ONLUS di diritto, e le società sportive dilettantistiche), l'informazione sarà resa all'interno della nota integrativa al bilancio pubblicata nel Registro delle imprese e il termine è il 30 giugno;
- b) se si tratta di **enti diversi**, le informazioni devono essere pubblicate sul proprio sito internet ed **il termine è fissato nel 28 febbraio.**

Il Ministero chiarisce che in mancanza del sito internet, è possibile pubblicare l'informazione attraverso la pagina Facebook dell'ente o anche sul sito internet della rete associativa alla quale l'ente del Terzo settore aderisce.

Potremmo essere esonerati?

Si, nel caso in cui il sodalizio riceva da Pubbliche Amministrazioni sostegni di varia natura di importo inferiore a € 10.000,00 con riferimento non al singolo sostegno ma alla somma di qualsivoglia sostegno percepito nell'anno. Ne consegue che andranno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, a prescindere dal valore della singola erogazione/sostegno.

Chiarisce il Ministero che "Per quanto attiene all'arco temporale di riferimento ed ai criteri di contabilizzazione da seguire, l'impiego da parte del legislatore del concetto di vantaggio economico ricevuto dalle pubbliche amministrazioni comporta la necessità conseguenziale di utilizzare il criterio contabile di cassa, sicché andranno pubblicate le somme effettivamente introitate nell'anno solare precedente, dal 1º gennaio al 31 dicembre, indipendentemente dall'anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono".

Devo anche rendicontare quanto ho ricevuto o è sufficiente questa informativa?

Laddove previsto, è necessario anche rendicontare in quanto la norma in esame pone a carico dei soggetti percettori un obbligo di informazione, concettualmente distinto dagli obblighi di rendicontazione.

c) La fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Le associazioni titolari di Partita IVA quando devono emettere una fattura nei confronti di una Pubblica Amministrazione devono adottare la fattura elettronica.

Le associazioni dotate di solo codice fiscale possono viceversa continuare ad emettere semplici note spese verso la Pubblica Amministrazione, come chiarito dalla Commissione Finanze della Camera nel corso dell'<u>interrogazione parlamentare del 12/03/2015</u> (pagina 70 del documento).

d) L'applicazione dello split payment

Per split payment si intende il meccanismo in virtù del quale quando si effettua una prestazione nei confronti di una Pubblica Amministrazione, l'IVA viene versata all'Erario direttamente dalla Pubblica Amministrazione cliente al fine di arginare il rischio di evasione. L'associazione che ha effettuato il servizio non introita e non versa pertanto l'IVA in questo caso.

Il regime dello split payment non si applica nei confronti dei sodalizi che hanno optato per il regime di cui alla Legge 398/1991, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 15 del 13/04/2015.

L'associazione in regime *ex Lege* 398 dovrà pertanto emettere una fattura elettronica nella quale indicare l'IVA e specificare "*non soggetta a split payment come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 15/2015 in quanto l'associazione ha optato per il regime di cui alla Legge 398/1991", o meglio "<i>no split payment associazione in regime 398"*.

Le associazioni tenute invece ad applicarlo devono indicare:

- 1) in fattura "scissione dei pagamentl' ovvero "split payment ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633 del 1972", pena l'applicazione della sanzione amministrativa da 1.032,91 euro a 7.746,85 euro (ex art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997);
- 2) nei registri IVA in modo distinto (ad es. in un'apposita colonna ovvero mediante appositi codici nel registro di cui all'art. 23 del DPR n. 633 del 1972), le fatture in regime di split payment, specificando l'aliquota applicata e l'ammontare dell'imposta ma senza computare l'IVA indicata in fattura nella liquidazione periodica.

e) Le prestazioni educative IVA esenti

Le associazioni sportive dilettantistiche potrebbero essere chiamate a realizzare attività sportive, a titolo esemplificativo, nelle scuole, nelle carceri, in collaborazione con le Aziende sanitarie e ricevere, da queste Pubbliche Amministrazioni, un corrispettivo per il servizio reso a fronte del quale emettere fattura. La fattura però potrebbe essere in regime di esenzione IVA quando l'attività sia qualificata di natura educativa, ai sensi dell'articolo 10 del DPR 633/1972.

Sul tema è intervenuta l'Agenzia delle Entrate (Circolare n. 22/E del 18 marzo 2008) chiarendo che il nostro ordinamento (all'art. 10, n. 20 del DPR 633/72) ha previsto l'esenzione dall'IVA per "le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS (...)", subordinando, pertanto, l'applicazione del regime di esenzione al verificarsi di due requisiti in capo alle prestazioni erogate:

- a) devono essere di natura educativa dell'infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
- b) devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e sono ricondotte nell'ambito applicativo del beneficio dell'esenzione dall'IVA, le prestazioni educative, didattiche e formative <u>approvate e finanziate</u> da enti pubblici (Amministrazioni statali, Regioni, Enti locali, Università, etc.).

"Nel finanziamento della gestione e dello svolgimento del progetto educativo e didattico è insita, infatti - come evidenziato nella circolare citata - l'attività di controllo e di vigilanza da parte dell'ente pubblico avente ad oggetto i requisiti soggettivi e la rispondenza dell'attività resa agli obiettivi formativi di interesse pubblico che l'ente è preposto a tutelare.

Il finanziamento del progetto da parte dell'Ente pubblico costituisce in sostanza il riconoscimento per atto concludente della specifica attività didattica e formativa posta in essere. Tale riconoscimento è idoneo a soddisfare il requisito di cui all'articolo 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 per fruire del regime di esenzione dall'IVA. Si precisa che l'esenzione in questi casi è limitata all'attività di natura educativa e didattica specificatamente approvata e finanziata dall'ente pubblico e non si riflette sulla complessiva attività svolta dall'ente".

10. Abbiamo deciso di aprire la Partita IVA, cosa dobbiamo fare?

Se si svolge abitualmente anche attività commerciale è necessario chiedere l'apertura della Partita IVA.

La domanda si presenta agli uffici dell'Agenzia delle Entrate, o tramite un intermediario abilitato, utilizzando il Modello AA7/10.

Sulla Piattaforma web 'Servizi per le Associazioni e le Società sportive' - Sezione MODULISTICA – dell'Area Riservata UISP 2.0 disponibile all'indirizzo https://areariservata2.uisp.it è scaricabile il Modello AA7/10 con le relative istruzioni.

Nel Modello è necessario indicare il codice ATECO identificativo dell'attività commerciale.

Ottenuto il numero di Partita IVA, l'associazione sportiva dilettantistica deve scegliere un sistema contabile e predisporre i libri ed i registri da utilizzare in funzione del regime contabile prescelto (ex art. 20 DPR 600/1973). In sede di inizio di attività, la scelta del regime contabile dipende dai volumi di attività commerciale che si ritiene di raggiungere nel periodo di imposta.

Regime contabile	Volume attività commerciale	
Legge 398/1991	Fino ad € 400.000,00 coeff. di redditività 3%	
Art. 145 DPR 917/86	Per prestazioni di servizio:	
	- fino a € 15.493,71 coeff. di redditività 15%	
	- da € 15.493,71 a € 309.874,14 coeff. di redditività 25%	
Contabilità semplificata art. 18 DPR 600/73	Per prestazioni di servizio fino ad € 400.000,00	
Contabilità ordinaria artt. 14, 15, 16, 20 DPR 600/73		

La scelta del regime contabile non è definitiva: l'Associazione potrà optare successivamente per un diverso regime oppure potrà decadere dalla possibilità di utilizzare quello prescelto e rientrerà - ex lege - in un diverso regime.

11. Che cos'è il REA? Siamo obbligati ad iscriverci?

Le associazioni dotate di Partita IVA sono tenute ad iscriversi al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) tenuto dalla Camera di Commercio, come chiarito in più occasioni dal Ministero dell'Industria (Circolare n. 3407/C del 9/01/1997 e Risoluzione del 4/11/2009).

Si segnala che alcune Camere di Commercio affermano non sussistere detto onere quando la Partita IVA sia stata aperta per svolgere attività che non richiedono una particolare organizzazione (es. per prestazioni di sponsorizzazione) ovvero quando l'attività, ancorché fiscalmente rilevante, sia diretta esclusivamente ai soci (es. per attività di ristorazione o organizzazione di viaggi e soggiorni).

Per le modalità di iscrizione dell'associazione al REA si consiglia di contattare la Camera di Commercio competente per territorio che può richiedere la trasmissione della documentazione attraverso il sistema telematico COMUNICA, ovvero accettare ancora la documentazione su supporto cartaceo.

L'iscrizione al REA comporta il versamento di diritti camerali, quantificato per il 2019 in € 18,00 (ex D.M. Sviluppo economico 22/05/2017).

Il versamento si effettua entro il termine di pagamento del primo acconto delle imposte, mediante modello F24 in cui indicare il codice tributo 3850.

12. Come si fa ad accedere al regime forfetario Legge 398/1991?

Se l'associazione sportiva dilettantistica non percepisce più di 400.000 euro di ricavi commerciali, può optare per il regime di cui alla Legge 398/1991 che prevede una forfetizzazione delle imposte (sia IVA che IRES/IRAP), oltre a rilevanti semplificazioni in termini di tenuta della contabilità.

Tale regime è esercitabile da tutte le associazioni senza scopo di lucro in virtù dell'estensione operata dall'articolo 9bis del D.L. 30/12/1991 n. 417 ma - a partire dal periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico del Terzo Settore, qualora ci sia l'assenso della Commissione europea rispetto ai nuovi regimi fiscali introdotti dal D.Lgs. 117/2017 - il regime di cui alla Legge 398/1991 diventerà di esclusiva competenza delle associazioni e società sportive dilettantistiche che decidono di non qualificarsi anche come Enti del Terzo settore.

L'opzione deve essere **comunicata all'ufficio SIAE** territorialmente competente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, e all'Agenzia delle Entrate, barrando il quadro VO della dichiarazione IVA allegandolo al primo Modello Unico ENC (Modello Redditi) presentato.

L'opzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata o si sia verificata una causa di decadenza e, in ogni caso, per almeno un triennio (ex art. 1 L. 398/1991).

Si tratta di un **regime fiscale di cassa**, in virtù di quanto indicato nel DM 18/5/1995 *(sul tema Circolare del Ministero delle Finanze n° 1 del 11/2/1992)*.

Sulla Piattaforma web 'Servizi per le Associazioni e le Società sportive' - Sezione MODULISTICA – dell'Area Riservata UISP 2.0 disponibile all'indirizzo https://areariservata2.uisp.it è possibile scaricare il facsimile di opzione per il regime Legge 398/1991.

13. Siamo in regime 398: come si calcola il plafond dei 400.000 euro?

a) Devo calcolare il plafond sempre sull'esercizio solare?

No, il periodo di imposta da considerare è quello del singolo contribuente. Potrei pertanto avere un'associazione con esercizio sportivo che nell'anno solare potrebbe sforare il plafond ma per perdere il regime agevolato deve verificare le fatture emesse nell'esercizio sociale che potrebbero essere viceversa di importo inferiore.

b) Come si calcola per le associazioni di nuova costituzione?

Devo fare una previsione: se ritengo di non superare il plafond posso esercitare l'opzione ma, attenzione, se il periodo di gestione dell'ente è inferiore all'anno - per esempio mi costituisco a dicembre ed ho l'esercizio sportivo - il plafond dei 400.000 euro deve essere rapportato a nove mesi e non dodici, o meglio deve essere stimato "rapportandolo al detto periodo computato a giorni".

Ne consegue che in fase di apertura della partita IVA e nel corso dell'esercizio sarà necessario rispettare il seguente plafond massimo così determinato

€ 400.000/365 X il numero di giorni di esercizio.

c) Devo calcolare i ricavi conseguiti o anche le fatture emesse ma non pagate?

Sul tema si segnala una evoluzione interpretativa:

Circolare del Ministero delle Finanze n. 1	Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18
del 11/02/1992	del 01/08/2018
"stante la particolarità della disciplina introdotta dalla legge n. 398 per i soggetti ivi indicati, ai fini della individuazione dei proventi in argomento deve aversi riguardo al criterio di cassa ."	"Stante la particolarità della disciplina introdotta dalla legge n. 398 del 1991, per l'individuazione dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali deve aversi riguardo al momento in cui è percepito il corrispettivo. Si fa presente, tuttavia, che, qualora anteriormente alla percezione del corrispettivo sia emessa fattura, andranno in tale ipotesi computati anche gli introiti fatturati ancorché non riscossi".

Se quindi, in passato, si parlava di regime di cassa, con la Circolare n. 18/2018 si parla di regime di cassa allargato alle fatture emesse ma non riscosse, seguendo pertanto le fatture annotate nel Registro IVA minori e questo sia per la verifica del superamento o meno del plafond di 400.000 euro

che per la liquidazione delle imposte dirette ed indirette. Stante il cambiamento di orientamento interpretativo, sarebbe stato opportuno offrire una chiara indicazione dei criteri di gestione del passaggio dal regime di cassa a quello di cassa allargato.

Appare evidente infine che questo meccanismo potenzialmente determina l'imputazione della medesima fattura a due esercizi con conseguente duplicazione dell'imposta. Questo aspetto si ritiene non sia stato preso in esame.

d) Quali sono le entrate che incidono sul plafond?

Tutti i proventi costituenti ricavi di cui all'articolo 85 del TUIR nonché le eventuali sopravvenienze attive di cui al successivo articolo 88 del medesimo testo unico, relative alle attività commerciali esercitate.

Non concorrono alla formazione del plafond:

- le plusvalenze di cui all'articolo 86 del TUIR, essendo state escluse, dall'articolo 2, comma 5, della Legge n. 398 del 1991, dalla determinazione forfetaria del reddito, per essere assoggettate a tassazione in aggiunta al reddito così determinato (le cessioni aventi per oggetto beni patrimoniali – incluse quelle dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti – non rientrano, quindi, nel computo del limite in questione);
- 2) "l'indennità di preparazione e promozione dell'atleta di cui all'art. 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, non concorrendo la stessa alla determinazione del reddito" degli enti sportivi dilettantistici di cui alla Legge n. 398 del 1991, ai sensi dell'articolo 3 della stessa Legge n. 398. Attualmente, la non concorrenza alla determinazione del reddito delle associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che optano per il regime di cui alla Legge n. 398 del 1991 e la conseguente esclusione dal calcolo del limite di proventi commerciali ai fini dell'accesso al regime agevolativo recato dalla stessa Legge n. 398 deve intendersi riferita, anziché all'indennità di preparazione e promozione dell'atleta, al "premio di addestramento e formazione tecnica" di cui allo stesso articolo 6 della Legge n. 91 del 1981, anch'esso non concorrente alla determinazione del reddito delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro con opzione per il regime di favore di cui alla Legge n. 398 del 1991 ai sensi dell'art. 3 della stessa Legge n. 398;
- i proventi rientranti nella previsione agevolativa di cui all'articolo 25, comma 2, della Legge n. 133 del 1999, in quanto anch'essi non concorrono a formare il reddito imponibile di detti enti (c.d. raccolta fondi);
- 4) i contributi corrispettivi corrisposti da Pubbliche Amministrazioni ad associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito di servizi convenzionati aventi ad oggetto servizi inerenti alle finalità istituzionali del sodalizio ed aventi finalità sociale (ex art. 143 del TUIR) per espressa indicazione in questa Circolare mentre tali contributi/corrispettivi incidono nel plafond della Legge 398 per le società di capitali sportive dilettantistiche a cui non si applica il menzionato art. 143 del TUIR (sul tema si era già espressa l'Agenzia delle Entrate dell'Emilia-Romagna).

14. Siamo in regime 398: a quali ricavi commerciali si applica la forfettizzazione delle imposte?

La Legge 398/1991 prevede che **per "qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali** (...) l'imposta continua ad applicarsi con le modalità di cui all'articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

Successivamente è stato però approvato il DPR 544/99, "Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti", il cui articolo 9 prevede che:

"Alle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, alle associazioni senza scopo di lucro ed alle associazioni pro-loco, che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, si applicano, per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, connesse agli scopi istituzionali, le disposizioni di cui all'articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni".

Quindi la liquidazione dell'IVA – nella misura forfettaria indicata dall'art. 74, sesto comma, del DPR 633/1972 – deve intendersi riferita a qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali (ex L. 398) o solo ai "proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, connesse agli scopi istituzionali"?

Il concetto di "proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, connesse agli scopi istituzionali" non è normato: potrebbe essere tale qualsiasi attività che si pone in rapporto di interconnessione anche causale con l'attività sportiva dilettantistica.

Per esemplificare il concetto, appare difficile affermare che una associazione di podismo, priva di impianto, possa accedere alle agevolazioni fiscali del regime di cui alla Legge 398 con riferimento al ristorante gestito. Nel caso in cui invece l'associazione disponga di un impianto, all'interno del quale è presente un ristorante i cui proventi sono funzionali a sostenere i costi di gestione dell'impianto stesso, il rapporto di connessione sarebbe dimostrato.

Non è questo però l'orientamento interpretativo espresso dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare in commento che, tra l'altro, all'interno del testo, non offre indicazioni univoche:

pag. 11-12	pag. 36	
Su tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali	Solo sui proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali "connesse agli scopi istituzionali"	
Con riferimento alle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, ai fini della determinazione del reddito imponibile secondo la normativa prevista dalla legge n. 398 del 1991, si deve tener conto (come chiarito nel precedente paragrafo 2.) della qualificazione delle stesse società quali soggetti passivi IRES ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del TUIR, per i quali tutti i redditi, da qualsiasi fonte provengono, costituiscono reddito d'impresa. Pertanto, le società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 devono applicare il coefficiente di redditività del 3 per cento su tutti i proventi e componenti positivi che concorrono a formare il reddito complessivo ai sensi dell'articolo 81 del TUIR, escluse le plusvalenze patrimoniali. Al reddito così determinato si aggiunge l'intero importo delle plusvalenze patrimoniali.	Ai soggetti che hanno optato per la legge n. 398 del 1991, il regime forfetario IVA di cui all'articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972 si applica per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali "connesse agli scopi istituzionali" (v. articolo 9, comma 1, del DPR n. 544 del 1999). L'applicazione del regime agevolativo di cui alla legge n. 398 del 1991 è, pertanto, limitato alle prestazioni commerciali connesse alle attività istituzionali svolte da associazioni o società sportive dilettantistiche senza fini di lucro. In sostanza, se un'associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro svolge un'attività commerciale autonoma e distinta da quella istituzionale, la stessa non può usufruire, per detta attività, del regime agevolato in argomento.	
Per le associazioni sportive dilettantistiche che siano in possesso della qualifica di enti non commerciali, invece, il reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del TUIR, è formato dalla somma dei redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi. Pertanto, per tali associazioni sportive dilettantistiche, ai fini del calcolo del reddito complessivo, occorrerà distintamente determinare le varie categorie reddituali e conseguentemente, nel caso di opzione per il regime di cui alla legge n. 398 del 1991, al reddito d'impresa – calcolato		

applicando il coefficiente di redditività del 3 per cento ai proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali ed aggiungendo a tale importo forfetizzato le plusvalenze patrimoniali – andranno sommati i redditi fondiari, di capitale e diversi determinati in base alle previsioni recate dagli articoli 143 e seguenti del TUIR.

La Legge 398 prevede che "5. In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 1 è determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniall": tutti o solo quelli conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse alle attività istituzionali atteso che il DPR in esame non prende in considerazione le imposte dirette?

L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare in commento, ritiene che tale principio debba trovare applicazione anche alle imposte dirette (pag. 37).

Questo orientamento fortemente limitativo era stato già espresso dall'Agenzia delle Entrate della Regione Piemonte nella guida del 2015 "Associazioni Sportive Dilettantistiche: come fare per non sbagliare".

Sarebbe qui necessaria però non una Circolare dell'Agenzia delle Entrate ma una norma di interpretazione autentica in merito al concetto di attività connesse agli scopi istituzionali: adottare questa interpretazione significa, infatti, imporre alle organizzazioni che optano per questo regime l'onere di tenere una gestione separata tra:

- a) attività istituzionali e decommercializzate;
- b) attività commerciali connesse agli scopi istituzionali con forfetizzazione dell'IVA nei termini di cui all'articolo 74, sesto comma, del DPR 633;
- c) attività commerciali non connesse agli scopi istituzionali con regime IVA da IVA, con conseguente obbligo di presentazione della Dichiarazione IVA e liquidazione periodiche IVA;

con ciò contraddicendo lo spirito di semplificazione per cui è stata approvata la Legge 398/91.

Si tratta, infatti, di un regime che prevede una contabilità semplificata in cui l'onere di tenuta della contabilità separata (ex art. 144 TUIR) viene assolto con la sola tenuta del Registro IVA minori previsto dal D.M. 11/02/1997, non essendo necessario individuare tramite pro-rata i costi promiscui in quanto il reddito imponibile viene determinato in via forfetaria (3%) sul totale dei proventi commerciali conseguiti.

La funzione di semplificazione degli adempimenti gestionali che la Legge 398 viene chiamata ad assolvere traspare chiaramente nel dibattito parlamentare laddove viene dichiarato che

"ci accingiamo a dare oggi una prima risposta alle esigenze del settore delle associazioni sportive dilettantistiche, operando una regolarizzazione della loro situazione fiscale tramite il pagamento di un obolo di modeste proporzioni. Ciò consentirà **una diminuzione dei costi concernenti la contabilità** ed un incremento del gettito a favore dello Stato".

Può una Circolare vanificare lo scopo per cui la Legge era stata ideata?

Volendo adeguarsi alle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, si rende necessario chiarire quali attività possano essere considerate "connesse agli scopi istituzionall" e conseguentemente distinguere ciò che è ammesso al regime 398 e ciò che, viceversa, sarà da gestire in regime ordinario.

L'Agenzia delle Entrate fa rientrare in tale categoria a titolo esemplificativo i proventi derivanti da:

 a) "somministrazione di alimenti e bevande effettuata nel contesto dello svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica", ma in generale – prosegue successivamente - la mera somministrazione di alimenti e bevande;

- b) "vendita di materiali sportivi strettamente funzionali alla pratica delle discipline per le quali l'ente è iscritto nel Registro del CONI";
- c) "vendita di gadget pubblicitari";
- d) "sponsorizzazioni";
- e) "cene sociali";
- f) "lotterie";
- g) servizi di utilizzo dei campi da gioco, degli spogliatoi, degli armadietti e di altre strutture/beni dell'ente sportivo dilettantistico non lucrativo purché strettamente finalizzati alla pratica sportiva quando diretti a non soci/tesserati, in caso contrario si applicano infatti le agevolazioni di cui all'art. 148, terzo comma del TUIR e Art.4 DPR IVA;

a condizione che dette attività siano svolte:

- 1) all'interno della struttura dove si svolge l'attività sportiva e non in spazi o locali distanti da essa;
- 2) senza l'impiego di strutture e mezzi organizzati per fini di concorrenzialità sul mercato (*quali gli strumenti pubblicitari o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati, ovvero l'utilizzo di insegne, marchi distintivi, o locali attrezzati secondo gli standard concorrenziali di mercato*);
- 3) prevalentemente destinate agli associati o ai tesserati praticanti l'attività sportiva.

Dall'elencazione fatta, sembra che le **prestazioni pubblicitarie**, a differenza delle sponsorizzazioni, non siano riconducibili alle attività commerciali connesse a quelle istituzionali. Si pensi al caso dell'azienda che chiede all'associazione sportiva di avere uno spazio all'interno degli spogliatoi dove affiggere la propria cartellonistica pubblicitaria. Eppure, la pubblicità – a livello normativo – è stata indicata come ricavo soggetto al regime di cui alla Legge 398 con la specificità, fino al 31/12/2014, di essere assoggettata ad una diversa liquidazione dell'IVA (non il 50% ma il 90%).

L'intervento dell'Agenzia delle Entrate appare pertanto di portata innovativa e non interpretativa.

Questa impostazione sembra trovare un precedente nel DM 25/5/1995 relativo alle attività commerciali e produttive marginali realizzabili dalle organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 266/1991, ancorché in questo caso si prevedesse la defiscalizzazione dei ricavi e non l'assoggettamento, o meno, ad un regime fiscale semplificato e forfettario.

Sarebbero quindi da escludere dalle attività connesse agli scopi istituzionali, anche le prestazioni relative, ad esempio:

- a) al bagno turco e all'idromassaggio, in quanto secondo l'Agenzia delle Entrate dette prestazioni non si pongono direttamente come naturale completamento dell'attività sportiva, potendo le stesse, invece, essere rese anche separatamente e indipendentemente dall'esercizio di detta attività. L'Agenzia delle Entrate sposa questa interpretazione citando un precedente provvedimento di prassi che definiva questi servizi come fiscalmente rilevanti in quanto non si ponevano come naturale completamento dell'attività sportiva, al pari della concessione dell'impianto sportivo per gli allenamenti o del noleggio dell'armadietto: qui però viene fatto un passaggio ulteriore perché un conto è affermare che un introito è fiscalmente rilevante in quanto non è direttamente strumentale allo svolgimento dell'attività sportiva, un altro è affermare che si tratti di una attività commerciale non connessa e quindi non ammessa al regime della Legge 398;
- b) ai corsi per attività sportive che non rientrano nell'ambito delle discipline sportive riconosciute dal CONI. Si ricorda però che l'associazione può promuovere anche finalità culturali o di formazione extra-scolastica della persona a cui potrebbero essere ascritte attività sportive non riconosciute dal CONI, beneficiando così della decommercializzazione di cui all'art. 148, terzo comma, quanto meno fino all'entrata all'operatività delle novità fiscali introdotte dal Codice del Terzo settore (per maggiori approfondimenti si rinvia alla Circolare che esaminerà le indicazioni offerte dalla Circolare in commento sul Codice del Terzo settore);

c) alle attività svolte da **ristoranti**, in quanto estranee rispetto alla connessione con gli scopi istituzionali dell'associazione sportiva dilettantistica o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro ed atteso che dette attività presuppongono l'adozione di forme organizzative tali da creare una concorrenza con gli altri operatori di mercato.

Per esemplificare la distinzione tra attività istituzionale, commerciale connessa e commerciale non connessa e gli effetti sotto il profilo contabile e fiscale, potremmo analizzare la gestione di un circolo velico.

- Il Circolo nautico potrebbe percepire le sequenti entrate:
- a) il corrispettivo specifico versato dal socio/tesserato per partecipare al corso di vela;
- b) il corrispettivo per il servizio di noleggio per la barca che il socio utilizza per partecipare alle regate;

che rappresentano entrate defiscalizzate ai fini delle imposte dirette e dell'IVA: quelle di cui alla lettera a) in quanto inerenti all'attività istituzionale, quelle di cui alla lettera b) in quanto derivanti da attività accessorie a quelle istituzionali.

- Il Circolo potrebbe inoltre ricevere dei corrispettivi da non soci quali:
- a) quota di iscrizione ad una regata;
- b) servizio di noleggio per la barca che utilizzo per partecipare alla regata.

Entrambe le entrate sono di natura commerciale e pertanto sarà necessario applicare l'IVA ma essendo attività strumentali alla partecipazione alla regata e quindi connesse all'attività istituzionale, sono soggette alle regole di cui alla Legge 398 se il Circolo ha optato per tale regime (indica pertanto i proventi commerciali nel Registro IVA Minori senza annotare i relativi costi).

- Se un socio o un non socio chiede viceversa il noleggio del posto per il natante che non viene utilizzato per alcuna attività sportiva, che si tratti di corsi o di manifestazioni sportive, ma semplicemente per fare dei giri in barca con gli amici, il circolo nautico dovrà emettere fattura e dovrà applicare il regime IVA da IVA, detraendo dall'IVA sulle operazioni attive svolte l'IVA sugli acquisti afferente alle operazioni attive e imputando l'IVA sui costi promiscui per "la parte imputabile all'esercizio dell'attività commerciale" (ex art. 19 ter del DPR 633/1972). Tale imputazione dell'IVA promiscua può avvenire alternativamente mediante:
- a) il c.d. "pro rata fisico", applicato ove sia possibile ripartire i costi promiscui in base a un criterio oggettivo e coerente con la natura dei beni/servizi acquistati;
- b) il "pro rata matematico", secondo cui la quota-parte dell'imposta imputabile a ciascuna attività separata può essere determinata ricorrendo al criterio del rapporto fra i volumi d'affari.
- Ai fini invece delle **imposte dirette**, qualora il circolo sia costituito nella forma associativa, potrà alternativamente applicare le imposte:
- a) mediante il regime ordinario di determinazione del reddito di impresa;
- b) optando per il regime forfetario previsto dall'art. 145 del TUIR.

15. Abbiamo la Partita IVA in regime 398: come liquidiamo l'IVA?

Le associazioni che optano per questo regime versano, ai sensi dell'art. 74, 6° comma, del DPR 633/1972, le seguenti percentuali dell'IVA risultante dalle fatture/ricevute emesse:

– ½ (50%) dell'IVA incassata per la generalità dei proventi commerciali (*es. biglietterie, pubblicità, prestazioni di servizi, etc.*) ivi inclusa l'IVA incassata per i proventi di **sponsorizzazione** (*il cui trattamento ai fini IVA è stato equiparato alle altre operazioni dall'articolo 29 del D.Lgs. 21/11/2014 n. 175, con effetto dal 13/12/2014);*

- 2/3 (66,67%) dell'IVA incassata per cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva.

Aderendo all'interpretazione offerta dalla Circolare n. 18 del 1/8/2018 dell'Agenzia delle Entrate, questa forfetizzazione si applica esclusivamente all'IVA inerente alle prestazioni commerciali connesse alle attività istituzionali.

L'imposta, calcolata con gli abbattimenti di cui sopra, dovrà essere versata entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre solare di riferimento mediante Modello F24, senza maggiorazione di interessi. È prevista la possibilità di avvalersi della compensazione.

16. Abbiamo la Partita IVA in regime 398: come liquidiamo l'IRES?

L'imponibile IRES è costituito dal 3% del reddito d'impresa che si compone di:

- ammontare complessivo annuale dei proventi commerciali al netto dell'IVA;
- plusvalenze patrimoniali;
- corrispettivi derivanti dalle cessioni dei diritti alle prestazioni sportive,

a cui sommare eventuali redditi fondiari, di capitale e diversi (ex art. 143 TUIR).

Sono esclusi dal reddito d'impresa i **premi di addestramento e formazione tecnica** incassati dall'associazione sportiva dilettantistica a seguito della cessione di un atleta che stipuli con una nuova società il suo primo **contratto professionistico** quando l'associazione sportiva cedente è in regime 398 (ex art. 3 L. 398/1991) ma, negli altri casi, il reddito prodotto è imponibile. La transazione, in ogni caso, è esente da IVA ai sensi dell'articolo 15 della Legge 91/1981.

Nel caso in cui invece l'associazione percepisca un introito derivante dalla cessione dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti ad un'altra associazione sportiva dilettantistica, si ritiene che si debba applicare l'IVA con l'aliquota ordinaria e che il compenso percepito si configuri come reddito imponibile. Si registra, sul tema, anche chi sostiene che sia applicabile il regime di detassazione (ex art. 148, terzo comma, del TUIR e art. 4 del Decreto IVA) quando i diritti di cessione dell'atleta siano corrisposti da un'associazione o società sportiva dilettantistica affiliata al medesimo Ente nazionale riconosciuto dal CONI, configurando tale corrispettivo come inerente ai fini istituzionali della ASD/SSD.

Il reddito imponibile, così determinato, dovrà assolvere l'imposta sul reddito (IRES) nella misura del 24% (ex art. 77 TUIR).

Aderendo all'interpretazione offerta dalla Circolare n. 18 del 1/8/2018 dell'Agenzia delle Entrate, questa forfetizzazione si applica esclusivamente ai ricavi derivanti da prestazioni commerciali connesse alle attività istituzionali.

17. Quando dobbiamo versare l'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) e come si calcola?

Anche le associazioni sono soggette all'IRAP (ex D.Lgs. 446/1997) e devono presentare la relativa dichiarazione in presenza di base imponibile. Nel caso in cui, a seguito dell'applicazione delle deduzioni forfettarie, l'imponibile sia ridotto a zero, l'imposta non sarà dovuta ma sussisterà sempre l'onere di presentare la Dichiarazione IRAP (ex art. 19, comma 1, del D.Lgs. 446/1997).

Le associazioni che **svolgono esclusivamente attività istituzionale**, determinano la base imponibile sommando le seguenti voci:

- le retribuzioni sostenute per il personale dipendente e per redditi assimilati;
- i compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Le associazioni che svolgono **anche attività commerciale**, determinano la base imponibile IRAP come segue:

- a) per la parte istituzionale come sopra descritta;
- b) per la parte commerciale sommando le seguenti voci:
 - l'imponibile determinato sul reddito d'impresa (3% del volume d'affari per le associazioni in regime ex Legge 398/1991);
 - i costi per il personale dipendente e assimilato;
 - gli interessi passivi di competenza.

Si segnala che **non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP i cosiddetti compensi sportivi**, di cui all'articolo 67, primo comma, lettera m) del TUIR,

- a) sia se erogati a collaboratori impegnati sulle attività istituzionale della ASD (ex art. 10 del D.Lgs. 446/1997), in quanto la disposizione citata prevede che per gli enti non commerciali, relativamente alla parte istituzionale, la base imponibile è determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni spettanti al:
 - personale dipendente;
 - dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del TUIR;
 - dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui agli articoli 49, comma 2, lettera a);
 - per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera I) del citato testo unico n. 917 del 1986;

non facendo alcuna menzione ai redditi di cui all'art. 67, lettera m) del TUIR;

- b) sia se erogati a collaboratori impegnati sulle attività commerciali dell'associazione (ex art. 11 comma 1, lett. b del D.Lgs. 446/1997) in ragione delle modifiche apportate con l'art. 5, comma 2, della Legge 289/2002. Se infatti prima di tale modifica, l'articolo 11 prevedeva che non fossero deducibili
 - "2) i compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le indennità e i rimborsi di cui alla lettera m) del predetto comma 1" (ossia i compensi sportivi)";

a seguito delle modifiche apportate dall'art. 5 della Legge 289/2002 - e nella formulazione anche oggi vigente - è previsto che non siano deducibili solo

"2) i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, nonché i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";

e non più gli emolumenti di cui alla lettera m).

L'aliquota ordinaria da applicare alla base imponibile IRAP è stabilita al 3,9% (ex art. 16 D.Lgs. 446/1997). Si evidenzia che le Regioni potrebbero determinare aliquote IRAP agevolate per le Onlus e per le Associazioni di promozione sociale e in futuro per gli Enti del Terzo settore.

L'ordinamento prevede la possibilità per le associazioni di beneficiare di **deduzioni forfettarie** e del **cuneo fiscale** alle condizioni di seguito evidenziate:

1) La deducibilità forfettaria di cui all'art. 11, comma 4bis, del D.Lgs. 446/1997

Condizione	Deduzione
se la base imponibile non supera euro 180.759,91	euro 8.000

se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91	euro 6.000
se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91	euro 4.000
se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91	euro 2.000

2) Il cuneo fiscale di cui all'art. 11, comma 4bis 1, del D.Lgs. 446/1997

Si ricorda che il sistema di deduzioni (c.d. cuneo fiscali e successive agevolazioni) che ha determinato l'azzeramento del costo IRAP sui lavoratori dipendenti, spetta esclusivamente con riferimento ai redditi di lavoro dipendente riconducibile all'attività commerciale, ove esistente, dell'associazione (in tal senso Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 203/2008).

Ne consegue che dette agevolazioni non trovano applicazione con riferimento:

- agli enti non commerciali titolari di solo codice fiscale;
- agli enti non commerciali titolari di Partita IVA quando i relativi dipendenti siano funzionali alla promozione delle sole attività istituzionali.

18. Quali sono i termini per la presentazione della Dichiarazione e per il versamento delle imposte?

Le associazioni con Partita IVA:

- a) presentano sempre la dichiarazione dei redditi, ancorché non abbiano emesso fatture nell'esercizio o non abbiano in ogni caso conseguito introiti di natura commerciale;
- b) presentano la dichiarazione IRAP nel caso in cui abbiano erogato compensi ai collaboratori (dipendenti, collaborazioni coordinate e continuative, prestazioni occasionali), ad eccezione dei compensi erogati a titolari di Partita IVA e dei c.d. compensi sportivi (ivi inclusi i compensi erogati per collaborazioni amministrative/gestionali sportive) e/o nel caso in cui abbiano conseguito introiti di natura commerciale.

Le associazioni con solo codice fiscale:

- a) presentano la dichiarazione dei redditi quando abbiano percepito incassi da prestazioni commerciali occasionali (es. incasso da videogiochi, ricarico su vendita schede telefoniche, prestazioni realizzate in via occasionale, etc.), oppure siano titolari di terreni, fabbricati o abbiano ricevuto utili da partecipazioni azionarie;
- b) presentano la dichiarazione IRAP quando abbiano erogato compensi di lavoro (dipendenti, collaborazioni coordinate e continuative, prestazioni occasionali), ad eccezione dei compensi erogati a titolari di Partita IVA e dei c.d. compensi sportivi (ivi inclusi i compensi erogati per collaborazioni amministrative/gestionali sportive).

Tutte le associazioni sono chiamate a presentare la dichiarazione **Modello 770 Semplificato** in presenza di collaboratori retribuiti. In virtù del nuovo ruolo assunto dalla Certificazione Unica (CU), le associazioni che abbiano erogato esclusivamente compensi non soggetti a ritenuta di natura sportiva dilettantistica ovvero di natura professionale, sono esonerate dalla presentazione del Modello 770.

Salvo proroghe, questi sono i termini per la presentazione delle dichiarazioni e per il versamento delle imposte:

ADEMPIMENTO	SCADENZA
Presentazione dei modelli UNICO	Nono mese dalla chiusura dell'esercizio sociale (es. esercizio 1° settembre/31 agosto, invio entro il 31 maggio dell'anno successivo) fatta eccezione per le
(Modello Redditi) ed	associazioni con esercizio solare (1º gennaio/31 dicembre) per le quali il

IRAP	termine è stato fissato (Legge di Bilancio 2018) al 31/10 di ogni anno	
Modello 770 semplificato	31 ottobre di ogni anno per tutti i contribuenti, prescindendo dall'esercizio sociale dell'associazione (in virtù della Legge di Bilancio 2018)	
Versamento imposte saldo anno precedente/1º acconto anno in corso (ex art. 17 DPR 435/2001)	Entro il giorno 30 del 6° mese successivo alla data di chiusura dell'esercizio Es. associazione con esercizio 1/1-31/12 il termine viene indicato nel 30 giugno	
Versamento imposte 2° acconto anno in corso (ex art. 17 DPR 435/2001)	Entro l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di inizio dell'esercizio cui attengono gli acconti	

Per aggiornamenti si rinvia allo scadenziario mensile degli adempimenti pubblicato sulla Piattaforma web 'Servizi per le Associazioni e le Società sportive' - Sezione circolari – dell'Area Riservata UISP 2.0 disponibile all'indirizzo https://areariservata2.uisp.it

19. Quali adempimenti implica la titolarità della Partita IVA?

Qui di seguito una tabella riassuntiva degli adempimenti contabili e fiscali previsti in capo alle associazioni titolari di Partita IVA:

	Regime Legge 398/1991 per l'attività riconducibile a tale regime	Regime ordinario	Regime semplificato	
Adempimenti cont	Adempimenti contabili			
Emissione dello scontrino fiscale per le entrate commerciali	No ex art. 1 comma 1 D.M. 21/12/1992	Sì, salvi i casi di esonero legati alla natura della prestazione ex art. 1 comma 1 D.M. 21/12/1992	Sì, salvi i casi di esonero legati alla natura della prestazione ex art. 1 comma 1 D.M. 21/12/1992	
Emissione della fattura	Sì, fatta eccezione per le attività soggette ad imposta di intrattenimenti, salvo sponsorizzazioni/cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e prestazioni pubblicitarie sempre soggette ad obbligo di fatturazione	Sì	Sì	
Fatturazione elettronica	Sì ma con le specifiche di cui al capitolo 11	Sì	Sì	
Registri IVA	Solo il Registro IVA minori	Tutti i registri IVA	Tutti i registri IVA	
Libro giornale	No, ma si consiglia in ogni caso la tenuta della prima nota	Sì	No, ma si consiglia in ogni caso la tenuta della prima nota	
Libro inventari	No	Sì	No	

	T	a	
Scritture ausiliarie di magazzino	No	Sì	No
Registro dei beni ammortizzabili	No, ma si consiglia in ogni caso la tenuta del registro dei beni dell'associazione	Sì	No, ma si consiglia in ogni caso la tenuta del registro dei beni dell'associazione
Bilancio	Si, anche bilancio per cassa	Sì	Sì, anche per forma di bilancio per cassa sotto i 220.000 euro di ricavi complessivi*
Adempimenti fisca	ali		
Split payment per prestazione nei confronti di una Pubblica Amministrazione	No, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 15 del 13/04/2015	Sì	Sì
Reverse charge	No, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 14 del 27/3/2015	Sì, a meno che il servizio richiesto sia imputabile esclusivamente alla sfera istituzionale dell'associazione, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 14 del 27/3/2015	Sì, a meno che il servizio richiesto sia imputabile esclusivamente alla sfera istituzionale dell'associazione, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 14 del 27/3/2015
Presentazione della dichiarazione UNICO Enti non commerciali	Sì	Sì	Sì
Dichiarazione IVA annuale	No	Sì	Sì
Comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (Art. 4 DL 193/2016)	No	Sì	Sì
Esterometro	Sì ma solo le ASD/SSD soggette a fatturazione elettronica e cioè con proventi commerciali superiori a euro 65.000	Sì	Sì
Modelli INTRA (cessione di beni/servizi con operatori comunitari)	Sì	Sì	Sì

* indicazione contenuta all'art. 13 del Codice del Terzo settore, da utilizzarsi come parametro di riferimento anche per le associazioni che non assumono la qualifica di Ente del Terzo settore.

Nel caso in cui il sodalizio in regime Legge 398/1991 si trovi pertanto a svolgere sia attività commerciali connesse ai fini istituzionali che attività diverse, dovrà rispettare i seguenti adempimenti:

	Attività connesse in regime 398	Attività non connesse
Adempimenti contabili	Registro IVA minori	Tutti i Registri IVA, se in contabilità ordinaria, ovvero Registri IVA, libro giornale, libro inventari se in contabilità ordinaria
Certificazione delle operazioni	Fattura per le prestazioni di sponsorizzazione/pubblicità/cessione dei diritti radio-televisivi, esenzione dall'obbligo di emissione degli scontrini fiscali ()	Scontrini fiscali o, su richiesta, fattura
Certificazione degli ingressi a spettacoli	Titoli di ingresso o abbonamento con contrassegno SIAE	Titoli di accesso
Liquidazione dell'IVA	Trimestrale senza opzione senza maggiorazione degli interessi, con determinazione forfettaria	Trimestrale in presenza di opzione, con maggiorazione degli interessi, con versamento IVA da IVA
Esterometro	Obbligatorio solo per chi è soggetto a fatturazione elettronica	Sempre obbligatorio
Comunicazione liquidazione periodiche IVA	Esclusa	Sempre obbligatorio
Dichiarazione IVA	Esclusa	Sempre obbligatorio
Deducibilità dei costi	Non ammessa in ragione della forfetizzazione delle imposte, obbligo di numerare e conservare i documenti	Ammessa, registrazione dei documenti in ragione del regime adottato
Dichiarazione IRES	Unico ENC quadro RG con determinazione dei redditi forfettaria	Unico ENC quadro RG, se in contabilità semplificata o quadro RF se in ordinaria
Dichiarazione IRAP	obbligatoria con determinazione forfettaria	Obbligatoria

20. Quali altre imposte potremmo dover versare? Sono previste delle agevolazioni?

Il nostro ordinamento prevede inoltre disposizioni speciali con riferimento all'assolvimento delle seguenti imposte da parte delle associazioni sportive:

- 1) imposta di pubblicità sulla targa identificativa della sede dell'associazione. L'imposta non è dovuta (ex art. 17, comma 1 lettera h) del D.Lgs. 507/1993) sulle "insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro";
- 2) imposta di pubblicità per cartelloni o altro veicolo pubblicitario presente

nell'impianto sportivo. L'imposta non è dovuta se l'attività di pubblicità viene realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti (ex art. 1, comma 128, della Legge 266/2005. Ulteriori chiarimenti sono stati offerti dal Ministero delle Finanze con la Nota del 3/4/2007);

3) imposta di bollo. È necessario apporre la marca da bollo sulle ricevute/quietanze di importo superiore ad € 77,47, quando relative a prestazioni di servizi non soggette ad IVA, ancorché rilasciate ai propri soci.

La Legge di Bilancio 2019 (art. 1 comma 646 della Legge) ha modificato il Decreto relativo all'imposta di bollo (DPR 642/1972) prevedendo l'esenzione dall'imposta "su atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti" dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, agevolazione già prevista per le Federazioni sportive e gli Enti di promozione sportiva (in virtù dell'art. 90 della Legge 289/2002) e per le associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e ONLUS (ex art. 82 D.Lgs. 117/2017).

Tale agevolazione si applica anche alle ricevute emesse per i corrispettivi versati da soci e tesserati e sulla quietanza emessa da chi riceve compensi sportivi e rimborsi forfettari?

L'Agenzia delle Entrate nel rispondere al quesito ha affermato (Circolare 18/2018), che l'agevolazione si applica anche alle "ricevute per indennità, rimborsi spese analitici, rimborsi spese forfettari, richiesti a fronte di somme erogate dalle federazioni sportive e dagli enti di promozione, in quanto - trattandosi, evidentemente, di documentazione necessaria ai fini dell'esecuzione dei rimborsi". L'Agenzia non ha quindi dato in realtà espressa risposta al quesito dell'esenzione dall'imposta sulle quietanze relative ai corrispettivi specifici versati dai soci/tesserati ma si ritiene che se sia stata estesa alle ricevute emesse dagli operatori sportivi non possa che essere riconosciuta anche alle ricevute emesse direttamente dall'Organismo sportivo;

- **4) concessioni governative.** Gli atti e provvedimenti concernenti le associazioni e società sportive dilettantistiche sono esenti (ex art. 13-bis, comma 1, del DPR 641/1972). Un esempio di concessione governativa è quella che si applica sui contratti dei cellulari. L'agevolazione riguarda le associazioni e società sportive e non viene prevista per gli Enti di promozione sportiva ma è stata introdotta, dal 2018, per le associazioni di promozione sociale (ex art. 82 D.Lgs. 117/2017);
- **5) tributi locali e immobili.** La IUC, disciplinata dal D.Lgs. 23/2011, si compone dell'IMU, o imposta municipale propria, basata sul possesso di immobili, della TARI, legata alla produzione di rifiuti, e infine della TASI, o tassa sui servizi indivisibili.

L'IMU deve essere liquidata dall'associazione quando sia:

- a) proprietaria di bene immobile, inclusi i terreni e le aree edificabili;
- b) titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi;
- c) concessionaria di aree demaniali;
- d) locataria in regime di locazione finanziaria,

a decorrere dalla data della stipula del contratto e per tutta la sua durata. È prevista la possibilità di beneficiare dell'esenzione dall'IMU (ex art. 7 del D.Lgs. 504/1992) con riferimento all'intero immobile o ad una sua parte. L'agevolazione trova applicazione quando le attività siano organizzate dall'associazione secondo modalità "non commerciall', intendendo tali, ai soli effetti di questo tributo, le attività svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

Nel caso in cui l'associazione svolga sia attività con modalità commerciali che con modalità non commerciali, calcolerà la quota di esenzione in ragione degli spazi utilizzati per le due categorie di attività ovvero, quando non sia possibile, secondo i parametri definiti con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19 novembre 2012.

La **TARI** (*tassa sui rifiuti*) è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, etc.), occupi o detenga locali e/o aree, coperte o scoperte, a qualsiasi uso adibite nel territorio comunale e rappresenta il corrispettivo per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati. Sono i Comuni a definire come applicare il tributo, tenendo conto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. In detti Regolamenti bisognerà quindi verificare se sarà reintrodotto quanto contemplato in passato con riferimento all'assolvimento della vecchia TARSU da parte dei gestori di impianti sportivi: l'Amministrazione finanziaria (Risoluzione Ministeriale 24 gennaio 1994, protocollo 5/3398, Circolare n. 7 del 3 maggio 1983, Risoluzione ministeriale 14 marzo 1987 Protocollo 8/1868) aveva infatti previsto l'esenzione con riferimento agli spazi destinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività sportiva e la cui utilizzazione è riservata ai soli praticanti, in quanto su di essa non può esservi produzione di rifiuti. Si ritiene che l'esenzione non operi però con riferimento agli spazi adibiti a spogliatoi, servizi ed aree destinate al pubblico ma su questo aspetto è necessario verificare quanto previsto dal rispettivo Regolamento comunale;

- 6) tassa per l'occupazione del suolo pubblico. Anche le associazioni sono soggette all'assolvimento di questa imposta ma "Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento" (ex art. 45 del D.Lgs. 507/1993);
- **7) accise.** Gli impianti sportivi gestiti da soggetti senza scopo di lucro per attività sportive dilettantistiche scontano le accise sul gas metano in forma ridotta, come se fosse un uso industriale. A prevederlo è l'articolo 26 del D.Lgs. 504/1995;
- 8) imposta sugli intrattenimenti (ISI) sui giochi (ex D.Lgs. 60/1999). All'interno delle associazioni sportive possono essere presenti giochi come biliardi o bowling. Nel caso in cui l'utilizzo di questi giochi sia consentito ai soci a titolo gratuito e sia strumentale allo svolgimento dell'attività sportiva, anche in fase di allenamento, l'imposta non è dovuta (Circolare del Ministero della Finanze n. 247/1999). Negli altri casi bisogna invece versare l'imposta che per il bowling sarà quantificata applicando l'aliquota dell'8% sui proventi percepiti (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 24 del 5/02/2003) mentre in relazione ai seguenti giochi "a far data dall'anno 2010" si applica l'aliquota dell'8% ad imponibili forfettari quantificati con il Decreto 10 marzo 2010:

Categoria di apparecchio	imponibile	ISI da versare per ogni singolo apparecchio
Categoria AM1 (Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo)	€ 3.800,00	€ 304,00
Categoria AM2 (Elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone)	€ 540,00	€ 43,20
Categoria AM3 (Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo)	€ 510,00	€ 40,80
Categoria AM4 (Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo, Flipper – gioco al gettone	€ 1.090,00	€ 87,20

azionato da ruspe – gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi similari)		
Categoria AM5 (Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo, Congegno a vibrazione tipo "Kiddie rides" e apparecchi similari)	€ 520,00	€ 41,60
Categoria AM6 (Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo quali giochi a gettoni azionati da ruspe e similari)	€ 1.630,00	€ 130,40

L'imposta dovrà essere liquidata entro il 16 marzo o, per i giochi installati dopo tale data, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione in ragione della frazione di anno residua. Il pagamento dell'imposta avviene mediante delega di pagamento "F24 accise" con l'indicazione, nella sezione Accise/Monopoli, del codice tributo 5123.

Quando l'attività è rivolta anche a non soci, l'associazione dovrà versare l'IVA e potrà optare tra due regimi alternativi:

- versare anticipatamente l'IVA sull'imponibile forfettario sopra evidenziato, sempre da moltiplicare per il numero di apparecchi in possesso e da forfetizzare nella misura del 50% ai sensi dell'art. 74 DPR 633/1972;
- versare il 50% dell'IVA effettivamente introitata (ai sensi dell'art. 74 DPR 633/1972) con le scadenze ordinarie connesse al regime fiscale adottato.

L'IVA, quando dovuta, sarà versata con il codice tributo 6729 se saldata in unica soluzione anticipata, altrimenti con il codice di riferimento IVA del trimestre di pertinenza. I versamenti devono essere effettuati sempre in via telematica.

Si ricorda che entro i cinque giorni lavorativi successivi al pagamento dell'ISI, il gestore è tenuto ad inviare la dichiarazione di liquidazione dell'imposta sugli intrattenimenti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nella cui competenza territoriale si trova la sede legale della ASD.

Rimangono esclusi dall'ISI gli apparecchi del c.d. gioco lecito (ex art. 110 comma 6° TULPS) e cioè quelli che prevedono la vincita di denaro e che devono essere collegati ad una rete telematica (video lotterie e slot-machine). In questi casi infatti si applica il PREU e sono previsti altri adempimenti gestionali tra i quali l'iscrizione nell'"*Elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da divertimento con vincite in denaro*";

- **9) imposta sugli intrattenimenti legata alla musica.** L'utilizzo della musica non dal vivo nell'ambito di una attività di intrattenimento (quindi non quando viene utilizzata nelle attività sportive) comporta l'onere di liquidare l'imposta sugli intrattenimenti nella misura del 16% delle seguenti tipologie di ricavi:
 - 1) biglietteria;
 - 2) aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico (es. aumenti sui servizi del bar);
 - 3) corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte (es. guardaroba);
 - 4) abbonamenti, sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi e contributi da chiunque erogati.

Nel caso in cui l'attività sia rivolta solo ai soci, l'imponibile sarà invece costituito dal totale delle quote associative - se l'ente ha come unico scopo quello di organizzare tali intrattenimenti ed attività - oppure parte delle quote riferibile all'attività soggetta ISI, qualora l'ente svolga anche altre attività cui sommare il prezzo dei titoli di accesso e dei posti riservati (ex art. 3 DPR 26/10/1972 n. 640, come modificato dal D.Lgs. 60/1999).

I corrispettivi percepiti non da soci – o anche da soci quando l'attività non rientri tra quelle istituzionali dell'ASD – saranno altresì soggetti ad IVA con applicazione dell'aliquota ordinaria.

Nel caso in cui l'associazione invece utilizzi la musica dal vivo (concerti musicali, vocali e strumentali) non si liquida l'imposta sugli intrattenimenti ma esclusivamente l'IVA al 10% (ex Tab. A – parte III n. 123 DPR 633/1972) in quanto attività spettacolistica e non di intrattenimento.

21. Ci sono delle agevolazioni ulteriori o diverse per le associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato o ONLUS?

Ci soffermiamo qui esclusivamente sulle agevolazioni legate alle imposte indirette riconosciute dal Codice del Terzo settore (art. 82 del D.Lgs. 117/2017), ai sodalizi iscritti nei registri delle associazioni di promozione sociale (ex Lege 383/2000), delle organizzazioni di volontariato (ex lege 266/1991) o nell'anagrafe delle ONLUS (di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/1997) a partire dal 1° gennaio 2018, ossia:

- 1) non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a beneficio di queste organizzazioni;
- agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione realizzate, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa;
- 3) se si modifica lo statuto per adeguarlo a nuove disposizioni di legge, non si paga l'imposta di registro e tutti gli atti delle organizzazioni di volontariato sono sempre esenti dal tributo;
- 4) le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tali enti, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso;
- gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti da tali enti sono esenti dall'imposta di bollo;
- 6) gli atti e i provvedimenti relativi a tali enti sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.

22. Come si versano imposte e contributi?

I versamenti di tributi e contributi previdenziali vanno effettuati tramite modello F24 secondo le seguenti modalità:

Soggetto	Saldo F24	Modalità di presentazione
	A zero a seguito di compensazione	Sempre telematico: - solo Entratel /Fisconline
Associazione con solo Codice Fiscale	A debito CON compensazioni	Sempre telematico: - remote/home banking - Entratel/Fisconline
	A debito SENZA compensazioni	Telematico o cartaceo: - cartaceo c/o banche/posta

		- remote/home banking - Entratel/Fisconline
Associazioni con Partita IVA	A zero	Sempre telematico: - solo Entratel /Fisconline
	A debito CON compensazioni	Sempre telematico:
	A debito SENZA compensazioni	- remote/home banking - Entratel/Fisconline

23. Ci siamo dimenticati di versare le imposte: possiamo farlo in ritardo?

L'associazione che dimentica di versare le imposte può ricorrere al ravvedimento operoso *(ex art. 13 D.Lgs. 472 del 18/12/1997)* pagando, unitamente agli interessi maturati (0,3% per il 2018, 0,8% a partire dal 01/01/2019 ex D.M. 12/02/2018), una sanzione commisurata al ritardo con cui si provvede al versamento.

La disciplina del ravvedimento operoso riguarda tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e produce effetti importanti anche rispetto ad istituti del contenzioso tributario.

Entro quanto ravvedersi	Sanzione edittale	Riduzione da ravvedimento
con un ritardo non superiore a 15 giorni	15%	1/15 per ogni giorno di ritardo (1%)
nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza	15%	1/10 del minimo (1,5%)
entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore	15%	1/9 del minimo (1,67%)
entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore	30%	1/8 del minimo (3,75%)
entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore	30%	1/7 del minimo (4,29%)
oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore	30%	1/6 del minimo (5%)

dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale)		1/5 del minimo (6%)
per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni	€ 250,00 per singola dichiarazione	1/10 del minimo (25 euro)

CAP. 11 – LA FATTURAZIONE ELETTRONICA E I CORRISPETTIVI TELEMATICI

1. Da guando e a chi si applica l'obbligo di fatturazione elettronica?

La Legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha esteso l'obbligo di fatturazione elettronica, originariamente prevista solo nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, anche alle prestazioni tra privati.

La norma prevede infatti, <u>a partire dal 01/01/2019</u>, l'obbligo di fatturazione elettronica verso <u>tutti i soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia</u>: quindi le associazioni dotate di Partita IVA devono organizzarsi per l'emissione delle fatture elettroniche, e tutte indistintamente dovranno preoccuparsi di come ricevere le fatture dei propri fornitori, con le peculiarità di chi è in regime Legge 398/1991.

2. Cosa deve fare un'associazione che ha solo codice fiscale?

Deve comunicare ai propri fornitori che l'associazione, avendo solo codice fiscale, è legittimata a ricevere, come le persone fisiche, la fattura in formato cartaceo o in formato .pdf allegata ad una semplice e-mail. Non è obbligata ad attivare una PEC.

È pertanto necessario comunicare ai propri fornitori che il codice identificativo è: 0000000 (ossia sette volte zero).

Il fornitore di beni/servizi emetterà una fattura elettronica che sarà trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate ma dovrà anche trasmettere all'associazione dotata esclusivamente di codice fiscale la fattura per posta ordinaria o per posta elettronica il file in formato NON xml ma .pdf o altro formato.

Resta nella facoltà dell'associazione chiedere che sia inviata la fattura elettronica. In tal senso si è espressa l'Agenzia delle Entrate nelle FAQ sulla fatturazione elettronica: "tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre attraverso il sistema di interscambio)."

3. Cosa deve fare un'associazione con Partita IVA?

L'iter prevede i sequenti step:

- 1) l'associazione predispone la FATTURA ELETTRONICA in formato .XML avvalendosi della procedura *Compilazione Fattura Elettronica* (software dell'Agenzia delle Entrate) o del servizio di una software house. Inserisce nella FATTURA oltre ai dati richiesti dal DPR IVA per le fatture, il codice del destinatario:
 - se è un consumatore finale (persona fisica/associazione con solo C.F.) il codice destinatario convenzionale "0000000" (sette volte 0);
 - se è un cliente con Partita IVA devo richiedere il relativo canale di ricezione scelto (codice destinatario o PEC);
- 2) appone sul file la FIRMA ELETTRONICA (non obbligatorio ma consigliato, obbligatoria per le fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione);
- 3) trasmette al Sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SdI) la fattura elettronica attraverso:

- PEC;
- Servizi informatici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- Sistemi di cooperazione applicativa "web service" o "FTP" (software house);

4) lo SDI effettua il controllo (in particolare se c'è la firma elettronica ne verifica l'attendibilità) quindi «salva» la fattura nell'area riservata del CLIENTE presente sul sito dell'AdE e la trasmette – esclusivamente al cliente con Partita IVA – attraverso:

- PEC;
- servizi informatici messi a disposizione dall'AdE;
- sistemi di cooperazione applicativa "web service" o "FTP" (software house);
- 5) lo SdI trasmette all'associazione che ha emesso fattura una ricevuta di:
 - consegna;
 - scarto (es. perché i dati forniti erano errati);
 - attestante l'impossibilità di consegna (es. perché la PEC del cliente era intasata);
- 6) l'associazione trasmette alle persone fisiche/Associazioni con solo C.F. copia della fattura (in cartaceo o pdf);
- 7) l'associazione conserva la fattura elettronica autonomamente (es. attraverso il servizio della software house) o affida all'Agenzia delle Entrate l'onere di conservazione con delega.
- 4. Cosa succede se il nostro cliente non ci fornisce la sua PEC o il suo codice identificativo? Non possiamo emettere la fattura?

No, la fattura può essere sempre emessa ma - come indicato nelle "Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche" (Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 89757 del 30/4/2018) - sarà necessario indicare come codice destinatario '0000000'.

In tal caso il Sistema di interscambio (SdI) rende disponibile la fattura elettronica al cessionario/committente nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate, oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore - nella sua area riservata - un duplicato informatico. Comunque, il cedente/prestatore è tenuto a comunicare tempestivamente al proprio cliente (cessionario/committente) che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate e tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.

5. Cosa dobbiamo fare se l'associazione ha Partita IVA in regime Legge 398/1991?

Le modalità di gestione della fattura elettronica sono definite dall'art. 10 del Decreto fiscale (D.L. 119/2018), ai sensi del quale

"01. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta».

Nel caso in cui pertanto il contribuente in regime 398 abbia conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000, lo stesso è esonerato dall'emissione della fattura elettronica potendo continuare ad emettere la fattura in formato

cartaceo. Per le associazioni che abbiano conseguito proventi di natura commerciale di importo superiore a euro 65.000 la norma prevede che la fattura venga emessa in nome e per conto del contribuente da parte del cessionario o committente (il cliente) soggetto passivo di imposta. In sostanza un'associazione sportiva dilettantistica che presenti ricavi commerciali superiori ad € 65.000 potrebbe chiedere al proprio sponsor di emettere la fattura elettronica in nome e per conto dell'associazione.

Sul tema della fatturazione elettronica per le ASD/SSD in regime 398 ci sono stati diversi interventi tra cui quello del Ministro dell'Economia e delle Finanze nel corso dell'interrogazione in Commissione Finanza della Camera dei deputati il 31 gennaio 2019 e da parte dell'Agenzia delle Entrate sia nel corso di un videoforum organizzato il 15 gennaio 2019 dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti, sia nella Circolare n. 14/E del 17/06/2019 in cui è stato ribadito che:

- l'ASD/SSD è esonerata dalla fatturazione elettronica se nell'esercizio precedente non si è superata la soglia di euro 65mila di proventi di natura commerciale e, nel caso venga meno tale condizione, l'associazione tornerà ad essere obbligata alla fatturazione elettronica;
- l'ASD/SSD tenuta alla fatturazione elettronica, poiché con volume d'affari nell'anno precedente superiore al tetto di euro 65 mila, ha facoltà e non obbligo di fare emettere la fattura elettronica direttamente dal proprio cliente (cessionario/committente). Quando tale inversione fosse impossibile poiché il cliente è anche lui in una condizione soggettiva di esonero, l'emissione della fattura elettronica dovrà essere effettuata direttamente dall'ASD/SSD che comunque può sempre scegliere per l'emissione diretta della fattura elettronica, seguendo l'iter esposto nel precedente paragrafo 3;
- l'emissione da parte del cessionario/committente (cliente) della fattura elettronica per conto dell'ASD/SSD non deve considerarsi come emissione di "autofattura" o di un caso di "inversione contabile", ma di emissione "in nome e per conto" del cedente/prestatore, dovendo semplicemente indicare in fattura tale circostanza.

6. Esterometro: quali sono i soggetti obbligati?

Con l'introduzione della fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019 tra soggetti residenti o con stabile organizzazione in Italia, da una parte è stata abrogata la comunicazione dello spesometro, ossia la comunicazione di tutte le fatture attive e passive (per le ASD/SSD in 398 solo le attive), dall'altra è stata inserita la comunicazione delle operazioni transfrontaliere, escluse dall'obbligo di fatturazione elettronica, il c.d. **Esterometro**.

Sono soggetti a tale comunicazione solo i soggetti passivi d'imposta, ovvero le sole associazioni titolari di P.IVA, che effettuano operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

A prevederlo è l'art. 1, comma 3-bis, Decreto legislativo del 05/08/2015 n. 127 ai sensi del guale:

"I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione".

Pertanto, anche se l'emissione di fattura elettronica nei confronti di soggetti esteri non è obbligatoria, se l'associazione soggetta all'obbligo di fatturazione elettronica decida di trasmettere al Sistema di Interscambio in modalità elettronica anche le fatture verso clienti esteri, tali fatture non saranno oggetto di comunicazione tramite esterometro. Nel caso di emissione di fattura elettronica a soggetto estero si dovrà indicare come codice destinatario convenzionale XXXXXXXX (7 volte X).

Tale obbligo vale anche per le ASD/SSD in regime 398 soggette a fatturazione elettronica, in quanto sono stati espressamente esclusi dall'adempimento, oltre i soggetti con solo Codice Fiscale, anche

tutti i soggetti esonerati per legge dall'obbligo di emissione delle fatture elettroniche e di conseguenza anche le ASD/SSD in regime 398 con volumi di ricavi commerciali inferiori ad euro 65.000.

7. I corrispettivi telematici. Le ASD/SSD in 398 sono obbligate alla comunicazione dei corrispettivi in forma telematica?

L'art. 17 del D.L. n. 119 del 2018 ha introdotto l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, stabilendo che l'obbligo entra in vigore:

- dal 1° luglio 2019 per i commercianti al minuto di cui all'art. 22 del D.P.R. 633/72 con volume d'affari superiore a € 400.000;
- dal 1° gennaio 2020 per la generalità dei commercianti al minuto ex art. 22 del D.P.R. 633/72.

L'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 99297 del 2019 ha stabilito che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata alternativamente mediante l'impiego di:

- registratori telematici;
- una procedura web disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate utilizzabile anche su dispositivi mobili.

Le ASD/SSD in 398 sono esonerate dalla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, così come previsto dal D.M. del 10/05/2019. Gli esoneri previsti dal Decreto hanno comunque natura temporanea in quanto con successivi decreti saranno individuate le date a partire dalle quali gli esoneri verranno meno.

CAP. 12 - LA GESTIONE CONTABILE E GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

1. Cosa succede se facciamo movimenti in contanti pari o superiori ai 1.000 euro?

Nel caso di movimenti in contanti pari o superiori a € 1.000,00 si applica la sanzione pecuniaria pari ad € 258,23. È venuta meno - a partire dal 1/1/2016 - la sanzione accessoria della decadenza dal regime ex L. 398/91 con la legge di revisione del sistema sanzionatorio (*D.Lgs. 158/2015*).

È sanzionabile anche la suddivisione in tranche di pagamenti in contanti (singolarmente sotto la soglia di € 1.000,00) di un singolo documento di importo sopra soglia.

2. Quali documenti siamo obbligati a tenere in associazione? Quali documenti contabili?

Poiché costituisce onere dell'associazione dimostrare il possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni fiscali e alle semplificazioni contabili, l'ASD/SSD dovrà aver cura di conservare in sede la seguente documentazione:

- 1) statuto, debitamente registrato;
- certificato annuale affiliazione UISP;
- 3) certificato di attribuzione del Codice fiscale e/o della Partita IVA;
- 4) stampa certificato iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI;
- 5) modello EAS (Modello Enti Associativi) con ricevuta attestante l'avvenuto invio (salvo i casi di esonero);
- 6) libro soci in qualsiasi forma tenuto purché ci siano gli elementi necessari per identificare il socio, la data di ammissione ed eventuale esclusione;
- 7) libro verbali consiglio direttivo e assemblee in qualsiasi forma tenuti
- 8) contratti, a titolo esemplificativo, di lavoro/affitto/sponsorizzazioni;
- 9) la corrispondenza, ivi incluse le convocazioni assembleari.

Rispetto alla documentazione contabile, sarà necessario conservare e quindi esibire:

- 1) ricevute/fatture emesse;
- 2) ricevute/fatture ricevute;
- scontrini e qualsiasi altra documentazione idonea ad attestare un'entrata o un'uscita.

Nel caso in cui l'ASD abbia la Partita IVA e venga svolta pertanto **attività commerciale**, la stessa dovrà conservare:

- 1) registri obbligatori (registro IVA minori per le associazioni in regime agevolato ex Lege 398/91);
- 2) ricevute/fatture emesse o ricevute debitamente numerate;
- 3) tutti i dichiarativi e le comunicazioni obbligatorie in relazione al regime fiscale adottato;
- 4) modelli F24 da cui emergano i versamenti delle imposte effettuati;
- 5) copia della raccomandata inviata alla SIAE territorialmente competente, se l'associazione ha optato per il regime agevolato ex L. 398/91;
- 6) iscrizione al REA tenuto dalla Camera di Commercio, laddove tenuta.

Nel caso in cui ci siano collaboratori retribuiti:

- documentazione prescritta a seconda della tipologia di collaborazione instaurata (es. accordi
 di collaborazione sportiva con relative ricevute, contratti di collaborazione occasionale e
 relative ricevute di compenso, contratti di lavoro subordinato con relative buste paga, etc.);
- Certificazioni Uniche e Modello 770;
- Dichiarazione IRAP (se ci sono collaboratori che concorrono alla formazione della base imponibile IRAP e in ogni caso qualora si svolga attività commerciale).

3. Siamo obbligati ad emettere le ricevute con riferimento all'attività istituzionale? Se si, dobbiamo applicare la marca da bollo? Dobbiamo emettere due ricevute diverse per la quota sociale e la quota del corso?

Non si rinviene alcuna disposizione che imponga l'emissione della quietanza con riferimento ad introiti di natura istituzionale ma si ritiene opportuno il rilascio del documento per garantire trasparenza nei rapporti con i soci e donatori, oltre ad essere strumentale ad una corretta gestione sotto il profilo contabile.

Sulla Piattaforma web 'Servizi per le Associazioni e le Società sportive' - Sezione MODULISTICA – dell'Area Riservata UISP 2.0 disponibile all'indirizzo https://areariservata2.uisp.it è presente il fac-simile di quietanza generica.

Resta in ogni caso in capo all'associazione l'onere di dimostrare che l'introito sia qualificabile come di natura istituzionale, sia con riferimento alle erogazioni liberali che con riferimento alle quote ed ai corrispettivi specifici versati dai soci. A tal fine dovranno risultare dalla quietanza, o dalla prima nota, le sequenti informazioni:

- 1) nome e cognome dell'erogante al fine di verificare che sia effettivamente tesserato nel caso di corrispettivi specifici;
- 2) natura dell'emolumento (es. erogazione liberale/quota o contributo associativo/corrispettivo corso/quota partecipazione campionato);
- 3) data di ricezione dell'importo, al fine di verificare che non sia antecedente all'ingresso dell'erogante nel caso di quota di adesione/corrispettivo specifico.

In senso opposto si segnala la posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 18/2018, la quale ritiene "che l'associazione o società sportiva dilettantistica non lucrativa, al fine di rispettare l'obbligo di tracciabilità in argomento, debba adottare le seguenti modalità di documentazione e contabilizzazione. Per ogni singola quota di iscrizione ai corsi o di affiliazione, l'ente deve rilasciare un'apposita quietanza, copia della quale dovrà essere conservata dall'ente stesso".

A parere pertanto dell'Agenzia delle Entrate, i sodalizi sono tenuti ad emettere sempre e comunque la ricevuta, anche se inerente a una entrata istituzionale o decommercializzata.

La marca da bollo, si ricorda, non è più dovuta, dal 1/1/2019, da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Non è infine necessario emettere due ricevute distinte per la quota sociale e la quota del corso purché si evinca distintamente sulla ricevuta la natura di entrambe, sia per la corretta registrazione in bilancio che per il calcolo dell'apposizione o meno della marca da bollo (che si applica solo sulla quota dei corsi).

4. Siamo obbligati ad emettere le ricevute con riferimento all'attività commerciale?

Per gli introiti di natura commerciale è invece richiesta l'emissione dello scontrino fiscale/fattura/ricevuta fiscale.

Le associazioni in regime Legge 398/1991 sono però esonerate dall'emissione della ricevuta/scontrino fiscale (ex art. 1 c. 1 D.M. 21/12/1992) e dall'emissione della fattura per le

prestazioni di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 (attività di intrattenimento), fatta eccezione per prestazioni di sponsorizzazione, pubblicità e cessione diritti radio-televisivi (ex art. 74 DPR IVA).

5. Siamo obbligati a tenere la prima nota?

Non si rinviene alcuna disposizione che imponga alle associazioni sportive dilettantistiche la tenuta della prima nota ma è un modo efficace per poter tenere in ordine i conti al fine di redigere un rendiconto/bilancio corretto e soprattutto è un modo per dimostrare la trasparenza di tutte le operazioni effettuate in associazione quando si tratta di contanti.

Sulla Piattaforma web 'Servizi per le Associazioni e le Società sportive' - Sezione MODULISTICA – dell'Area Riservata UISP 2.0 disponibile all'indirizzo https://areariservata2.uisp.it è presente una traccia di prima nota.

La necessità di dotarsi di una prima nota viene affermata anche dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 18/2018, laddove afferma che "al fine di consentire ai soggetti verificatori di acquisire le informazioni contabili necessarie per determinare la corretta qualifica fiscale dei versamenti effettuati sui conti correnti bancari o postali, l'associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro dovrà dotarsi di un registro dove annotare analiticamente le entrate e le uscite, indicando i nominativi dei soggetti, la causale e l'importo incassato o pagato".

Si evidenzia inoltre che la Riforma del Terzo settore *(art. 87 del CTS)* prevede che le associazioni con ricavi superiori ad euro 220.000, che non siano associazioni di promozione sociale o organizzazioni di volontariato che abbiano optato per il regime forfettario di cui all'art. 86 del D.Lgs. 117/2017, debbano tenere la prima nota o debbano adottare il libro giornale. Si ritiene pertanto consigliabile in ogni caso adottare la prima nota.

6. Siamo obbligati a tenere i libri contabili?

Per "libri contabili" si intendono:

- 1) libro giornale;
- 2) libro degli inventari;
- 3) scritture ausiliarie;
- 4) registri IVA;
- 5) registro dei beni ammortizzabili.

Come anticipato, si consiglia sempre la tenuta della prima nota o libro giornale. Gli altri libri contabili devono essere tenuti dalle associazioni che svolgono attività commerciali con le seguenti semplificazioni:

- 1) se l'associazione ha optato per il regime di cui alla Legge 398/1991, la stessa è tenuta esclusivamente a compilare il registro IVA minori;
- 2) se l'associazione è in contabilità semplificata, la stessa è tenuta esclusivamente a compilare i registri IVA.

7. Siamo obbligati a predisporre il bilancio? Il bilancio deve avere una determinata struttura?

Le associazioni sono obbligate a redigere il rendiconto/bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale – o entro i più brevi termini previsti in statuto - salvo il più ampio termine di sei mesi per comprovate esigenze da indicare nel relativo verbale.

È necessario predisporre rendiconti/bilanci chiaramente intellegibili: atteso che "per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata" (ex art. 144 del TUIR) si ritiene opportuno che il bilancio esponga in maniera separata l'attività istituzionale da quella commerciale, tanto più per le associazioni in regime ex Lege 398/1991 i cui oneri di tenuta contabile sono limitati alla registrazione nel Registro IVA Minori delle sole operazioni attive fiscalmente rilevanti.

Il Ministero del Lavoro sta elaborando degli schemi di bilancio per gli Enti del Terzo settore che potranno essere adottati anche dalle associazioni sportive dilettantistiche che decidano di non assumere tale veste.

Sulla Piattaforma web 'Servizi per le Associazioni e le Società sportive' - Sezione MODULISTICA – dell'Area Riservata UISP 2.0 disponibile all'indirizzo https://areariservata2.uisp.it è possibile esaminare un fac-simile di bilancio.

8. Dobbiamo pubblicare il bilancio o rendiconto?

Ad oggi non è previsto in capo alle associazioni l'obbligo di depositare o pubblicare il bilancio ma sono state introdotte una serie di **disposizioni normative/regolamentari tese a garantire trasparenza gestionale**, a sua volta presupposto per accedere alle agevolazioni fiscali.

In tal senso:

- il nuovo Regolamento di funzionamento del Registro CONI (adottato con Delibera del Consiglio Nazionale CONI del 18/7/2017) prevede la possibilità – non l'obbligo – di inserire nella sezione riservata del sito (a cui non ha accesso la collettività ma le Pubbliche Amministrazioni, Agenzia delle Entrate inclusa) le informazioni di bilancio sia sotto forma di voci riclassificate, sia con il caricamento del file del bilancio approvato;
- 2) il Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) prevede l'obbligo per gli Enti del Terzo settore (in quanto iscritti nel relativo Registro) di trasmettere il bilancio al Registro redatto nl rispetto della modulistica che sarà approvata con Decreto del Ministero del Lavoro. L'obbligo non è ancora vigente non essendo operativo il Registro.

CAP. 13 - RACCOGLIERE FONDI

1. Quali sono le agevolazioni fiscali per chi effettua donazioni?

Si riepilogano qui di seguito gli incentivi fiscali in capo a chi effettua erogazioni liberali ad enti associativi:

Tipologia di associazione	Tipologia di contribuente	Agevolazione	Riferimento normativo	
Associazione sportiva dilettantistica iscritta nel Registro CONI	Persona fisica	Detrazione dall'imposta lorda del 19% della donazione per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta in ogni caso non superiore a 1.500 euro	Art. 15, comma 1 lett. i ter, del TUIR	
	Persona giuridica	Detrazione dall'imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19%, le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro	Art. 78 del TUIR	
Associazione di promozione sociale, organizzazione di volontariato, ONLUS iscritte nei relativi registri	Persona fisica	Detrazione dall'imposta del 30% (35% se organizzazione di volontariato) dell'erogazione liberale per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro	Art. 83 D.Lgs. 117/2017 a decorrere dal 1/1/2018	
registri		Deducibilità dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, senza tetto massimo. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare		
	Persona giuridica	Deducibilità dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, senza tetto massimo. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare		

Le erogazioni liberali devono avvenire con modalità esclusivamente tracciabili (bonifico, assegno non trasferibile etc.) per poter garantire l'applicazione dell'incentivo fiscale.

2. Quali sono le agevolazioni fiscali per chi effettua sponsorizzazioni?

Le associazioni possono stipulare accordi di sponsorizzazione, intendendo tali i contratti che prevedono in capo all'associazione/società sportiva dilettantistica l'onere di effettuare una controprestazione che può consistere anche nella concessione del permesso di abbinare l'immagine dello sponsor alla propria attività sportiva.

La sponsorizzazione può essere in denaro ma anche in beni/servizi (c.d. sponsorizzazioni tecniche). In ogni caso l'associazione/società sportiva dovrà emettere fattura e lo sponsor potrà considerarla come spesa deducibile di pubblicità volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario.

La presunzione assoluta della natura pubblicitaria della prestazione opera con riferimento alle sponsorizzazioni di importo complessivo annuo non superiore ad € 200.000. Tale disciplina viene definita dall'articolo 90 della Legge 289/2002.

3. La nostra associazione sportiva può ambire ancora al 5xmille? Quali adempimenti deve espletare?

La materia è stata riformata dal D.Lgs. 111/2017 attuativo della Riforma del Terzo settore.

Viene confermato che tra i soggetti potenzialmente beneficiari del 5xmille ci sono le associazioni (non società, a meno che non siano imprese sociali) sportive dilettantistiche in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) avere uno statuto conforme a quanto previsto dall'art. 90 della Legge 289/2002;
- 2) essere riconosciute ai fini sportivi dal CONI e pertanto essere iscritte nel Registro CONI;
- 3) avere all'interno della propria organizzazione il settore giovanile;
- 4) svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:
- avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
- avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
- avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Rimangono in vigore anche le indicazioni offerte con il DPCM 7 luglio 2016: la procedura di iscrizione è definitiva, non deve pertanto più essere presentata la domanda annualmente ma, si ricorda, è necessario presentare l'autocertificazione in merito al possesso dei requisiti in caso di variazione del legale rappresentante.

Anche in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti, il rappresentante legale dell'ente dovrà sottoscrivere e trasmettere all'amministrazione competente, con le medesime modalità della dichiarazione sostitutiva, la revoca dell'iscrizione.

Il D.Lgs. 111/2017 non entra nel merito della rendicontazione, con riferimento alla quale è necessario seguire le regole del DPCM citato: le organizzazioni destinatarie del contributo devono redigere - entro un anno dalla ricezione degli importi - un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti. Non risulta pubblicato sul sito del CONI il fac-simile di rendicontazione per cui si può utilizzare come traccia quello predisposto dal Ministero del Lavoro. In ogni caso è necessario riportare le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l'indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell'attività sociale, nonché del rappresentante legale;
- b) l'anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, la data di percezione e l'importo percepito;

- c) l'indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l'acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l'evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
- d) le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
- e) l'indicazione dettagliata degli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, fermo restando l'obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.

Una novità è rappresentata dalla circostanza che l'associazione deve **trasmettere il rendiconto** all'amministrazione erogatrice entro un anno dalla ricezione delle somme, unitamente alla relazione illustrativa, a prescindere dall'entità degli importi ricevuti e deve, entro i successivi trenta giorni, pubblicarlo sul proprio sito internet per darne poi comunicazione all'amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni. L'omessa pubblicazione implica, previa diffida, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo percepito.

Il Ministero del Lavoro ha però chiarito, con la nota del 26/02/2019 trasmessa al Forum Nazionale del Terzo settore e a CSV NET, che l'obbligo di trasmettere il rendiconto a prescindere dall'entità del beneficio così come l'obbligo di pubblicarlo sul proprio sito internet deve intendersi rinviata all'adozione del DPCM previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. 111/2017. Ne consegue che, fino ad allora, sarà sufficiente approvare il rendiconto del 5xmille accompagnato da una relazione illustrativa configurandosi l'obbligo di trasmettere tale documentazione all'amministrazione competente all'erogazione del contributo solo in capo alle realtà che percepiscono contributi di importo pari o superiore ad euro 20.000,00.

Sulla Piattaforma web 'Servizi per le Associazioni e le Società sportive' - Sezione MODULISTICA – dell'Area Riservata UISP 2.0 disponibile all'indirizzo https://areariservata2.uisp.it è possibile scaricare il modello di istanza del 5xmille, di autocertificazione in merito al possesso dei requisiti e di rendicontazione dei fondi percepiti.

4. Lo Sport Bonus: di che cosa si tratta?

La Legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2018, n. 145 in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31/12/2018) prevede incentivi fiscali per chi effettua erogazioni liberali in denaro nel 2019 per **interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche**. Si tratta di un credito d'imposta in misura pari al 65% delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. Tale credito d'imposta spetta alle persone fisiche e agli enti non commerciali, nel limite del 20% del reddito imponibile, e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo, può essere compensato con i debiti tributari e non rileva ai fini IRAP.

Dette erogazioni liberali non potranno garantire l'accesso ad ulteriori benefici fiscali. Chi riceve il contributo deve comunicare immediatamente all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione ed aggiornare lo stato di avanzamento lavori entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino alla relativa ultimazione.

Con il DPCM approvato il 30/04/2019 e registrato dalla Corte dei Conti il 23 maggio 2019, alla cui integrale lettura si rinvia, è stato chiarito che la donazione può avvenire solo con modalità tracciabili quali bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, carte di credito e prepagate e assegni bancari circolari.

CAP. 14 - I COLLABORATORI IN AMBITO SPORTIVO: INQUADRAMENTO, ADEMPIMENTI E RIFLESSI FISCALI

1. Quali qualifiche devono avere gli istruttori sportivi?

Ad oggi lo Stato italiano non richiede particolari qualifiche per lo svolgimento dell'attività didattica in ambito sportivo, fatta eccezione per i **maestri di sci** (ex Lege 81/1991), gli **istruttori di vela** (ex art. 49 quinquies e sexies del D.Lgs. 229/2017 in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29/01/2018) e le **guide alpine** nonché figure affini (Legge 2 gennaio 1989, n. 6) le cui attività professionali sono subordinate alla iscrizione in appositi albi professionali. Nell'ambito della professione protetta dell'**accompagnatore turistico** vengono inoltre ricomprese – da alcune leggi regionali – figure professionali che interessano anche il mondo dell'associazionismo sportivo come le guide che promuovono il cicloturismo, il turismo acquatico e subacqueo e l'equiturismo.

Novità erano inoltre previste per le scuole di **danza,** attraverso i Decreti attuativi che dovevano essere emanati entro il 2018 in virtù del Codice dello spettacolo adottato con la Legge 22/11/2017, n. 175 ma ad oggi non risultano approvati.

Le Regioni possono intervenire in materia prevedendo che l'esercizio delle attività sia subordinato a determinati percorsi formativi, mentre non è rimessa alla loro potestà normativa la definizione di figure professionali, trattandosi di materia di esclusiva competenza dello Stato.

Qui di seguito si riassume l'attuale scenario dei **requisiti minimi previsti dalle Regioni** che hanno normato il settore con riferimento alle sole **associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro iscritte nel Registro CONI** che svolgono attività sportiva dilettantistica di natura agonistica o non agonistica: in alcuni casi sono richieste qualifiche per la figura del direttore tecnico o coordinatore delle attività, in altri casi i requisiti sono previsti in capo a tutti gli istruttori coinvolti. In diversi casi la normativa regionale doveva essere accompagnata da provvedimenti attuativi mai adottati.

Direttore Tecnico/Coordinatore			Non si è riscontrata			
laureato in Scienze motorie o diplomato ISEF	con qualifica rilasciata da FSN/DA/ EPS	con qualifica rilasciata da FSN/DA/ EPS	ISEF/ formazione professionale	Eventuali vincoli legati all'affiliazione	alcuna disposizione regionale	
Sicilia (LR 29/12/2014 n. 29 artt. 3 e 4) Lazio Piemonte Toscana (Reg. regionale 5/7/2016, n. 42) Umbria (LR 23/09/2009 n. 19 art. 16) Emilia-Romagna (LR 31/5/2017 n. 8 art. 11) **	Emilia-Romagna (LR 31/5/2017 n. 8 art. 11)***	Sicilia Lombardia (LR 1/10/2014 n. 26 art. 9) Calabria (LR 22/11/2010 art. 18) Lazio (LR 20/06/2002 n. 15 art. 34) Marche (Reg. regionale 7/08/2013 n. 4 art. 11)	Piemonte (LR 5/4/1996 n. 17 art. 2)*	Abruzzo (LR 7/03/2000 art. 33) Campania (LR 25/11/2013 art. 23) Friuli-Venezia Giulia (LR 3/4/2003 n. 8) Basilicata (LR 21/1/1997 n. 6 art. 2) Liguria (LR 7/10/2009 n. 40 art. 32) Umbria Toscana (Reg. regionale 5/7/2016, n. 42) Puglia (LR 4/12/2006 n. 33 art. 10)	Molise Provincia Autonoma di Bolzano Provincia Autonoma di Trento Sardegna Valle d'Aosta	

Una novità importante è stata introdotta però dal **Regolamento sul Registro CONI**, adottato con Delibera del Consiglio Nazionale del 18/7/2017 n. 1574.

Tale Regolamento prevede – a partire dal 2019 - l'obbligo per le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI di indicare **il tecnico responsabile** di ogni attività didattica organizzata, intendendo tali "*i corsi di avviamento allo sport organizzati dall'associazione/società se espressamente autorizzati dall'organismo sportivo di affiliazione*".

Per "tecnico responsabile" si intende la persona che abbia frequentato e superato corsi di formazione organizzati dalla UISP o, ad esempio, da Federazioni sportive nazionali/Discipline sportive associate con cui la UISP abbia stipulato convenzioni finalizzate al riconoscimento dei percorsi formativi da loro indetti, oppure diplomata ISEF, laureata in Scienze Motorie (o titoli equipollenti), diplomata presso una Scuola Secondaria di 2º grado ad indirizzo sportivo (in tal caso l'unità di apprendimento della disciplina facenti parte del proprio piano di studio viene riconosciuto).

Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento Formazione Nazionale.

2. Come possiamo inquadrare i nostri istruttori?

Le associazioni sportive dilettantistiche possono ricorrere a tutte le tipologie di lavoro previste dal nostro ordinamento.

Per valutare quale tipologia, è necessario esaminare i seguenti aspetti:

- a) la disciplina sportiva in relazione alla quale viene coinvolto l'istruttore;
- b) il tipo di impegno richiesto e conseguentemente anche l'entità del compenso che si intende erogare;
- c) le condizioni soggettive del percipiente.

Non è in particolare possibile erogare compensi sportivi quando:

- 1) l'attività sportiva per la quale viene coinvolto l'istruttore **non sia espressamente qualificata come sportiva dilettantistica** dall'ordinamento sportivo;
- 2) la collaborazione **non sia riconducibile**, alternativamente, **all'esercizio**:
 - 1) **diretto di attività sportive dilettantistiche**, ivi inclusa l'attività didattica come espressamente affermato con norma di interpretazione autentica (articolo 35, comma 5, del Decreto-Legge n. 207 del 30/12/2008);
 - 2) di funzioni amministrativo—gestionali come meglio descritte al quesito 8.

Per quanto concerne l'individuazione delle figure che si possono qualificare come direttamente coinvolte nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche, la Legge di Bilancio 2018 aveva affidato al CONI il compito di predisporre un elenco di mansioni in relazione alle quali riconoscere i compensi sportivi ma la norma era collegata alla qualificazione di tali rapporti come collaborazioni coordinate e continuative. Una volta abrogata la norma con il c.d. Decreto dignità, il CONI non ha più proceduto all'adozione del "mansionario".

Possono rappresentare elementi indicatori quanto deliberato dalle singole Federazioni sportive che erano state investite di tale funzione dall'Ispettorato del Lavoro con la nota circolare del primo dicembre 2016. Solo alcune Federazioni hanno pubblicato degli elenchi (tra cui la Federazione Italiana Rugby, la Federazione Ciclistica Italiana, la Federazione Italiana Pesistica), alcune li hanno condivisi esclusivamente con la propria base associativa.

^{*} è previsto l'esonero quando l'attività è svolta gratuitamente (sia per l'atleta che per l'istruttore) e comunque quando risulti preparatoria della singola disciplina sportiva.

^{**} quando l'impianto sportivo è aperto al pubblico e non è utilizzato esclusivamente per attività agonistiche.

^{***} quando l'impianto sportivo non è aperto al pubblico.

E' in ogni caso necessario evidenziare che alcune mansioni rientrano sicuramente nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica: si tratta delle attività dei tecnici (allenatori, direttore tecnico, istruttore, maestro, ma anche preparatore atletico ...), dei dirigenti che svolgono attività funzionali allo svolgimento delle manifestazioni sportive (dirigenti accompagnatori, addetti agli arbitri) e degli ufficiali di gara (arbitri, giudici, segnapunti etc. ...) mentre è da escludere che il compenso sportivo possa essere erogato per l'espletamento di funzioni derivanti dalla carica elettiva, atteso che in questo caso si rientra nell'indennità di carica, reddito assimilato a quello percepito dai dipendenti (sostanzialmente una collaborazione coordinata e continuativa) con obbligo di versamento della ritenuta previdenziale alla gestione separata INPS;

- 3) il reddito percepito in qualità di istruttore sportivo sia conseguito nei fatti nell'esercizio di arti e professioni, in quanto viene meno uno dei presupposti per qualificare il compenso come reddito diverso ai sensi dell'art. 67, comma 1, del TUIR. Non può quindi instaurare questa tipologia di collaborazione chi detiene la Partita IVA in qualità di istruttore sportivo ma anche chi svolge professionalmente l'attività di cui ne rappresentano indicatori la qualificazione professionale (non è tale la titolarità di qualifiche rilasciate da Federazioni ed Enti di promozione sportiva, come chiarito dall'Ispettorato del Lavoro nella Circolare 1/12/2016) e la pluricommittenza;
- 4) la collaborazione presenti **i connotati della subordinazione gerarchica,** mentre non pone alcun problema la c.d. "etero–organizzazione" dei tempi e luoghi di lavoro (*ossia la circostanza che sia l'organizzazione sportiva a definire luogo e tempi di svolgimento dell'attività sportiva*) come previsto dall'articolo 2 del D.Lgs. 81/2015 (sul tema Ministero del Lavoro risposta ad interpello 6/2016);
- 5) il compenso si configuri come forma di distribuzione diretta o indiretta di utili, concetto che trova oggi definizione nell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 ai sensi del quale si intende tale "la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche" (applicabile anche alle associazioni e società sportive dilettantistiche come indicato dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 124/E del 22 maggio 1998), salva richiesta di disapplicazione della norma, trattandosi di norma antielusiva di tipo sostanziale, come evidenziato nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 294 del 2002.

3. Come possiamo pagare i nostri collaboratori?

La Legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 910, della L. 205/2017) prevede che:

"a far data dal 1º luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei sequenti mezzi (...)".

Ciò significa che a prescindere dall'entità del compenso, l'ASD/SSD potrà pagare stipendi/compensi esclusivamente con modalità tracciabili con riferimento a:

- dipendenti;
- collaboratori coordinati e continuativi.

Non si configura tale obbligo giuridico – ma si consiglia in ogni caso di adottare modalità tracciabili - con riferimento agli emolumenti/compensi erogati a:

- collaboratori di natura autonoma occasionale;
- percettori di borse di studio;
- percettori di indennità/compensi da tirocini,

come chiarito dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota prot. n. 4538 del 22.05.2018.

Ne consegue che non si configura l'obbligo giuridico di adottare modalità di pagamento tracciabile con riferimento ai percettori compensi sportivi ma che si configura con riferimento ai collaboratori amministrativo-gestionale (di cui all'art. 90 della Legge 289/2002) in quanto ricondotti nella disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative.

La violazione di tale precetto è sanzionata con il pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro. L'Ispettorato del Lavoro - nella Nota n. 5828 del 7/7/2018 – ha chiarito che

"in relazione alla consumazione dell'illecito, il riferimento all'erogazione della retribuzione – che per lo più avviene a cadenza mensile – comporta l'applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto l'illecito"

e quindi il riferimento non è il numero dei lavoratori in relazione ai quali il datore di lavoro/committente non ha garantito il pagamento del compenso in maniera tracciabile ma il numero di mensilità interessate.

4. Possiamo pagare i nostri collaboratori in misura percentuale ai ricavi dell'attività?

No, perché il rapporto verrebbe attratto nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione agli utili con apporto di lavoro, oggi vietati dalla Legge (modifica dell'articolo 2549 del codice civile ad opera dell'articolo 53 del D.Lgs. 81/2015).

5. Come possiamo sapere se i nostri istruttori hanno superato la soglia dei 10.000 euro in compenso sportivo?

All'atto di pagamento l'interessato deve rilasciare una autocertificazione in cui dichiara se ha superato – o meno – il plafond dei 10.000 euro per applicare eventualmente le ritenute fiscali.

Sulla Piattaforma web 'Servizi per le Associazioni e le Società sportive' - Sezione MODULISTICA – dell'Area Riservata UISP 2.0 disponibile all'indirizzo https://areariservata2.uisp.it è possibile scaricare il fac-simile di ricevuta con autocertificazione rispetto al superamento, o meno, del plafond.

6. Cosa dobbiamo fare se un collaboratore sportivo supera i 10.000 euro?

Quando l'istruttore percepisce complessivamente (quindi anche da più committenti) un compenso sportivo superiore a 10.000 euro, gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone. La ritenuta è a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a € 30.658,28 ed a titolo d'acconto per la parte imponibile superiore a tale soglia.

Le ritenute (in tal senso si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 11 dicembre 2012, n. 106) da applicare sulla parte dei compensi che supera il plafond dei 10.000 euro, si compongono di:

- 1. IRPEF pari al 23%;
- 2. addizionale regionale di compartecipazione all'IRPEF (quota determinata dallo Stato, pari all'1,23%, e quota determinata dalla Regione);
- 3. addizionale comunale di compartecipazione all'IRPEF.

Tale posizione appare in contrasto con quanto indicato in passato dalla prassi (nota dell'Agenzia delle Entrate del 29/12/2006 indirizzata alla Lega Nazionale Dilettanti della FIGC), sia per quanto concerne l'addizionale regionale IRPEF (si applicava la sola quota statale, non anche la quota deliberata dalla Regione) sia per quanto concerne l'addizionale comunale all'IRPEF.

L'interpretazione adottata dall'Agenzia delle Entrate nel 2012 – che tecnicamente vincola solo il contribuente che ha presentato l'istanza di interpello – risulta poi di difficile se non impossibile

applicazione, tenuto conto che Regioni e Comuni possono quantificare l'aliquota in ragione del reddito complessivo percepito dall'interessato, informazione questa che né il contribuente né l'associazione può disporre ex ante, aggravata dall'impossibilità di contemplare in questo caso un conquaglio diversamente da quanto previsto per dipendenti e assimilati.

7. Dobbiamo obbligatoriamente redigere un contratto con i collaboratori in compenso sportivo?

Non è previsto come obbligatorio dalla legge ma è vivamente consigliato per chiarire la natura della collaborazione ed i rispettivi diritti e doveri. All'interno della lettera di incarico è inoltre possibile:

- conferire l'incarico al trattamento dei dati personali dei soci/tesserati, ai fini della tutela della privacy;
- acquisire il consenso al trattamento dell'immagine, nel caso in cui l'associazione realizzi fotografie nel corso dello svolgimento delle attività;
- rendere l'informativa rispetto ai rischi esistenti nella struttura e le misure di sicurezza adottate o rinviare al Regolamento di utilizzo dell'impianto sportivo eventualmente adottato per esaminare tali aspetti.

Sulla Piattaforma web 'Servizi per le Associazioni e le Società sportive' - Sezione MODULISTICA – dell'Area Riservata UISP 2.0 disponibile all'indirizzo https://areariservata2.uisp.it è possibile scaricare il fac-simile di lettera di incarico.

8. Abbiamo una persona che ci aiuta in segreteria, come possiamo pagarla?

Le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI possono erogare compensi sportivi o rimborsi forfettari anche ai **c.d. collaboratori amministrativo-gestionali,** figura introdotta dall'art. 90 della Legge 289/2002.

Per comprendere quali siano le attività che possono essere remunerate attraverso le c.d. collaborazioni amministrativo - gestionali è necessario esaminare la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 21/2003 che così recita:

"Quali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, le prestazioni in argomento si caratterizzano per la continuità nel tempo, la coordinazione, l'inserimento del collaboratore nell'organizzazione economica del committente e l'assenza del vincolo di subordinazione. Per quanto riguarda la natura non professionale del rapporto bisogna valutare se per lo svolgimento dell'attività di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate all'attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente.

Sono, pertanto, escluse le prestazioni rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione. Il carattere amministrativo-gestionale delle collaborazioni limita la previsione dell'art. 81, comma 1, lett.m), alla collaborazione nell'attività' amministrativa e di gestione dell'ente. Rientrano, pertanto, nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale, i compiti tipici di segreteria di un'associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti".

Sotto il **profilo degli adempimenti,** il Ministero del Lavoro (Circolare del 14/02/2007) ha previsto che per poter attivare questa forma di collaborazione sia, in ogni caso, **necessario effettuare la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto** al Centro per l'impiego, pena l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa.

Le collaborazioni amministrativo-gestionali sono instaurabili anche nel caso in cui la collaborazione implichi da parte dell'associazione/società sportiva la possibilità di organizzare luogo e orario di svolgimento della prestazione (ex art. 2 del D.Lgs. 81/2015), nota come etero-organizzazione dei

tempi e luoghi di lavoro. Nel caso in cui però si accerti la sussistenza di un rapporto di subordinazione gerarchica, il rapporto potrebbe essere attratto nella disciplina del lavoro subordinato.

Sulla Piattaforma web 'Servizi per le Associazioni e le Società sportive' - Sezione MODULISTICA – dell'Area Riservata UISP 2.0 disponibile all'indirizzo https://areariservata2.uisp.it è possibile scaricare il fac-simile di lettera di incarico.

9. Gli Enti di promozione sportiva coma la UISP possono avvalersi di collaboratori amministrativo-gestionali?

Si. A prevederlo è l'articolo 35 del Decreto legge 30/12/2008 n. 207, ai sensi del guale:

"6. Alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall' articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dall' articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni."

10. Quali novità erano state introdotte con la Legge di Bilancio 2018? Quali novità ci potrebbero essere in futuro?

La Legge di Bilancio 2018 aveva previsto la qualificazione dei c.d. compensi sportivi come collaborazioni coordinate e continuative. Da una lettura sistematica della norma, si era giunti alla conclusione che l'entrata in vigore di tale norma fosse sottoposta a condizione sospensiva dell'adozione, da parte del CONI, della Delibera che avrebbe dovuto definire le mansioni in relazione alle quali è possibile erogare queste tipologie di emolumenti. Tale Delibera non è stata adottata in attesa di un provvedimento che garantisse una semplificazione degli adempimenti connessi alla qualificazione del rapporto come collaborazione coordinata e continuativa, ossia comunicazione preventiva, emissione di busta paga e predisposizione del Libro unico del lavoro.

Il provvedimento di semplificazione non è stato adottato ma è stata semplicemente abrogata la norma in questione attraverso il c.d. Decreto dignità (D.L. 87/2018 in Gazzetta Ufficiale del 13/7/2018). Rimane in vigore la disposizione che ha innalzato a 10.000,00 euro il plafond di esenzione fiscale.

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2019 la **Legge n. 86/2019**, recante "Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione".

Al suo interno è prevista anche la riforma della definizione dei "rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarità di queste ultime e del loro fine non lucrativo".

I principi e criteri direttivi citati nel testo attengono ai seguenti aspetti:

- a) specificità del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea;
- b) pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico;

mentre la Legge delega non definisce criteri direttivi rispetto alla possibilità, o meno, di beneficiare delle agevolazioni fiscali e contributive.

Il percorso è solo agli inizi: il Governo ha dodici mesi per approvare i Decreti attuativi a decorrere dal 1/9/2019, data di entrata in vigore del provvedimento. È altresì previsto che entro ventiquattro

mesi dalla data di entrata in vigore di tali Decreti, il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive.

11. I componenti il consiglio direttivo possono ricevere compensi sportivi o instaurare collaborazioni amministrativo-gestionali con l'associazione?

Sì, a meno che lo statuto non neghi tale possibilità. Si consiglia però che il conferimento dell'incarico passi attraverso una delibera dell'assemblea dei soci, in sede di programmazione delle attività, affinché si evidenzi che non si tratta di una forma di auto remunerazione. L'interessato, sia nel caso di delibera adottata dall'assemblea dei soci che nel caso di delibera adottata direttamente dal consiglio direttivo, dovrà ovviamente astenersi dal voto per conflitto di interessi e ciò dovrà essere indicato nel relativo verbale.

12. Possiamo erogare rimborsi forfettari a dipendenti pubblici?

Sì, a prevederlo è l'articolo 90 della Legge 289/2002 ai sensi del quale

"I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

Si ritiene che sia da escludere l'attivazione di collaborazioni amministrativo-gestionali in quanto riconducibili a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a meno che il dipendente pubblico non abbia optato per il part-time.

Si ritiene, inoltre, che nel caso in cui sia un Comitato UISP ad attivare tale tipologia di collaborazione sia necessario ottenere l'autorizzazione e non sia sufficiente quindi limitarsi alla comunicazione preventiva, in quanto la norma deroga esclusivamente con riferimento alle collaborazioni attivate con associazioni e società sportive dilettantistiche.

13. Possiamo erogare rimborsi spese ai nostri volontari?

La figura del volontario è stata normata all'interno del Codice del Terzo settore con valenza per tutti gli Enti ivi riconducibili mentre in passato il ruolo del volontario veniva definito solo nella Legge sulle organizzazioni di volontariato (L. 266/1991) e parzialmente nella normativa relativa alle associazioni di promozione sociale (L. 383/2000).

Il provvedimento citato prevede in particolare che

"Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale"

definendo il volontario come la

"persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà".

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario ma al volontario "possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi

e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. <u>Sono in ogni caso vietati rimborsi</u> <u>spese di tipo forfetario</u>".

14. Possiamo erogare agli istruttori sportivi oltre ad un compenso il rimborso della trasferta a piè di lista?

Sì. I rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, intendendo tale il Comune dove il percettore risiede o ha dimora abituale (Agenzia delle Entrate, Risoluzione 38/2014), non concorrono, altresì, a formare il reddito. Viceversa, il rimborso delle trasferte nello stesso Comune concorre al plafond dei 10.000 euro.

15. Quali effetti produce sul reddito del collaboratore il compenso sportivo?

Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.

A titolo meramente esemplificativo: il signor Rossi nel corso del 2018 ha percepito i seguenti redditi:

- lavoro dipendente: euro 25.000;
- compensi sportivi: euro 12.500 (sui 2.500 eccedenti la soglia di esenzione subisce ritenute di legge a titolo di imposta.

In fase di dichiarazione dei redditi il Sig. Rossi calcolerà le imposte sui soli redditi di lavoro dipendente (25.000 euro) ma applicando a tali redditi le aliquote per scaglioni relative a redditi pari a 27.500 euro, in quanto va a sommarsi la parte di compenso sportivo percepito che ha superato la soglia di esenzione (2.500 euro).

Si segnala inoltre che:

- è necessario conteggiare i compensi sportivi ai fini della liquidazione degli <u>asseqni</u> <u>famigliari</u> a meno che l'importo complessivo non sia inferiore ad euro 1.032,91 in quanto "Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1º luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo. L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante";
- con riferimento alla <u>NASPI</u> (disoccupazione), l'INPS, con la Circolare n. 174 del 23/11/2017 ha chiarito che è possibile cumularla con i compensi sportivi/rimborsi forfettari e che non è necessario comunicare all'Istituto previdenziale tali emolumenti;
- con riferimento alle <u>detrazioni di imposta per figli a carico</u>, FISCO OGGI, la rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate, in un articolo apparso il 22/7/2014, ha evidenziato che queste spettano anche qualora il minore abbia percepito compensi sportivi di importo superiore a 2.841,51 euro (tetto, al lordo degli oneri deducibili, indicato dall'articolo 12, comma 2, del TUIR) ma inferiore complessivamente ad euro 28.158,28 (dal 1/1/2008 30.658,28 euro) in quanto ai fini della detrazione per familiari a carico non rilevano i redditi esenti da Irpef né quelli assoggettati a ritenuta a titolo di imposta;

- con riferimento <u>all'assegno sociale</u>, lo stesso è compatibile con la percezione di compensi sportivi esclusivamente quando il relativo importo, unitamente ad eventuali redditi di altra natura, non superi il reddito al di sopra del quale non spetta più il beneficio. Per il 2018 l'assegno sociale viene erogato a chi presenta un reddito non superiore ad euro 5.889,00 annui oppure euro 11.778,00 se il soggetto è coniugato;
- i compensi sportivi devono infine essere dichiarati all'interno dell'**ISEE**: a prevederlo è l'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5/12/2013.

16. Cosa succede al pensionato che riceve compensi sportivi?

I compensi sportivi devono essere comunicati dai pensionati all'INPS attraverso il Modello RED.

Sul tema è intervenuto l'Istituto previdenziale con la Circolare n. 195 del 30/11/2015, consultabile alla pagina

 $\underline{www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare\%20numero\%2019} \\ \underline{5\%20del\%2030-11-2015.htm\&iIDDalPortale=\&iIDLink=-1} \\$

prevedendo che:

"Fra i redditi che, in base alle rilevanze, devono essere comunicati all'Istituto, in quanto non dichiarati nei modelli 730 o UNICO, vi sono (...) Altri redditi non assoggettabili a IRPEF, quali ad esempio: quota esente, fino ad un massimo di 7.500 euro, dei redditi percepiti per attività sportive dilettantistiche complessivamente percepiti nel periodo d'imposta, ex art. 37 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000 e s.m.e i. (concorrono a tale importo indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto); quota esente entro il limite dei 3.098,74 euro, ex art. 52, comma 1, lett. d-bis), del TUIR dei compensi per i lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia e che hanno un reddito complessivo (al netto della deduzione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze) non superiore a 9.296,22 euro; importi percepiti per prestazioni occasionali di tipo accessorio (es. buoni lavoro denominati "voucher"), etc.".

Dalla lettura della Circolare si deduce che tale tipologia di reddito incide esclusivamente su alcune tipologie di prestazioni erogate dall'INPS quali

- "maggiorazione sociale della pensione, art. 1, della L. 140/1985, art. 1 comma 1 e comma 4, della L. 544/1988 e art. 69, comma 3 della L. 388/2000 e s.m.e i.;
- Assegno sociale, art. 3, commi 5 e 6, della L. 335/1995 e s.m.e i.;
- Aumento della pensione sociale, art. 2, commi da 3 a 5, della L. 544/1988 e art. 70, comma 2, L. 388/2000 e s.m.e i.;
- Assegno per il nucleo familiare, art. 2, comma 2 e comma 9, della L. 153/1988 e s.m. e i;
- Trattamenti di famiglia, art. 23, comma 1, L. 41/1986, e s.m. e i.;
- Maggiorazione sociale per gli assegni sociali, art. 70, commi 2, 3 e 6, L. 388/2000 e s.m.e i.;
- Somma aggiuntiva cosiddetta quattordicesima, art. 5, comma 1, D. L. 81/2007, convertito, con modificazioni, nella L. 127/2007, e s. m. e i.";

per cui si rende necessario verificare l'impatto del compenso sportivo in relazione alle voci reddituali di cui sopra.

17. Ci siamo dimenticati di versare le ritenute per un collaboratore sportivo che ha superato i 10.000 euro, cosa possiamo fare?

È possibile effettuare il versamento delle ritenute con ravvedimento, ossia versando unitamente alle imposte la sanzione e gli interessi calcolati sulla base del ritardo con cui si effettua il versamento.

18. Cosa deve fare un istruttore che intendesse svolgere professionalmente l'attività?

Gli istruttori sportivi che intendessero svolgere l'attività professionalmente, in considerazione e delle qualifiche professionali possedute e/o della pluricommittenza, dovrebbero aprire la Partita IVA beneficiando, eventualmente, del regime forfettario in presenza di ricavi annui inferiori ad euro 65.000,00.

La Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018) ha rivisitato il regime forfetario vigente nei periodi 2015-2018, innalzando e uniformando il limite massimo di ricavi/compensi a € 65.000 per tutti i soggetti e riducendo i requisiti necessari per fruire del regime.

La disciplina è contenuta nei commi 9 e 10 dell'art. 1 ma si rinvia anche alle disposizioni di cui ai commi da 56 a 75 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, applicabili quando compatibili.

Si evidenziano, in sintesi, i tratti salienti dell'istituto:

- 1. non sono previsti requisiti anagrafici;
- posso optare per questo regime anche se lavoravo/lavoro come dipendente o come cococo, essendo stata abrogata la disposizione che escludeva dal regime agevolato i soggetti che nell'anno precedente avevano percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l'importo di 30.000 euro;
- 3. non posso optare per questo regime
- se mi avvalgo di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione dell'imposta come nel settore dell'agricoltura;
- se sono socio, per esempio, di una società sportiva;
- per lavorare con chi, negli ultimi due anni, era il mio datore di lavoro (ciò per disincentivare la trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali che godono dell'agevolazione);
- 4. l'imposta unica è quantifica sempre nella misura del 15% (5% per i primi 5 anni se nuova attività) sul 78% dei ricavi se ho utilizzato come codice ATECO da 64 a 66, da 69 a 75, da 85 a 88, tra cui vi rientrano gli istruttori sportivi;
- 5. non si applica l'IVA;
- 6. l'organizzazione sportiva **non opera ritenute fiscali ma versa i contributi previdenziali** all'INPS (gestione ex ENPALS) nella misura del 33% (9,19% a carico dell'istruttore sportivo) laddove si tratti di una attività svolta in impianto sportivo.

19. Quali aspetti è necessario valutare prima di incentivare l'apertura della partita IVA da parte degli istruttori?

Al di là della norma tesa ad evitare la trasformazione di rapporti di lavoro subordinato in falsi rapporti autonomi al fine di accedere ad una tassazione agevolata, si ritiene opportuno ricordare quali caratteristiche deve avere la collaborazione per non essere attratta nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Si applica infatti la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (c.d. etero-organizzazione dei tempi e luoghi di lavoro), a meno che:

- a) la disciplina di tali collaborazioni sia contemplata dagli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e vi si faccia ricorso per "particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore";
- b) si tratti di collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
- c) si tratti di componente organi di amministrazione e controllo di società e partecipante a collegi e commissioni;
- d) sia resa a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (collaborazioni intese però dal Ministero del Lavoro come quelle in relazione alle quali vengono erogati i c.d. compensi sportivi);
- d-bis) sia prestata nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al D.Lgs. 367/1996;
- d-ter) alle collaborazioni degli operatori del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

Si ricorda che non è più in vigore invece la disposizione (art. 69-bis del Decreto legislativo 10/9/2003 n. 276) che considerava – salva prova contraria del committente – come COCOCO le prestazioni lavorative rese da titolare di partita iva non iscritto in albi o registri professionali in presenza di almeno due dei seguenti presupposti:

- a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;
- b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;
- c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente;

qualora la prestazione:

- a) non fosse connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;
- b) fosse svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233;

in quanto la disposizione è stata abrogata dall'art. 52, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

20. L'associazione intende avvalersi di un istruttore titolare di Partita IVA: quali adempimenti deve espletare?

Qualora l'istruttore svolga l'attività all'interno di un impianto sportivo, i contributi previdenziali sono di competenza dell'INPS ex gestione Enpals.

Questo implica, per l'associazione, l'espletamento dei sequenti oneri:

- 1) definire l'accordo economico alla luce del costo contributivo quantificato nella misura del 33%, di cui il 9,19% a carico dell'istruttore;
- 2) dotarsi di una matricola Enpals;
- 3) effettuare le comunicazioni obbligatorie al Centro per l'impiego;
- 4) versare i contributi previdenziali entro il giorno 16 del mese successivo a quello di

- effettuazione della prestazione e non entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento;
- 5) acquisire in contabilità la fattura del professionista (che indicherà la trattenuta del 9,19% di contributi previdenziali a suo carico);
- effettuare il pagamento delle competenze del professionista (si consiglia sempre a mezzo bonifico/assegno non trasferibile, modalità in ogni caso obbligatoria nel caso di compensi superiori ad euro 1.000,00 e, a partire dal 1/7/2018, obbligatoria a prescindere dall'entità dell'importo);
- 7) effettuare il versamento della ritenuta fiscale (20%) a titolo di acconto, a meno che in fattura non sia indicata l'esenzione per opzione per il regime forfetario, nel qual caso la fattura non esporrà neppure l'IVA;
- 8) effettuare le comunicazioni UNIEMENS;
- 9) predisporre, l'anno successivo, la certificazione unica (CU) da inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate e consegnare al percipiente.

21. Dobbiamo obbligatoriamente redigere un contratto con i collaboratori in Partita IVA? Quanto dobbiamo pagare i collaboratori?

Il rapporto di lavoro autonomo è stato oggetto di una particolare disciplina di tutela ad opera della Legge 22/05/2017 n. 81. In particolare, viene previsto che l'eventuale rifiuto da parte del committente di stipulare il contratto in forma scritta si considera comportamento abusivo con riferimento al quale il lavoratore autonomo può esercitare il diritto al risarcimento dei danni, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati. Si considerano del pari abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.

Sempre la Legge 81/2017 prevede che a tali rapporti contrattuali si applica, in quanto compatibile, le disposizioni in materia di abuso di dipendenza economica (ex art. 9 Legge 192/1998), che si concretizza quando "una impresa (in questo caso parliamo di committente) sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa (in questo caso parliamo di lavoratore autonomo), un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti".

L'abuso si può concretizzare nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, come le clausole che stabiliscono compensi ingiustamente bassi e non commisurati al lavoro svolto, nella interruzione arbitraria delle relazioni contrattuali, nelle clausole che impongono al lavoratore di anticipare le spese o ne escludono il rimborso oppure prevedono addirittura la gratuità di alcune attività.

Avverso l'abuso di dipendenza economica è possibile ricorrere per ottenere il risarcimento dei danni. All'interno delle lettere di incarico si consiglia di regolamentare anche i sequenti aspetti:

- conferire l'incarico al trattamento dei dati personali dei soci/tesserati, ai fini della tutela della privacy;
- acquisire il consenso al trattamento dell'immagine, nel caso in cui l'associazione realizzi fotografie nel corso dello svolgimento delle attività;
- effettuare l'informativa rispetto ai rischi esistenti nella struttura e le misure di sicurezza adottate, per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sulla Piattaforma web 'Servizi per le Associazioni e le Società sportive' - Sezione MODULISTICA – dell'Area Riservata UISP 2.0 disponibile all'indirizzo https://areariservata2.uisp.it è possibile scaricare il fac-simile di lettera di incarico.

22. Possiamo fare ricorso alle prestazioni occasionali, o PRESTO, che hanno sostituito i voucher?

Sì, a meno che l'ASD/SSD non abbia più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato (*fatta eccezione per gli apprendisti; lavoratori part time e intermittenti che sono conteggiati in proporzione al lavoro svolto*), e a meno che non intendiate avvalervi di questi collaboratori nell'ambito di una attività in appalto, nel qual caso è vietato il ricorso ai PRESTO.

L'istituto disciplina le prestazioni occasionali a prescindere dalla natura subordinata o autonoma: ciò che rileva è la temporaneità della prestazione, il contingentamento del compenso e l'organizzazione del datore di lavoro/committente.

L'istituto prevede questi ulteriori vincoli e condizioni:

LIMITI UTILIZZO CONTRATTO PRESTAZIONE OCCASIONALE					
Limiti economici	 massimo 5.000 euro compensi netti con riferimento alla totalità dei lavoratori (si computano nella misura del 75% pensionati, giovani, disoccupati) 				
	 massimo 2.500 euro compensi netti con riferimento al singolo lavoratore 				
	 compenso minimo orario 9 euro netti e minimo giornaliero 36 euro netti 				
Limiti durata	massimo 280 ore nell'arco dello stesso anno civile				
SANZIONI E REGOLARIZZAZIONI					
Trasformazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e	 superamento importo 2.500 euro per ciascuna prestazione resa dal singolo lavoratore in favore dell'associazione superamento del limite di durata della prestazione pari a 280 ore 				
indeterminato	nell'arco dello stesso anno civile				
Sanzione da 500 a 2.500 euro	 violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all'INPS delle prestazioni da effettuarsi 				
	 associazioni che hanno alle dipendenze più di 5 lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato 				

Nel caso in cui si superi anche solo uno tra il limite di durata di 280 ore ovvero 2.500 euro di compensi corrisposti allo stesso lavoratore, <u>il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.</u>

Nulla cambia **sotto il profilo fiscale per il collaboratore**: i compensi percepiti sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Al lavoratore spettano poi una serie di tutele, quali le tutele assicurative presso l'INAIL, il diritto al riposo giornaliero (11 ore di risposo continuativo nell'arco delle 24 ore), alle pause (almeno 10 minuti qualora la durata della prestazione ecceda il limite delle 6 ore), al riposo settimanale (due periodi di riposo di almeno 24 ore consecutive all'interno di un periodo di 14 giorni, da cumulare con le ore di

riposto giornaliero), ma anche le tutele in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (differentemente da quanto avveniva in passato per i voucher attivati dalle associazioni).

Come paghiamo il prestatore occasionale e quanto ci costa?

L'associazione deve preventivamente versare - tramite modello F24 Elide - le somme destinate al pagamento delle prestazioni occasionali. È esclusa la facoltà di utilizzo in compensazione di crediti verso l'erario/enti previdenziali. Nella sezione "elementi identificativi" non dovrà essere inserito alcun valore.

Il costo è così quantificato:

	Netto	Gestione separata INPS (33%)	INAIL (3,5%)	Costo servizio (1%)	Totale lordo
Costo minimo (in ogni caso non inferiore a 4 ore)	€ 36,00	11,88	1,28	0,48	49,64
Costo orario (nel rispetto del minimo)	€ 9,00	2,97	0,32	0,12	12,41

Per attivare il contratto le associazioni dovranno registrarsi alternativamente:

- tramite piattaforma telematica (fruibile attraverso l'accesso al sito internet www.inps.it Prestazioni occasionali) con l'utilizzo delle proprie credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID, CNS);
- tramite i servizi di contact center INPS;
- tramite gli intermediari.

Ai fini dell'accredito dei compensi, è necessario che si registrino anche i lavoratori, con le stesse modalità precedentemente indicate, comunicando l'Iban del conto corrente bancario/postale, libretto postale ovvero della carta di credito, sul quale l'INPS provvederà, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, ad erogare il compenso pattuito. Si fa presente che deve trattarsi di conto corrente o libretto postale intestato o cointestato al lavoratore ovvero di carta di credito dotata di Iban e intestata al lavoratore medesimo

Le associazioni sono tenute a trasmettere almeno **un'ora prima** dell'inizio dello svolgimento della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- a) i dati anagrafici e identificativi del lavoratore;
- b) il luogo di svolgimento della prestazione;
- c) l'oggetto della prestazione;
- d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione;
- e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata.

Il lavoratore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso SMS o messaggi di posta elettronica.

23. Possiamo fare ricorso alla collaborazione autonoma di natura occasionale?

Esiste ancora la possibilità di avvalersi di collaborazioni autonome occasionali soggette alla ritenuta fiscale a titolo di acconto del 20%, non soggette a contribuzione previdenziale a meno che il

collaboratore non abbia superato il plafond di euro 5.000 da collaborazioni occasionali nel corso dell'anno solare (ex art. 44 DL 30/09/2003 n° 269).

È opportuno però evidenziare i seguenti aspetti da valutare:

- 1) l'attività presenta dei rischi? In questo caso potrebbe essere più opportuno attivare una prestazione occasionale (PRESTO) che garantisce la tutela assicurativa INAIL;
- lo svolgimento dell'attività implica una etero-organizzazione dei tempi e luoghi di lavoro? In questo caso è sempre possibile una contestazione rispetto alla natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto, quando la prestazione è, nei fatti, continuativa.

In questo caso non è obbligatorio effettuare il pagamento del compenso con modalità tracciabile (in tal senso Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4538 del 22.05.2018) se non con riferimento ad importi pari o superiori ad € 1.000,00 ma si consiglia, sempre, di preferire la tracciabilità di tutte le operazioni.

Sulla Piattaforma web 'Servizi per le Associazioni e le Società sportive' - Sezione MODULISTICA – dell'Area Riservata UISP 2.0 disponibile all'indirizzo https://areariservata2.uisp.it è possibile scaricare il fac-simile di lettera di incarico e di ricevuta.

24. Possiamo instaurare una collaborazione retribuita con chi effettua il servizio civile?

Sì, se l'attività è compatibile con il corretto espletamento del Servizio civile.

L'articolo 16 del Decreto legislativo 06/03/2017 n. 40 prevede infatti al comma 5 che "5. Nell'attuazione del servizio civile universale gli operatori volontari sono tenuti a realizzare le attività previste dal progetto, nel rispetto di quanto stabilito nel contratto di cui al comma 1, e non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del servizio civile universale".

25. I componenti il consiglio direttivo possono ricevere una indennità di carica? Se si, di quale importo?

È possibile erogare indennità di carica ai componenti il consiglio direttivo a condizione che non sia vietato dallo Statuto.

L'entità dell'indennità deve essere tale da non configurarsi come distribuzione indiretta di utili. Attualmente la definizione di distribuzione indiretta di utili è definita dall'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 ai sensi del quale si configura tale "la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni".

L'erogazione di indennità di carica implica il versamento dei contributi previdenziali alla gestione separata Inps e l'emissione di busta paga, con tassazione analoga a quelle dei lavoratori subordinati, trattandosi di reddito fiscalmente assimilato a quello dei lavoratori subordinati.

Si evidenzia inoltre l'articolo 6 del Decreto legge 31/05/2010 n. 78, che prevede:

"2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal

presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società".

L'art. 35, comma 2-bis, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, ha infine interpretato la disposizione citata nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti.

Ne consegue che una associazione sportiva dilettantistica che intende accedere a contributi pubblici non può prevedere indennità di carica a meno che non rientri anche tra i soggetti a cui non si applica tale incompatibilità come le associazioni di promozione sociale.

26. Per quali compensi dobbiamo predisporre le certificazioni annuali (CU)?

L'associazione deve predisporre la certificazione unica con riferimento non solo ai dipendenti e percettori redditi assimilati a lavoro dipendente, ma a qualsiasi collaboratore, tra cui:

- 1 lavoro autonomo (fatture professionisti, anche se aderenti a regimi fiscali che non prevedono l'applicazione della ritenuta d'acconto e associati in partecipazione);
- 2 percettori redditi diversi, come i collaboratori occasionali o i percettori i c.d. "compensi sportivi" (questi ultimi anche se sotto la soglia di esenzione). In riferimento ai compensi c.d. "sportivi" si segnala che non vanno indicati i rimborsi per spese documentate (c.d. imborsi a piè di lista) relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto per prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del collaboratore;
- 3 provvigioni, comunque denominate, per prestazioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari;

fatta eccezione per:

- quanti percepiscono esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate (il c.d. rimborso a piè di lista);
- i percettori compensi residenti all'estero privi di codice fiscale italiano, i quali però dovranno risultare all'interno del Modello 770.

27. Quali sono gli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro? Li devo espletare anche se l'associazione si avvale solo di soci volontari e di percettori compensi sportivi?

Gli adempimenti previsti dalla legge in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), riguardano anche le associazioni e società sportive dilettantistiche e sono diversamente definiti a seconda delle tipologie di collaborazione di cui l'associazione beneficia. Gli adempimenti possono essere sinteticamente ricondotti alle seguenti attività:

- 1. elaborare il documento di valutazione dei rischi ed implementare le misure necessarie a prevenire detti rischi nella gestione delle attività e nell'utilizzo della struttura;
- 2. garantire una corretta informazione sui rischi;

- 3. conferire i diversi incarichi contemplati dalla legge *(responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, medico competente, addetto antincendio e primo soccorso)* e garantire la formazione dei relativi incaricati;
- 4. garantire la formazione della generalità dei lavoratori.

Qualora l'associazione si avvalga della collaborazione di lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e continuativi o attivi prestazioni di lavoro occasionale (i c.d. PRESTO), si renderà necessario espletare tutti gli adempimenti previsti dalla legge.

Qualora invece l'ASD/SSD si avvalga esclusivamente di:

- 1. lavoratori autonomi titolari di Partita IVA;
- 2. **volontari**, intendendo tali non solo quelli che operano in organizzazioni di volontariato ma anche quanti operano gratuitamente in associazioni di promozione sociale e associazioni sportive dilettantistiche (come specificato nel D.L. 69/2013);
- 3. percettori compensi sportivi (come specificato sempre nel D.L. 69/2013),

lo stesso dovrà rispettare esclusivamente i vincoli di cui agli articoli 21 e 26 del D.Lgs. 81/2008, in virtù dei quali gli adempimenti diventano i seguenti:

- a) i **collaboratori** sono chiamati ad **utilizzare attrezzature di lavoro** a norma e a munirsi di **dispositivi di protezione individuale** (es. scarpe antinfortunio), dovranno essere muniti di tessera di riconoscimento con fotografia qualora svolgano l'attività in regime di appalto o subappalto e potranno, assumendo i costi a proprio carico, frequentare corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sottoporsi a sorveglianza sanitaria;
- b) **l'associazione** dovrà fornire ai collaboratori dettagliate **informazioni sui rischi** specifici esistenti negli ambienti in cui sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e dovrà valutare "*l'idoneità tecnico-professionale*" dei collaboratori in relazione ai servizi affidati.

Nel caso in cui l'associazione utilizzi un impianto di proprietà di terzi, e non si configuri come gestore dell'impianto medesimo ma come mero utilizzatore, l'obbligo di garantire la sicurezza potrà essere assolto mediante l'impegno a rispettare le prescrizioni d'uso dell'Ente proprietario o del gestore che ne hanno valutato i rischi ed hanno approntato le misure di prevenzione volte alla gestione delle emergenze e degli incendi (in tal senso Regione Veneto parere 22/06/2010).

A prescindere dall'applicazione integrale, o meno, del citato Decreto, è opportuno ricordare che resta in capo alle associazioni il dovere di assicurare la **sicurezza all'interno dell'impianto sportivo** dove viene svolta l'attività (come evidenziato dal Ministero del Lavoro nell'interpello n. 8/2014).

Il **concessionario dell'impianto** dovrà quindi acquisire dal proprietario dello stesso (nella maggior parte dei casi, Comune o Provincia) la seguente documentazione:

- piano di emergenza/evacuazione e relativa planimetria;
- agibilità dell'impianto sportivo;
- autorizzazione all'esercizio dell'attività ai fini antincendio (DPR n. 151/2011);
- dichiarazioni di conformità degli impianti elettrico, idricosanitario, idrico-antincendio, termico;
- libretti d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività;
- registro dei controlli periodici;

e potrà avvalersi dell'assistenza di un esperto per comprendere quali misure di sicurezza adottare anche nei casi in cui non sia tenuto alla elaborazione del Documento di valutazioni rischi.

L'associazione che semplicemente fruisce dell'impianto, e del pari sia esonerata dall'obbligo giuridico di predisporre il Documento di valutazione rischi, potrebbe chiedere al gestore copia del Documento di valutazione rischi adottato per esaminarlo e per informare collaboratori e fruitori dell'impianto dei potenziali rischi presenti e delle misure di sicurezza adottate.

28. Che cos'è il certificato penale richiesto dal datore di lavoro? Lo dobbiamo richiedere per tutti i collaboratori?

La disciplina del certificato penale richiesto dal datore di lavoro è contenuta nell'articolo 2 del D.Lgs. 39/2014, ai sensi del quale:

- 1. "Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo l'articolo 25 è inserito il seguente: «Art. 25-bis Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro.
 - 1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.».
 - 2. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00".

In sintesi, il primo comma prevede che quando si organizzano attività con i minori sia necessario acquisire – con riferimento a tutti i collaboratori, anche volontari, che abbiano contatti diretti e regolari con i minori – il certificato penale in cui emerge se l'interessato abbia subito condanne per alcuni reati legati all'infanzia ovvero se siano stati soggetti all'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Il secondo comma contempla invece la sanzione pecuniaria ma la prevede con esclusivo riferimento al soggetto che si qualifica come datore di lavoro, qualità che non assume l'associazione sportiva dilettantistica nei confronti dei collaboratori in compenso sportivo.

A prescindere dall'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa, resta aperto il tema risarcitorio nel caso in cui l'associazione abbia scelto un collaboratore che si macchi di queste tipologie di reato allorquando l'associazione non abbia preventivamente acquisito il certificato penale da cui sarebbero emersi precedenti penali di questa natura. Si consiglia pertanto di acquisire sempre il certificato penale.

Si ricorda che l'istanza deve essere presentata al casellario giudiziario dal legale rappresentante della ASD/SSD e non direttamente dal collaboratore. L'istanza è soggetta a marca da bollo da cui sono esenti però sia le ASD/SSD che i Comitati UISP.

CAP. 15 LA COMUNICAZIONE

1. Possiamo avere un sito internet e dei profili social?

Le associazioni possono fare ricorso a questi strumenti a condizione che non siano perseguite finalità commerciali, pena il rischio di decadenza dai benefici fiscali conseguente all'assimilazione del sodalizio ad un esercizio commerciale.

Questa è l'indicazione offerta nella Relazione illustrativa al Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) con riferimento all'utilizzo di strumenti pubblicitari da parte delle associazioni di promozione sociale con particolare riferimento alle attività di turismo sociale e bar circolistico.

Si tratta di una indicazione valida anche per le associazioni sportive che non dovessero qualificarsi come Enti del Terzo settore: si evidenzia come l'Agenzia delle Entrate, sempre più spesso, monitori questi strumenti di comunicazione per valutare la genuinità associativa della ASD.

Un altro aspetto delicato da valutare è individuare chi gestisce la comunicazione. Anche nell'utilizzare social network si può integrare il reato di diffamazione aggravata dall'uso di un mezzo di pubblicità, stante la "particolare capacità divulgativa del mezzo telematico".

2. Cosa è importante inserire sul sito internet? Ci sono dei contenuti/delle espressioni che non devono essere presenti?

Il sito internet e – anche se con modalità diverse – il profilo social, deve essere uno strumento di comunicazione istituzionale dell'associazione.

Si consiglia pertanto di inserire i seguenti contenuti:

- 1) presentazione dell'associazione con possibilità di effettuare il download di atto costitutivo e statuto (preferibilmente nella versione registrata all'Agenzia delle Entrate);
- 2) presentazione delle attività organizzate, specificando sempre attività riservata ai soci (ed eventualmente) tesserati UISP;
- 3) presentazione dei componenti il consiglio direttivo: non deve essere una vetrina delle rispettive professionalità ma una comunicazione tesa ad evidenziare l'assoluta trasparenza rispetto ai soggetti a cui è demandato il compito di gestire l'associazione. Può essere utile specificare anche la data dell'assemblea dei soci che ha provveduto ad eleggere il consiglio direttivo e gli eventuali altri organismi statutariamente previsti;
- 4) in un'area eventualmente riservata, la pubblicazione dei verbali dell'assemblea dei soci con l'approvazione del bilancio/rendiconto associativo.

È inoltre necessario pubblicare:

- i contributi/corrispettivi percepiti da Pubbliche Amministrazioni: la pubblicazione deve avvenire entro il 30 giugno di ogni anno (a partire dal 2019), pena l'obbligo di restituirle all'Amministrazione che li ha corrisposti. A prevederlo è l'articolo 126 della Legge 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) così come modificata dal Decreto legge 34/2019;
- 2) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati nel caso in cui si tratti di associazione di promozione sociale, organizzazione di volontariato o ONLUS che presenti ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui (ex art. 14 D.Lgs. 117/2017). L'adempimento è entrato in vigore nel 2019, relativamente ai compensi erogati nel 2018 (Circolare del Ministero del Lavoro del 29/12/2017);
- 3) la **rendicontazione dell'utilizzo delle risorse provenienti dal 5xmille** (ex art. 8 del D.Lgs. 111/2017) ma solo a seguito dell'approvazione del DPCM previsto dall'articolo 4 del DLgs.

111/2017 (in tal senso Ministero del Lavoro nota del 26/02/2019 trasmessa al Forum Nazionale del Terzo settore e a CSV NET).

Sono invece da escludere tutte le espressioni/operazioni che possano essere percepite come "comunicazione/transazioni commerciale", tra cui:

- a) la previsione di sconti;
- b) l'indicazione di tariffe: per conoscere i costi di accesso alle attività è consigliabile rinviare ad un recapito telefonico o e-mail;
- c) la previsione di convenzioni con aziende per garantire sconti ai relativi dipendenti, trattandosi di operazione evidentemente commerciale.

3. La dicitura "associazione sportiva dilettantistica" o "A.S.D." dobbiamo sempre inserirla? Perché?

È necessario inserire sempre la locuzione "associazione sportiva dilettantistica" non per un obbligo di legge ma perché l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 21/2003, ha affermato che:

"Parimenti costituisce condizione per il godimento dei benefici fiscali l'adozione della denominazione indicata nel citato comma 17 dell'art. 90, che deve essere utilizzata in tutti i segni distintivi o comunicazioni rivolte al pubblico".

La tendenza ad affermare l'obbligo di esplicitare l'appartenenza ad una determinata tipologia associativa ha trovato una sua prima affermazione nell'articolo 10 del D.Lgs. 460/1997, con riferimento alle ONLUS, e successivamente nel Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) che prevede l'obbligo di indicazione in denominazione della natura di Ente del Terzo settore, anche attraverso l'acronimo ETS, ovvero di associazione di promozione sociale (APS) o organizzazione di volontariato (ODV).

4. Quali sono le informazioni che dobbiamo dare agli aspiranti soci?

La genuinità del rapporto associativo trova consacrazione nel modo in cui ci rapportiamo anche con gli aspiranti soci ai quali devono essere fornite le seguenti informazioni:

- 1) natura associativa della ASD: anche nella domanda di ammissione (*non obbligatoria ma vivamente consigliata*) sarà specificato che l'interessato/a chiede di essere ammesso/a all'associazione;
- 2) le finalità dell'associazione ed i diritti/doveri del socio: a tal fine si consiglia di esporre in una bacheca lo statuto per consentirne la visione e/o di rilasciarne una copia.

5. Dobbiamo apporre un cartello sulla porta che specifichi che l'ingresso è riservato ai soci?

L'onere si configura nel caso in cui l'associazione presenti al proprio interno un bar circolistico: in questo caso l'apposizione di tale avviso non esonera in ogni caso l'associazione dalla verifica della titolarità della tessera UISP in capo a chi accede al servizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Può essere in ogni caso utile apporre questo cartello all'entrata per evidenziare che trattasi di associazione e non di un locale aperto al pubblico.

6. Possiamo utilizzare il logo del CONI?

Sul tema è intervenuto in passato il CONI (nota n. 0002240/14 del 3/2/2014) affermando che **le associazioni e società sportive dilettantistiche non possono mai** utilizzare il logo CONI: non è pertanto possibile inserirlo nella targa della sede, sulla carta intestata, sui volantini, sul sito internet.

7. Possiamo utilizzare la denominazione e il marchio della UISP?

I soci collettivi affiliati, se regolarmente autorizzati dal Comitato Territoriale competente, possono utilizzare esclusivamente per contraddistinguere la propria attività associativa nell'ambito della UISP, i marchi e la denominazione UISP accompagnandoli obbligatoriamente con la dicitura "AFFILIATO" che va aggiunta nella parte superiore del marchio ufficiale contenente la personalizzazione del relativo Comitato Territoriale di appartenenza. La mancata affiliazione provoca l'immediata decadenza dell'eventuale autorizzazione ad utilizzare il marchio e la denominazione.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il REGOLAMENTO DI COMUNICAZIONE E DI IDENTITÀ VISIVA UISP alla pagina <u>www.uisp.it/nazionale/pagina/atto-costitutivo-statuto-e-regolamenti</u>



UISP APS – Sostenibilità e Risorse Settore Bilancio e Consulenze Largo Nino Franchellucci, 73 – 00155 Roma www.uisp.it